

Diritto e lavoro nelle Marche

Rivista aderente all'A.STA.F.

Comitato di Direzione

Leonardo Carbone, Maurizio Cinelli (Coordinatore),
Giuseppe de Rosa, Costantino Gulli,
Stefano Jacovacci, Guido Canavesi, Paola Olivelli,
Piergiorgio Parisella, Antonella Trovati, Vitaliana Vitaletti Bianchini

Direttore

Leonardo Carbone

Consulente editoriale

Maurizio Converso

Direttore responsabile

Mauro Cimino

Nell'anno 2017 sono stati pubblicati scritti di:

Marco Bartoli, Daniela Carbone, Leonardo Carbone, Donatella Cerè, Maria Capponi Croci, Paola Carello, Maurizio Cinelli, Giuseppe De Rosa, Veronica Della Monaca, Costantino Gulli, Stefano Giubboni, Ida Grimaldi, Stefano Jacovacci, Umberto Gatto, Alessandro Giuliani, Michele Murgo, Laura Nardi, Carlo Alberto Nicolini, Paola Olivelli, Piergiorgio Palestini, Luigi Pianesi, Maria Elisabeth Pierantozzi, Rosanna Quartaroli, Eliana Romeo, Antonella Trovati, Giacomo Voltattorni, Nicolino Zaffina.

*La rivista Diritto e Lavoro nelle Marche è consultabile su internet all'indirizzo:
www.csdn.it*

Hanno collaborato a questo numero:

Marco Bartoli, *Magistrato*

Maria Capponi Croci, *Avvocato, Responsabile formazione UNCC per le Marche*

Daniela Carbone, *Avvocato, Presidente sezione ANAI di Ascoli Piceno*

Leonardo Carbone, *Docente a contratto nella Scuola di Specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza, Università di Macerata, Avvocato.*

Stefano Carotti, *Consulente del lavoro, Ancona*

Maurizio Cinelli, *Ordinario di Diritto del Lavoro nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, Avvocato*

Giuseppe De Rosa, *Magistrato Corte dei Conti*

Leonardo Maria Galieni, *Avvocato, cultore in diritto tributario*

Umberto Gatto, *Cultore della materia in diritto tributario presso Università di Macerata.*

Stefano Giubboni, *Ordinario Diritto del lavoro, Università di Perugia, Avvocato*

Costantino Gulli, *Docente a contratto nella Scuola di Specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza, Università di Macerata, Avvocato.*

Stefano Jacovacci, *Magistrato*

Silvia Leli, *Avvocato, Camera Civile Picena*

Laura Nardi, *Avvocato, Camera Civile Picena*

Carlo Alberto Nicolini, *Docente a contratto nell'Università di Macerata, Avvocato*

Giuseppe Niccolini, *Ordinario di Diritto Commerciale nella LUISS Guido Carli*

Luigi Pianesi, *Avvocato*

Rosanna Quartaroli, *Avvocato, Camera Civile Picena*

Antonella Trovati, *Avvocato*

Giacomo Voltattorni, *Avvocato*

SOMMARIO

GIUSEPPE NICCOLINI, *Sulla competenza del Tribunale delle imprese in materia di contratti di cessione di partecipazioni societarie* Pag. 113

UMBERTO GATTO, *Processo Tributario: gratuito patrocinio e fattura elettronica, tra semplificazione ed incerta liquidazione dei compensi* ” 128

Note a sentenze

LEONARDO MARIA GALIENI, *Cumulabilità della agevolazione fiscale di cui alla L. n. 388/2000 c.d. “Tremonti ambiente” con le tariffe incentivanti di cui al CONTO ENERGIA I e II (nota a Comm.Trib. Reg. Marche 19.10.2018 n.636)*..... ” 182

Il lavoro che fa discutere

STEFANO CAROTTI, <i>Le nuove causali legittimanti l'apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato: opportunità o vincoli ancora più stringenti per le imprese?</i>	”	194
---	---	-----

Recensioni a cura di Leonardo Carbone

REMO DANOVI, <i>Rapporto Garcia sulla giustizia</i> , Giuffrè, Milano, 2019, pagg. 158 .	”	198
ANTONIO DI STASI (a cura di), <i>Tecniche ed ideologie nelle riforme del Diritto del lavoro</i> , Giappichelli, Torino, 2018	”	199
A. CONTE – D. MARIA CONTE, <i>Etopea Forense. Ragionamenti sull'Avvocatura e itinerari di scienza del dovere</i> , Lecce, 2018,Edizioni Grifo	”	200
ENZO BORGNA, <i>Le radici e la storia della professione forense. Dall'età della pietra all'inizio del secolo scorso</i> , Aracne editrice, 2017,pagg.147	”	201
ENRICA PETRUCCI-LUDOVICO ROMAGNI, <i>Alterazioni. Osservazioni sul conflitto tra antico e nuovo</i> , edita da Quodlibet, 2018.....	”	203
MARIA LUCE SESTILI, <i>Antonio Orsini 1788-1870. Passato e presente in continua evoluzione</i> . Librati Editore, Ascoli Piceno, 2018, pagg. 532.....	”	204

Vita Forense

GIACOMO VOLTATTORNI, <i>Perle forensi</i>	”	207
---	---	-----

Giurisprudenza regionale

Indice cronologico

<i>Tribunale di Ascoli Piceno, 14 dicembre 2018, n. 399 (Infortunio sul lavoro, rivalsa inail, condotta omissiva del coobbligato)</i>	”	149
<i>Tribunale di Ascoli Piceno 6.12.2018 n. 287 (Omessa produzione conteggi spettanze lavoratore; figura lavorativa dell'intermediario) ..</i>	”	155

<i>Tribunale Ascoli Piceno 19.11.2018 n.304 (Contratto di subfornitura e responsabilità solidale per contributi previdenziali).....</i>	”	158
<i>Corte Appello Ancona 8.11.2018 n. 327 (Infortuni sul lavoro, valenza probatoria del VAR)</i>	”	131
<i>Tribunale Ascoli Piceno 6.11.2018 n.361 (Ricalcolo pensione, omessa comunicazione reddituale, indebito e limiti temporali per recupero)</i>	“	162
<i>Corte Appello Ancona 30.10.2018 n.331 (Malattia professionale, esposizione al rischio e mansioni)</i>	“	134
<i>Corte Appello Ancona 26.10.2018 n.294 (Infortuni sul lavoro, postumi invalidanti e criteri di calcolo)</i>	”	138
<i>Commissione Tributaria Regionale Marche, Sez. VI, 19.10.2018, n. 636 (Avviso di accertamento , contraddittorio preventivo, cumulabilità agevolazioni fiscali) con nota di L.M.Galieni</i>	”	179
<i>Tribunale di Ascoli Piceno 2.10.2018 n.324 (lavoro tra persone legate da vincolo di coniugio e rapporto lavoro subordinato)</i>	”	164
<i>Corte Appello Ancona 28.9.2018 n. 1989 (Atto introduttivo opposizione esecuzione; adeguamento assegno di mantenimento della moglie).....</i>	”	140
<i>Tribunale Ascoli Piceno 18.9.2018 n. 298 (Comparto sanità e servizio mensa; fasce orarie usufruibilità)</i>	“	166
<i>Tribunale di Ascoli Piceno 14.9.2018 n. 292 (Avviso di addebito, opposizione, onere della prova, valore dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva)</i>	”	170
<i>Corte Appello Ancona, 23.8.2018 n.186 (Infortuni sul lavoro, aggravamento, criteri calcolo)</i>	”	145
<i>Tribunale Pesaro, ordinanza 26 Luglio 2018 (Patrocinio e consulenza infedele nel processo tributario: condizioni)</i>	”	172
<i>Tribunale di Ascoli Piceno 18.5.2018 n. 117 (Mobbing, elementi costitutivi del mobbing, onere della prova).....</i>	”	174
<i>Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno 27.7.2017 n. 204 (Imposta di registro in misura proporzionale su provvedimento assegnazione somma del giudice dell'esecuzione)</i>	”	191

Indice analitico-alfabetico

<i>Famiglia – Separazione personale dei coniugi – Assegno di mantenimento in favore del coniuge – Adeguamento automatico dell’assegno di mantenimento – Esclusione (Corte Appello Ancona 28.9.2018 n. 1989)</i>	”	140
<i>Lavoro e previdenza (controversie) – Introduzione causa – Conteggio spettanze lavoratore – Omessa produzione – Irrilevanza (Trib. Ascoli Piceno 6.12.2018 n. 287)</i>	”	155
<i>Lavoro (rapporto) – Comparto sanità – Diritto al servizio di mensa – Esclusione (Trib. Ascoli Piceno 18.9.2018 n.298)</i>	”	166
<i>Lavoro (rapporto) . Comparto sanità – Servizio di mensa – Fasce orarie – Impossibilità di fruizione del servizio mensa nelle fasce orarie – Erogazioni buoni pasto – Legittimità (Trib. Ascoli Piceno 18.9.2018 n.298)</i>	”	166
<i>Lavoro (rapporto) – Lavoro autonomo – Intermediario – Rapporto di lavoro subordinato – Esclusione (Trib. Ascoli Piceno 6.12.2018 n.287)</i>	”	155
<i>Lavoro (rapporto) - Lavoro subordinato – Discriminazione – Mobbing – Definizione normativa: esclusione – Elementi costitutivi del mobbing – Onere della prova(Trib. Ascoli Piceno 18.5.2018 n. 117)</i>	”	174
<i>Lavoro (rapporto) – Lavoro subordinato – Lavoro tra persone legate da vincoli familiari conviventi – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie (Trib. Ascoli Piceno 2.10.2018)</i>	”	164
<i>Patrocinio e consulenza infedele – Processo tributario – Reato di patrocinio e consulenza infedele – Condizioni: valutazione complessiva attività professionale - Assenza di documento – Reato – Esclusione (Trib. Pesaro ordinanza 26.7.2018)</i>	”	172
<i>Previdenza ed assistenza sociale – Contributi – Subfornitore – Responsabilità solidale con il committente – Sussistenza (Trib. Ascoli Piceno 19.11.2018 n. 304)</i>	”	158
<i>Previdenza ed assistenza sociale – Contributi e premi – Avviso di addebito – Opposizione – Onere della prova (Trib. Ascoli Piceno 14.9.2018 n. 292)</i>	”	170
<i>Previdenza ed assistenza sociale – Contributi e premi – Avviso di addebito – Opposizione – Dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva – Valenza probatoria (Trib. Ascoli Piceno 14.9.2018 n.292)</i>	”	170

<i>Previdenza ed assistenza sociale – Infortuni sul lavoro – Malattia professionale – Esposizione al rischio e collegamento con mansioni svolte – Necessità – Onere della prova (Corte app. Ancona 30.10.2018 n. 331)</i>	”	134
<i>Previdenza ed assistenza sociale - Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Personale civile – Equo indennizzo – Riconoscimento ante d.p.r. n. 461/2001 – Aggravamento post d.p.r. n. 461/2001 – Calcolo – Fattispecie (Corte app. Ancona 23.8.2018 n.186)</i>	“	145
<i>Previdenza ed assistenza sociale – Infortuni sul lavoro – Postumi invalidanti – Criteri di calcolo (Corte App. Ancona 26.10.2018 n.294)</i>	“	138
<i>Previdenza ed assistenza sociale – Infortuni sul lavoro – Malattia professionale – Prove – Documento Valutazione Rischi – DVR – Valenza probatoria – Limiti (Corte app. Ancona 8.11.2018 n.327)....</i>	“	131
<i>Previdenza ed assistenza sociale – Infortuni sul lavoro – Azione di rivalsa Inail – Inidoneità misure di prevenzione – Responsabilità del datore di lavoro e dei coobbligati – Condotta omissiva del coobbligato – Nesso di causalità – Interruzione – Esclusione – Fattispecie (Tribunale Ascoli Piceno 14.12.2019 n. 399)</i>	“	149
<i>Previdenza ed assistenza sociale – Pensione in genere – Ricalcolo pensione – Omessa comunicazione redditi esteri – Indebito – Limiti temporali al recupero – Esclusione (Trib. Ascoli Piceno 6.11.2018 n. 361)</i>	“	162
<i>Procedimento civile – Esecuzione in genere – Opposizione all’esecuzione – Atto introduttivo (Corte Appello Ancona 28.9.2018 n. 1989)</i>	“	140
<i>Tributi – Agevolazioni – Agevolazioni fiscali di cui alla Tremonti Ambiente e Conto Energia – Cumulabilità (Commissione Tributaria Regionale Marche 19.10.2018 n. 636 con nota di Leonardo Galieni).</i>	“	179
<i>Tributi – Avviso di accertamento – Contraddittorio preventivo – Obbligo generalizzato – Esclusione – Limiti (Commissione Tributaria Regionale Marche 19.10.2018 n. 636, con nota di Leonardo Galieni).....</i>	“	179
<i>Tributi – Giudizio esecuzione – Provvedimento assegnazione somma – Imposta di registro in misura proporzionale – Legittimità. (Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno 27.7.2017 n. 204)</i>	“	191

GIUSEPPE NICCOLINI

SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI CESSIONE
DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Sommario: 1. Premessa. – 2. La decisione del Supremo Collegio. – 3. Considerazioni critiche.

1. *Premessa.* – Con una recente ordinanza¹ la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla competenza del tribunale delle imprese in materia di contratti di cessione di partecipazioni societarie (nella fattispecie si trattava di una controversia avente per oggetto la nullità, o subordinatamente la risoluzione per inadempimento, del contratto consistito nell'acquisto e nella sottoscrizione di azioni di una banca): argomento di particolare importanza applicativa, e caro a Michele Sandulli, che, all'indomani della promulgazione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, quale convertito con modifiche con l. 24 marzo 2012, n. 27, implementativo, come è noto, del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, aveva dedicato un attento, lucido, commento alla novellata disciplina della sezione specializzata del tribunale (e della corte d'appello)².

Nella memoria di Michele – giurista insigne, collega autorevole e amico caro – una sintetica chiosa a tale decisione.

2. *La decisione del Supremo Collegio.* – In breve (ma pur breve, nonostante la sua portata innovativa³, è la motivazione del *dictum* al quale mi riferisco), a dire della Corte:

* Articolo pubblicato negli “*Studi in memoria di Michele Sandulli*”.

1 Sez. VI, 20 marzo 2018, n. 6882, in *Foro it.*, 2018, I, col. 2080.

2 Mi riferisco a *La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria*, pubblicato nella rivista informatica *Il nuovo diritto delle società*, n. 8 del 2013, pag. 8 e segg. In quel contributo anche una precisa ricostruzione dei passaggi (considerevoli, anche per quanto appresso si dirà, le modifiche apportate dalla legge di conversione al d.l. n. 1 del 2012) che hanno condotto a novellare il d.lgs. n. 168 del 2003.

3 Delle precisazioni fornite dall'ordinanza in ordine alle condizioni che devono ricorrere affinché una controversia avente ad oggetto un negozio traslativo di partecipazioni sociali sia riservata al giudice specializzato, non v'è infatti traccia né in Cass., sez.

a) la competenza della sezione specializzata non consegue al mero fatto che si tratti di controversia «formalmente riconducibile» all'alveo di quelle relative ai «rapporti societari» (secondo il predicato della lett. a del 2°

VI, ord. 16 ottobre 2014, n. 21910, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Competenza civile*, n. 34 (che aveva affermato la competenza del tribunale delle imprese a pronunciarsi su una controversia concernente il credito per il corrispettivo di vendita di quota di società a responsabilità limitata, credito poi ceduto *pro soluto* dal socio venditore alla stessa società a responsabilità limitata, la quale successivamente lo aveva nuovamente ceduto, ancora una volta *pro soluto*, al socio venditore, il quale ultimo agiva per il pagamento nei riguardi dell'acquirente della quota) né in Cass., sez. VI, ord. 21 febbraio 2017, n. 4523, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Competenza civile*, n. ... (sussiste competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa con riferimento alla domanda con cui «il soggetto societario che, per effetto di un negozio di acquisizione di una partecipazione sociale, conseguente a deliberazione di aumento del suo capitale sociale, abbia ricevuto dal soggetto acquirente, come conferimento per l'acquisizione, la cessione di crediti *pro solvendo*, a seguito dell'inadempimento dei debitori ceduti, azioni detti crediti contro il cedente, in forza della garanzia prevista nel detto negozio, atteso che la controversia rientra fra quelle individuate dall'art. 3, 2° co., lett. b, come controversie "relative" a "ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali" e, nel contempo concerne, "diritti inerenti"»).

Altrettanto dicasi di Trib. Belluno, ord. 23 febbraio 2015, in *Foro it.*, *Merito extra*, n. 2016.2255.1 (accertamento della natura di donazione indiretta dell'atto con il quale il *de cuius* aveva rinunciato puramente e semplicemente al diritto d'opzione spettantegli su un aumento di capitale di una società a responsabilità limitata), di Trib. Napoli, sez. spec. impresa, decr. 1° aprile 2014 e di Trib. Torre Annunziata, ord. 25 febbraio 2014, in *Foro it.*, 2015, I, col. 1388 con osservazioni di A. PALMIERI (istanze cautelari proposte dal fallimento di una società di fatto e dei suoi soci, a protezione delle domande di merito, di nullità, di simulazione e di revocatoria di alcuni trust istituiti dai soci falliti o da loro familiari per la gestione, fra l'altro, di partecipazioni societarie) nonché di Trib. Modena, ord. 5 ottobre 2017, in *ilcaso.it*, doc. n. 18508 (che, pur richiamando Cass., sez. VI, ord. 4 aprile 2017, n. 8738, di cui subito dirò, ha ritenuto preferibile un'esegesi estensiva dell'art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, capace di ricomprendervi ogni *res litigiosa* connessa al sinallagma genetico e funzionale di un contratto, preliminare o definitivo che sia, avente ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali o diritti ad esse connessi).

In antifona alla lettura restrittiva accolta dall'ordinanza in commento, Cass., sez. VI, ord. 4 aprile 2017, n. 8738, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Competenza civile*, n. ... e in *ilsocietario.it*, con nota di G. ROMANO, *Trasferimento di partecipazioni sociali e competenza del tribunale delle imprese aveva negato la competenza del tribunale delle imprese a conoscere della controversia promossa da un soggetto che invocava la nullità, chiedendo la restituzione del prezzo corrisposto al venditore, del contratto (del quale si denunciava la nullità per eccesso dal mandato) di acquisto di azioni di una banca, acquisto concluso mercé l'intermediazione della banca medesima con la quale l'attore aveva stipulato un contratto generale di investimento. In quel caso, il S.C. aveva ritenuto che non vi fosse competenza del giudice specializzato reputando che l'azione esercitata non fosse relativa al trasferimento delle azioni, ma basata sul contratto di intermediazione, ossia sul contratto generale di investimento, il cui oggetto non era, se non in via mediata, costituito dalle partecipazioni sociali (la domanda di nullità dell'acquisto delle azioni conseguiva alla dedotta nullità, per difetto di forma, del contratto generale d'investimento); ed aveva altresì escluso che si potesse nella specie parlare di controversia connessa ex art. 2, 3° co., del d.lgs. n. 168 del 2003 con l'invero estremamente lapidaria notazione «che non è individuabile la competenza delle dette sezioni» specializzate.*

comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003) o relativa al «trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti» (secondo il distinto precetto della lett. b della medesima norma);

b) se non si vogliono sovvertire le finalità perseguite dal legislatore con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, a quel giudice qualificato va riconosciuta riserva di cognizione solo per le controversie causalmente connotate dall'inerenza al rapporto di società;

c) sicché anche quando la vicenda generatrice della lite consista in un negozio traslativo di partecipazioni societarie, il monopolio cognitivo del tribunale delle imprese si subordina a questa condizione, che si tratti di controversia «direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali», che abbia cioè «fondamento endosocietario», nel senso che la pretesa azionata *apud iudices*, ma più ancora la fonte di tale pretesa, tragga «titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello *status socii* e alle modalità di estrinsecazione di esso».

Da tali premesse la conclusione dei giudici: non è genuinamente – o, se si preferisce: propriamente – “societaria” (nel senso testé detto), e non è perciò riservata al tribunale delle imprese, la controversia promossa per l'impugnazione di un contratto di acquisto (o di sottoscrizione) di azioni, se non ricorre quella condizione.

3. Considerazioni critiche. – A me non sembra che la decisione meriti condivisione.

3.1. Non la merita, anzitutto, per via di quella che a me pare essere una qualche sua oscurità.

Non mi è, invero, del tutto chiaro cosa debba intendersi per controversia «direttamente inerente alla questione societaria», per lite derivante «dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello *status socii* e alle modalità di estrinsecazione di esso».

E soggiungo che, se questo mio pensare (o se volete questa mia impressione) fosse corretto, di sicuro il Cittadino, o per meglio dire il suo avvocato, non sarebbe agevolato nell'individuare, come suo primo onere, il magistrato al quale deve rivolgersi⁴: ho, anzi, il timore che resti, al cospetto di quell'affermazione, un po' disorientato.

4 Problema di buon peso se la sezione specializzata in materia di impresa siede presso un tribunale diverso da quello in cui siede la sezione ordinaria del tribunale.

Quanto alla dibattuta questione – che peraltro ai fini del mio discorso non assume rilievo – se della sezione specializzata in materia d'impresa debba parlarsi come di una semplice articolazione interna del tribunale (al pari delle sezioni lavoro e fallimentare) o come di un ufficio giudiziario autonomo (come le sezioni agrarie e il tribunale per i minorenni), solo in quest'ultima ipotesi potendosi porre questione di competenza in senso tecnico, si vedano le recenti decisioni di Cass., sez. VI, ord. 22 marzo 2017, n. 7228 (in *Foro it.*, 2017, I, col. 3130, con nota di F. PINTO, *La Cassazione torna a pronunciarsi sui rapporti tra sezioni specializzate per le imprese e sezioni ordinarie del tribunale*), di Cass., sez. I, ord. 28 febbraio 2018, n. 4706 e

3.2. In disparte tale notazione, mi sembra di poter osservare che il legislatore del 2012 si è mosso in direzione antistante a quella indicata dall'ordinanza in commento⁵.

Del tribunale delle imprese la legge ha inteso fare il giudice da interpellare in tutte le questioni che – per ritenuto maggiore tasso di specialità, tale da richiedere all'interprete il controllo di principi e il dominio di nozioni non comunemente possedute⁷ – coinvolgono in modo diretto o indiretto – tra

di Cass., sez. VI, ord. 15 maggio 2018, n. 11884 (congiuntamente edite in *Foro it.*, 2018, I, col. 2769), nonché C. MARVASI, *Il problema delle sezioni specializzate: è vera competenza?*, in *Dir. ind.*, 2017, pag. 477 e segg.

5 Che, benché ciò non dica (lo dice, invece, Cass., sez. VI, ord. 4 aprile 2017, n. 8738, cit. nella nota 3), sembra impensierita da un estendersi delle competenze del tribunale delle imprese. La stessa preoccupazione si riscontra in non poche decisioni dei giudici territoriali, ad es. in Trib. Bologna, sez. spec. impresa, ord. 1° febbraio 2016, in *ilcaso.it*, doc. n. 14628 che – richiamandosi a Trib. Bologna, sez. spec. impresa, 5 novembre 2015, ined. – ha avvertito che l'art. 3, 2° co., lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003 dev'essere interpretato «in maniera calibrata, quindi non eccessivamente estensiva, rimettendo sotto l'egida del giudice specializzato qualsiasi atto avente ad oggetto quote e partecipazioni sociali, ma neppure in modo estremamente riduttivo».

6 Mi si perdoni uno sfogo, ma non riesco a trattenermi di fronte a quella che personalmente ritengo una *furbata* che trasmoda in pretestuosa angheria civica. Dalla specializzazione, ossia dalla perizia, di quel giudice (peraltro, *ça va sans dire*, non specialmente retribuito), e dunque dalla rapidità nella decisione della controversia (obiettivo palesemente velleitario ed infatti, come esperienza insegna, non conseguito, *in primis* per le carenze di organico della macchina giudiziaria: i tribunali delle imprese non sono, per dirla, parafrasandone le parole, con E. RIVA CRUGNOLA, *Il tribunale delle imprese: isola felice o fallimento annunciato?*, in *Questione giustiziana*, n. 5 del 2012, quel ridente atollo dell'arcipelago della giustizia che ci si augurava), il legislatore non si è lasciato sfuggire l'occasione per trarre profitto per le casse pubbliche, intervenendo sull'ammontare del contributo unificato per le spese di giustizia (art. 2, 3° co., del d.l. n. 1 del 2012, quale convertito con la l. n. 27 del 2012): raddoppiato per il giudizio di primo grado; aumentato della metà per i giudizi di secondo grado (ma le sezioni imprese delle corti d'appello sono meno specializzate di quelle dei tribunali?); e di nuovo raddoppiato per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione (dove una sezione specializzata, poi, neppure c'è). C'è chi dice che questi aumenti trovarono ragione nella volontà di porre un freno al tasso di litigiosità avanti agli organi della giurisdizione ordinaria con l'obiettivo di indirizzare le parti interessate verso forme alternative di definizione delle loro controversie (quale l'arbitrato, si è precisato). Giustificazione, o spiegazione, della quale nella legge non v'è traccia alcuna, e a parer mio ben poco attendibile, se non altro perché in logica opposizione alle dichiarazioni d'intenti del legislatore, di voler fornire una più efficiente giustizia.

Non solo. Davvero questo innalzamento del contributo unificato si accorda al proposito che si proclamava governare il d.l. n. 1 del 2012 (si veda la *Relazione governativa* al decreto, *sub* art. 2), di favorire la competitività dell'ordinamento italiano in materia di impresa, in modo da renderlo (anche per un investitore non domestico) più attrattivo?

Il ne suffit pas. L'istituzione del tribunale delle imprese fu presentata come riforma «a costo zero». Ebbene: in disparte la notazione che delle riforme *no cost* è opportuno guardarsi perché in genere sono inefficienti (e si veda M. SANDULLI, *La competenza*, cit. nella nota 2, pag. 9), a me sembra un'ipocrisia bell'e buona presentare

l'altro⁷ – le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, le società europee e quelle aventi sede all'estero, nonché le società, quale ne sia il tipo, che sulle stesse esercitano direzione e coordinamento o dalle stesse sono sottoposte a direzione e coordinamento⁸.

Non soltanto al tribunale delle imprese sono riservate tutte le cause e

una legge come «a costo zero» quando essa (sebbene non incida se non limitatamente sui costi di funzionamento della macchina giudiziaria: i tribunali delle imprese ben possono conoscere controversie «ordinarie» «purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa»: art. 2, 2° co., del d.lgs. n. 168 del 2003) aumenta i costi del Cittadino.

- 7 La competenza delle «sezioni specializzate in materia di impresa» si estende infatti a tre macroaree, fortemente disomogenee fra loro: oltre a quella (originariamente riservatagli, quando erano denominate «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale») in materia di brevetti, diritti d'autore, antitrust etc. (1° comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 168), ci sono quelle – tutte indicate, benché reciprocamente prive di qualsiasi obiettiva coesione, nel 2° comma della norma, rispettivamente alle lett. *a-e* ed alla lett. *f* – delle società di capitali, cooperative etc. di cui sto parlando (che si sviluppa in un territorio assai ampio) e dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle dette società di capitali, cooperative etc., o quando una di esse società partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo al quale tali contratti siano stati affidati, ogni qual volta sussista la giurisdizione del giudice ordinario (che si estende in un territorio di qualche non trascurabile vastità).

In ordine ai confini della prima macroarea, nel senso che essi racchiudono anche i procedimenti in materia di concorrenza sleale c.d. pura (nei quali, cioè, l'accertamento della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione dei diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell'illecito) che presentino elementi di connessione con le azioni in materia di proprietà industriale, si vedano Cass., sez. VI, ord. 27 ottobre 2016, n. 21776, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Competenza civile*, n. 41 e Cass., sez. VI, ord. 4 novembre 2015, n. 22584, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce ult. cit., n. 42 e in *Giur. dir. ind.*, 2015, pag. 152, nonché Cass., sez. VI, ord. 13 dicembre 2016, n. 25535, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce ult. cit., n. 40 e in *Dir. ind.*, 2017, pag. 477.

Circa le frontiere della terza macroarea (meno incerte, almeno a stare al numero di decisioni rese in materia) si vedano Cass., sez. VI, ord. 30 settembre 2016, n. 19361, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce ult. cit., n. 43 e Trib. Roma, 22 luglio 2010, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Proprietà industriale*, n. 277 e per esteso in *Annali it. dir. autore*, 2011, pag. 790, nonché Cass., sez. VI, ord. 10 marzo 2017, n. 6327, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Competenza civile*, n. 69 e Trib. Napoli, sez. spec. impresa, ord. 31 maggio 2016, in *Società*, 2017, pag. 93, in motivaz.

- 8 Non, invece, per precisa scelta disciplinare, le società di persone in quanto tali (come aveva auspicato il c.d. progetto Mirone di riforma del diritto societario del febbraio 2000, che si legge in *Riv. soc.*, 2000, pag. 14 e segg., accompagnato dalla relazione illustrativa, della quale si vedano, sul punto, le pagg. 86-90; e che erano state sottoposte al c.d. rito commerciale di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), che pure sono numerosissime e non di rado utilizzate per iniziative imprenditoriali di un certo rilievo economico, e con riguardo alle quali ci si imbatte talora in argomenti particolarmente difficili, che chiamano ad un confronto alquanto impegnativo, complice il fatto che, al paragone con quello in materia di società di capitali e cooperative, in tema di società *intuitu* il contributo della giurisprudenza, sia pratica sia teorica, è, per quantità, assai modesto (su questo punto G. NICCOLINI, *Su due sentenze in tema di responsabilità dell'accomandatario*, in *Il diritto liquido: giurisprudenza e*

tutti i procedimenti «inerenti ai rapporti societari»⁹, secondo un precetto contenuto nell'*incipit* della lett. a del 2° comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del

autorità indipendenti nel (c'era una volta?) sistema delle fonti. Studi in onore di Roberto Pardolesi, La Tribuna, Piacenza, 2018, pag. 513 e segg., che leggesi anche in *Riv. dir. impresa*, 2018, pag. 290 e segg.).

Il disegno governativo di legge-delega recante disposizioni «per l'efficienza del processo civile» n. 2953/C presentato alla Camera dei deputati l'11 marzo 2015, nel corso dunque della trascorsa XVII Legislatura, intendeva cambiare le cose, attribuendo alle sezioni specializzate in materia di impresa (ridenominandole «Sezioni specializzate per l'impresa e il mercato») anche le controversie concernenti le società di persone.

Società di persone che, peraltro, già tornano in giuoco quando si tratta di giudicare su una delle controversie di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 della quale sia parte (anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., precisa la legge) una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero (o avente sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano). Così ha infatti disposto, aggiungendo all'art. 4 del d.lgs. n. 168 del 2003 il comma 1°-bis, l'art. 10 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. «destinazione Italia», convertito con modifiche dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9): il quale (tanto per complicare le cose: in materia di competenza bisognerebbe invero schivare le problematicità ed evitare le ipertrofie legislative, rammentando che *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*, come saggiamente ammoniva Guglielmo di Occam) ha attribuito la competenza a decidere su tali controversie non ai ventuno (più una sede distaccata, quella di Bolzano) tribunali delle imprese esistenti, ma solo ad undici di essi: dei quali si potrebbe parlare (tanto più se si considera che nell'originaria stesura del d.l. n. 145 del 2013 erano soltanto nove) come di «supertribunali» delle imprese. Per un'applicazione si veda, più avanti, la nota 27.

In giurisprudenza si veda Trib. Spoleto, ord. 9 marzo 2016, in *Nuova giur. civ.*, 2016, pag. 1205, con nota di N. SARTORI, *Principio dell'unanimità e competenza del tribunale delle imprese nella trasformazione di società di persone costituite prima della riforma*: in materia di controversie relative alla trasformazione di società di persone in società di capitali è competente il tribunale ordinario e non il tribunale delle imprese qualora la trasformazione non sia stata ancora eseguita.

- 9 Che devono intendersi quelli concernenti la struttura o il funzionamento della società, onde non vi rientrano (così, giustamente, Trib. Napoli, 5 agosto 2015, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Competenza civile*, n. 31, per esteso in *lanuovaproceduracivile.com*, 2015, e Trib. Milano, decr. 20 luglio 2015, in *giurisprudenzadelleimprese.it*) le cause di lavoro promosse dai dipendenti della società, le controversie promosse da o contro quest'ultima e quelle relative allo svolgimento delle attività sociali (v. anche Trib. Avellino, ord. 4 giugno 2014, in causa r.g. 2598/2013, ined.: non appartiene al tribunale delle imprese la controversia avente ad oggetto la validità di un contratto di compravendita di un immobile promossa da chi aveva aderito alla società cooperativa, venditrice convenuta, al fine di acquistare un alloggio in edilizia convenzionata). Ciò ha indotto Cass., sez. lavoro, ord. 3 luglio 2018, n. 17309, ined., ad affermare che quando la responsabilità del direttore generale di una società per azioni sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro, l'azione, dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta al tribunale delle imprese, ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art. 2396 cod. civ. In tema – anche prospettando, ma superando, possibili dubbi per i rapporti fra la società da un lato e, dall'altro, i componenti del collegio dei probiviri, i rappresentanti comuni degli

2003, seguito da un inventario¹⁰ di valore piuttosto esemplificativo che tassativo (l'«ivi compresi» con il quale la norma prosegue)¹¹. Altresì, gli sono

azionisti di risparmio e degli obbligazionisti, i promotori, gli esperti di cui agli artt. 2343, 2343-bis, 2391-bis, 2437-ter, 2465 e 2501-sexies cod. civ. – mi permetto rinviare a G. NICCOLINI, *Competenza del tribunale delle imprese sulle controversie fra amministratori e società*, in *Foro it.*, 2015, I, col. 3883 e segg., ove richiami cui adde: a) nel senso della competenza del tribunale delle imprese a pronunciarsi sulla lite insorta sul compenso del sindaco, Trib. Milano, sez. spec. impresa, 26 luglio 2017, n. 8341, in *giurisprudenzadelleimprese.it* e b) nel senso che, non configurandosi alcun rapporto di lavoro parasubordinato in capo agli amministratori e ai sindaci della società ed essendo riconducibili alle controversie endosocietarie le questioni concernenti il rapporto tra amministratori, sindaci e la società medesima, prevale, quanto al riparto di competenza, quella del tribunale delle imprese su quella del giudice del lavoro, in ragione del carattere di norma speciale delle controversie societarie rispetto a quelle ordinarie, App. Milano, 3 ottobre 2016, in *pluris-cedam-utetgiuridica.it*.

Si noti che il riferimento ai «rapporti societari» non compariva nel d.l. n. 1 del 2012 (la cui disciplina era stata vivacemente criticata: cfr. G. CASABURI, «*Liberalizzazioni e sezioni specializzate. Commento al d.l. 24 gennaio 2012 n. 1*, in *Dir. ind.*, 2012, pag. 12 e segg. e V. SALAFIA, *La società a responsabilità limitata semplificata e il tribunale delle imprese. Commento al d.l. 24 gennaio 2012 n. 1*, in *Società*, 2012, pag. 151 e segg.; si veda anche M. SANDULLI, *La competenza*, cit. nella nota 2, pagg. 9-12) ed è stato introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 2012.

- 10 Ove si parla, fra l'altro, della «costituzione ... di un rapporto societario»: dal che si è tratto che non vi rientri la domanda di *risoluzione* di un *pactum de ineundae societatis* (Trib. Milano, sez. spec. impresa, ord. 16 maggio 2017, in *giurisprudenzadelleimprese.it*). Diversamente orientato, nel senso che la controversia avente ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo di conferimento in una società che non era poi stata costituita avrebbe dovuto celebrarsi nelle forme del c.d. rito commerciale portato dal d.lgs. n. 5 del 2003, Trib. Viterbo, ord. 30 marzo 2006, in *ilcaso.it*, doc. n. 501. Altresì si veda Trib. Bologna, sez. spec. impresa, ord. 1° febbraio 2016, cit. nella nota 5, pronunciandosi nel senso che non appartiene al tribunale delle imprese la controversia con la quale il creditore impugna in via pauliana il conferimento di un'azienda operato dal suo debitore in (sede di costituzione di) una società a responsabilità limitata.

- 11 P. CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Società*, 2012, pag. 817 e pag. 819; M.A. LUORIO, *Il tribunale delle imprese*, in *judicium.it*, pag. 7; M. SANDULLI, *La competenza*, cit. nella nota 2, pag. 14; G. VISENTINI e A. PALAZZOLO, *Manuale di diritto commerciale*, Dike, Roma, 2017, pag. 844. Così pure, con riferimento all'art. 1, 1° co., lett. a, del d.lgs. n. 5 del 2003, E. DALMOTTO, *sub art. 1*, ne *Il nuovo diritto societario. Commentario* diretto da G. Cottino e altri, Zanichelli, Bologna, 2004, vol. III, pag. 2775.

Diversamente P. COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia d'impresa. Problemi e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2014, pag. 164, il quale propende per il carattere tassativo dell'elencazione dell'art. 3, 2° co., lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003; incerto F. VERDE, *Il tribunale delle imprese*, Cacucci, Bari, 2012, pag. 29, secondo il quale «il primo significato» dell'«elencazione delle sub-materie in materia societaria» indurrebbe ad «escludere dalla detta competenza le sub-materie non elencate».

In giurisprudenza si vedano Trib. Verona, ord. 11 febbraio 2014, nel sito *www.altalex.com*, e Trib. Reggio Emilia, 12 febbraio 2015, n. 180, inedito, che, muovendo dall'asserita natura imperativa di quell'elencazione, hanno negato che la domanda risarcitoria promossa dall'amministratore revocato senza giusta causa rientri nel-

riservate – e lo sono, si noti, in ragione di *distinti dettami, nei quali*, si noti ancora, *il riferimento ai «rapporti societari» non compare* – le controversie relative «al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti» (2° comma, lett. b), quelle relative a qualsiasi tipo di accordo parasociale (2° comma, lett. c), quelle aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano (2° comma, lett. d), ed infine quelle relative ai rapporti di cui agli artt. 2359, 1° co., n. 3, 2497-*septies* e 2545-*septies* cod. civ. (2° comma, lett. e). E non basta: giudizi e procedimenti che presentano ragioni di connessione¹² con quelli testé rammentati sono del pari attribuiti al tribunale delle imprese (3° comma).

Mi sembra, insomma, che, a maggior ragione in un contesto disciplinare che certamente attribuisce al tribunale delle imprese una *vis attrattiva*¹³, si mostri scarsamente coesa e poco organica una lettura che tenda

l'ambito delle cause che riguardano rapporti societari: lettura la cui correttezza è stata riacquisita da Cass., sez. VI, ord. 9 luglio 2015, n. 14369, in *Foro it.*, 2015, I, col. 3876, e in *Società*, 2016, pag. 596, con nota di M. FARINA, *Controversie fra amministratori e società e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa*. Si vedano anche: a) nel senso che rientra nella competenza del tribunale delle imprese la domanda di revoca in via cautelare del trustee che trovi la propria fonte in rapporti societari e che rappresenti un atto negoziale avente ad oggetto partecipazioni sociali o diritti ad esse inerenti (nella fattispecie, il trust era stato istituito nell'interesse dei creditori sociali, nominati beneficiari, al fine di provvedere al pagamento dei debiti della società in liquidazione), Trib. Milano, sez. spec. impresa, 15 luglio 2015, n. 8738, in *ilcaso.it*, doc. n. 13150; b) nel senso che è controversia in materia di rapporti societari (nella specie validamente devoluta, per clausola statutaria ad arbitri) quella in cui si discute del diritto del socio di una società a responsabilità limitata alla restituzione di somme versate alla società, Trib. Roma, sez. spec. impresa, 3 maggio 2017, n. 8702, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

- 12 Sul punto, da ultimo, Cass., sez. VI, ord. 30 luglio 2018, n. 20059, ined. Per un'applicazione si veda, di recente, Trib. Torino, sez. spec. impresa, 3 novembre 2017, n. 5244, in *giurisprudenzadelleimprese.it*: legate da connessione oggettiva propria con quella di accertamento della legittimità della delibera di esclusione del socio moroso di società cooperativa, e perciò di competenza del tribunale delle imprese, le domande di decadenza del socio stesso dal diritto di occupare l'appartamento assegnatogli in godimento e di condanna al rilascio di esso, nonché al pagamento dei canoni non versati e al risarcimento dei danni.
- 13 Fermo il prevalere del giudice fallimentare ex art. 24 l. fallim. per le controversie che traggano origine o fondamento nel fallimento: come quella avente ad oggetto la domanda proposta dal fallimento di una società di capitali nei confronti dei soci per ottenere la restituzione delle somme ad essi rimborsate nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, a fronte di finanziamenti cc.dd. anomali concessi dai soci stessi (Cass., sez. VI, ord. 24 ottobre 2017, n. 25163, in *Foro it.*, 2018, I, col. 233) e come quella che vede il curatore del fallimento di una società di fatto e dei suoi soci agire in revocatoria (ordinaria) per sentir dichiarare l'inefficacia di atti di conferimento di quote (di società straniera) in alcuni trust (Trib. Torre Annunziata, decr. 19 luglio 2018, in *ilcaso.it*, doc. n. 5060, che in motivazione fa peraltro riferimento anche all'ordinanza del S.C. qui in commento, condividendone la decisione). Altrettanto si è giudicato per la domanda (di sequestro conservativo, a cautela di una domanda

ad espellere dal perimetro delle competenze del giudice specializzato la lite sul trasferimento delle partecipazioni sociali quando la contesa sul trasferimento non sia causalmente connotata dall'inerenza – anzi: dal trarre titolo, come dice il S.C. – dal rapporto di società e dal conseguente acquisto della qualità di socio e che concerna le modalità in cui detta qualità si estrinseca¹⁴ (e vale la pena rammentare che nel vigore del d.lgs. 17 gennaio

di) revocatoria di un trasferimento di azioni formulata da un'amministrazione straordinaria dinanzi al tribunale che aveva dichiarato l'insolvenza (Trib. Arezzo, ord. 18 novembre 2015, in *ilcaso.it*, doc. n. 14905). Si veda anche la motivazione di Cass., sez. lav., 3 febbraio 2017, n. 2975, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. e in *Riv. giur. lav.*, 2017, II, pag. 485, con nota di M.A. CARBONE, *La domanda di reintegrazione nei confronti della società fallita: competenza e interesse ad agire*.

Si è altresì affermata la prevalenza del giudice del lavoro rispetto al tribunale delle imprese per la controversia fra la società cooperativa e il socio lavoratore in materia di licenziamenti e conseguente esclusione dalla compagine societaria: in questo senso si vedano Trib. Bologna, sez. spec. impresa, ord. 7 luglio 2014 (in *Foro it.*, 2014, I, col. 2970, con osservazioni di G. RICCI), Cass., sez. VI, ord. 21 novembre 2014, n. 24917 (in *Giur. comm.*, 2015, II, pag. 1250 con nota di A. ROTA, *Socio-lavoratore di cooperativa: quale giudice è competente nelle ipotesi contemplate ex art. 3, 3° comma, d.leg. 168/2003?*; in *Lavoro giur.*, 2015, pag. 243, con nota di L.A. COSATTINI, *Esclusione e concorrente licenziamento del socio di cooperativa: per la Cassazione la competenza spetta al tribunale in funzione di giudice del lavoro*; in *Lavoro e prev. oggi*, 2015, pag. 62, con nota di M.S. MARIANI, *Connessione di cause aventi ad oggetto l'esclusione ed il licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: la competenza torna al giudice del lavoro*; in *Riv. giur. lav.*, 2015, II, pag. 254, con nota di S. LAFORGIA, *Esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: variazioni sul tema*) e più recentemente Cass., sez. VI, ord. 29 luglio 2016, n. 15798, (in *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 78) nonché (nel senso della competenza del tribunale delle imprese sull'accertamento della violazione di una clausola statutaria di società cooperativa da parte del socio-lavoratore, con possibilità di esclusione e licenziamento di quest'ultimo), Trib. Bologna, sez. spec. impresa, 25 settembre 2017, n. 2066 (in *giurisprudenzadelleimprese.it*). V. anche Cass., sez. un., 20 novembre 2017, n. 27436, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Lavoro (rapporto)*, n.

- 14 Condizione che (soggiungo riallacciandomi alla giurisprudenza citata nella nota 3) si fatica a scorgere in quegli acquisti (o sottoscrizioni) di azioni di banche conclusi da mutuatari delle banche emittenti, azioni che venivano concesse a garanzia dei finanziamenti erogati dalle banche stesse, secondo schemi contrattuali (il fenomeno ha registrato una rilevante diffusione, in particolare negli anni 2013-2014, periodo di generalizzato *credit crunch*, presso due banche del nostro Paese) che la cronaca ha battezzato «prestiti baciati» per descrivere il legame fra l'operazione mutuatoria e l'acquisto o la sottoscrizione, da parte del cliente, dei titoli azionari della banca mutuante.

Ciò nonostante, i giudici interpellati sulla legittimità di tali acquisti di azioni, hanno sempre affermato la competenza del tribunale delle imprese: si vedano, in controversie aventi tutte ad oggetto la richiesta di nullità, annullamento o risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni della banca, le inedite ordinanze (tutte richiamate, con riferimenti alle rispettive motivazioni, nella nota redazionale in *Foro it.*, 2018, I, col. 2082) di Trib. Treviso, 24 luglio 2016 e 20 settembre 2016, di Trib. Vicenza, 1° aprile 2016, di Trib. Pordenone, 4 marzo 2016 e 19 agosto 2016. Altresì si vedano Trib. Venezia, sez. spec. impresa, ord. 15 giugno 2016, che si legge nel sito *www.diritto-*

2003, n. 5, istitutivo del c.d. rito commerciale¹⁵, che all'art. 1, 1° co., lett. b, conteneva una norma identica¹⁶ a quella dell'emendato art. 3, 2° co., lett. b,

bancario.it (domanda ex art. 700 cod. proc. civ., svolta al fine di scongiurare l'addebito di interessi negativi e la richiesta di immediato rientro dall'esposizione bancaria, di sospensione dell'efficacia ovvero dell'esecuzione di un contratto di investimento in azioni di una banca acquistate mediante affidamento sul conto corrente) e Trib. Verona, ord. 9 novembre 2016, in *Ricerche giuridiche della Ca' Foscari*, vol. 6, n. 1, giugno 2017, pag. 177, con nota adesiva di C. MANCUSO, *Azione del socio investitore contro la banca. Competenza del tribunale delle imprese o della sezione ordinaria?* (non compete al tribunale delle imprese la controversia promossa dal socio investitore nei confronti di una banca per dolersi, nell'ambito di un'operazione di acquisto di obbligazioni convertibili, la violazione degli obblighi previsti dal testo unico della finanza a carico dell'intermediario erogatore dei servizi di investimento). Si vedano anche: a) Trib. Padova, ord. 15 giugno 2017, in *pluris-cedam-utetgiuridica.it*, che ha affermato la competenza del tribunale delle imprese sulla domanda di accertamento di avvenuto recesso da un contratto preliminare di trasferimento di quote sociali, perché una tale domanda «riguarda un negozio diretto al trasferimento delle partecipazioni sociali di una società di capitali», non essendo «dirimente la circostanza che non abbia un "effetto costitutivo" su rapporti societari»; b) Trib. Massa, ord. 23 gennaio 2015, in *ilcaso.it*, doc. n. 12617, pronunciandosi nel senso della competenza del tribunale delle imprese sulla domanda di risoluzione di un contratto – patto di garanzia e manleva – concluso fra cedente e cessionario di quote di società a responsabilità limitata; conforme, in caso analogo, Trib. Torino, ord. 19 ottobre 2017, in *pluris-cedam-utetgiuridica.it*; c) Trib. Biella, ord. 25 novembre 2005, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Società (procedimenti)*, n. 76 e in *Società*, 2006, pag. 1429, con nota di D. FINARDI, *Cessione di quote sociali ed opposizione alla dichiarazione di fallimento tra rito societario e rito ordinario*, che, ai fini dell'applicabilità dell'allora vigente c.d. rito commerciale, ha assimilato il recesso dalla società alla cessione di quote sociali; d) Trib. Brindisi, ord. 9 maggio 2017, nel sito *www.lavoceassociazioneculturaleasud.it*: competenza del tribunale delle imprese sulla domanda del socio di una società a responsabilità limitata che chiede la restituzione di somme erogate alla società a titolo di finanziamento infruttifero; e) Trib. Ragusa, ord. 22 settembre 2015, ined., cit. da G. VISENTINI e A. PALAZZOLO, *Manuale*, cit. nella nota 11, pag. 845, nota 15: competenza del tribunale delle imprese sulla domanda di liquidazione della quota avanzata dal socio receduto di società cooperativa; f) Trib. Verona, ord. 8 maggio 2015, nel sito *www.giuridica.net* e in *ilcaso.it*, doc. n. 12861: competenza del tribunale delle imprese sulla controversia relativa all'inadempimento di un contratto di cessione di una quota pari all'1% del capitale sociale di una società in accomandita semplice e di una quota pari al 10% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata a fronte dell'accollo da parte dell'acquirente del debito derivante da un contratto di mutuo nei confronti di una banca, per ciò che in siffatta ipotesi la causa prevalente dell'accordo va ravvisata nella parte avente ad oggetto l'alienazione della quota della società a responsabilità limitata, tenuto conto della maggiore entità e del maggior valore economico di essa rispetto a quello della quota della società in accomandita semplice contemporaneamente alienata).

- 15 Più spesso denominato «rito societario»: ma è più appropriato, considerato il suo ambito di applicazione, chiamarlo «rito commerciale». Per una puntuale ricostruzione del percorso che ha portato alla promulgazione del d.lgs. n. 168 del 2003 si veda N. DALFINO, *sub art. 1*, nel commentario su *I procedimenti in materia commerciale* a cura di G. Costantino, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2005, pagg. 104-112.
- 16 La sola, irrilevante, differenza sta nell'impiego, da parte del d.lgs. n. 5 del 2003, della congiunzione «nonché» in luogo dell'«o» utilizzato, con uguale funzione disgiuntiva (si veda, nel testo, il paragrafo 3.3), dal novellato d.lgs. n. 168 del 2003.

del d.lgs. n. 168 del 2003, l'interpretazione è stata nel senso di ricomprendere nella regola ogni controversia anche indirettamente collegata ad una vicenda traslativa di partecipazione sociale¹⁷, come nel caso della lite insorta relativamente all'esercizio di un diritto di prelazione, della disputa avente ad oggetto l'obbligo, assunto dal venditore nel contratto di cessione, di rilevare il cedente dalle fidejussioni prestate in favore della società¹⁸, della lite per l'azione risarcitoria esercitata dall'acquirente per le passività sociali inattesa-mente emerse dopo l'acquisto della partecipazione¹⁹, del giudizio introdotto, in caso di intestazione fiduciaria di quote di società a responsabilità limitata, dal fiduciante nei confronti del fiduciario per far valere gli inadempimenti di quest'ultimo²⁰, della domanda di risarcimento danni per violazione dell'obbligo di non concorrenza assunto a seguito della cessione di quote sociali, se vi è controversia in ordine all'avvenuta cessione od alla sua validità o efficacia, o in ordine al pagamento delle quote cedute²¹).

3.3. Se ne trae conferma dal fatto che – come ho poc'anzi ricordato – la legge al «trasferimento delle partecipazioni sociali» (ove è l'effetto traslativo a guadagnare il campo, non l'atto che detto effetto realizza o si propone di realizzare²²) affianca «ogni altro negozio avente ad oggetto le partici-»

-
- 17 M. SANDULLI, *La competenza*, cit. nella nota 2, pag. 17.
Oltre ai casi dei quali fra breve si dirà, si veda Trib. Biella, 25 novembre 2005, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Società (procedimenti)*, n. 76 e in *Società*, 2006, pag. 1429, con nota di D. FINARDI, *Cessione di quote sociali ed opposizione alla dichiarazione di fallimento tra rito societario e rito ordinario*. Si veda anche più avanti, la nota 26.
- 18 Trib. Milano, ord. 6 settembre 2006, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Società (procedimenti)*, n. 61 e in *Giur. merito*, 2007, pag. 718, con nota di R. GIORDANO, *Sulla necessità della cancellazione della causa dal ruolo nell'ipotesi di mutamento del rito a favore del rito societario*.
- 19 Trib. Milano, 14 aprile 2005, in *judicium.it*.
- 20 Trib. Milano, 8 gennaio 2009, in *Giur. it.*, 2009, pag. 902.
- 21 *A contrariis* Trib. Bologna, ord. 2 febbraio 2005, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Società*, n. 1084 e in *Giur. merito*, 2005, pag. 2148, con nota di C. MANCUSO, *Ambito di applicazione del nuovo processo societario ed ordinanza di mutamento del rito*.
- 22 Dunque se la partecipazione societaria fosse stata oggetto di «trasferimento» per disposizione *mortis causa* (si pensi ad un legato di azioni) o per un patto di famiglia, la controversia cui desse luogo detta circolazione competerebbe al tribunale delle imprese. Altrettanto a dirsi per una domanda di usucapione di una partecipazione societaria.
Nel senso che i «trasferimenti» di cui alla norma «possono avere natura ed origine che nulla hanno a che vedere con il diritto commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui derivino da una disposizione testamentaria» si veda A. GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, pag. 98, nota 39.
Non univoca la giurisprudenza: nel senso che la domanda di (sequestro al servizio di una domanda di) nullità di un testamento che contestatamente aveva disposto di quote di società a responsabilità limitata dev'essere conosciuta dal tribunale delle imprese si è pronunciato Trib. Catania, sez. spec. impresa, ord. 3 luglio 2014, nel sito *altalex.it*. Diversamente Trib. Venezia, sez. spec. impresa, ord. 2 luglio 2015, nel sito *osservatoriodirittoimpresa.it*: appartiene al giudice ordinario la controversia sulla

zioni sociali o i diritti inerenti» (qui l'accento cade sull'oggetto del negozio, che assume rilevanza come tale; la tipologia del negozio rimane affatto neutrale), unendo le due perifrasi con una «o» che ha funzione disgiuntiva, introduce cioè un'alternativa²³, così intendendo (nonostante la presenza, nel secondo sintagma, dell'aggettivo «altro» possa far pensare il contrario) attribuire alla seconda non già una funzione esplicativa o dichiarativa della prima, bensì propriamente conferirle non diseguale dignità²⁴.

Ciò significa che una controversia in tema, ad esempio, di usufrutto di partecipazione sociale che insorga fra il *nudus socius* e l'usufruttuario (come pure la lite fra il socio e il beneficiario di un pegno sulla partecipazione²⁵) rientra, per chiaro disposto, nella competenza del tribunale delle imprese: e ciò benché una tale controversia – al pari di quella avente ad oggetto una divisione di partecipazioni sociali²⁶ o di quella che veda il creditore del socio

titolarità di quote di società a responsabilità limitata (delle quali si chiedeva sequestro giudiziario) oggetto di disposizione testamentaria olografa di impugnata autenticità.

- 23 Si veda, in motivazione, Cass., sez. VI, ord. 21 febbraio 2017, n. 4523, cit. nella nota 3.
- 24 Pur sempre dovendo trattarsi di partecipazioni societarie: notazione che è alla base di Trib. Napoli, sez. spec. impresa, 22 marzo 2016, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, II, pag. 368, con nota adesiva di M. HOUBEN, *Sulla competenza del tribunale delle imprese in materia di titoli obbligazionari*, che ha dichiarato la propria incompetenza in relazione ad una domanda di revoca della donazione di obbligazioni emesse da una società per azioni. Dubbio potrà peraltro sorgere se si trattasse di obbligazioni convertibili.
- 25 M. SANDULLI, *La competenza*, cit. nella nota 2, pag. 17. Ugualmente, con riferimento all'art. 1, 1° co., lett. b, del d.lgs. n. 5 del 2003, ai fini dell'applicazione del c.d. rito commerciale, G. ARIETA e F. DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Cedam, Padova, 2004, pag. 47.
- 26 Così P. CELENTANO, *Le sezioni*, cit. nella nota 11, pag. 821 e M. SANDULLI, *La competenza*, cit. nella nota 2, pag. 17-18, il quale afferma la competenza del tribunale delle imprese perché, «anche se lo “strumento” del trasferimento è estraneo alla tipologia societaria, comunque il bene oggetto del rapporto è un bene societario in funzione della sua appartenenza». Di fronte alla lettera della legge, la soluzione mi sembra da condividere, potendosi poi sottolineare, in dialogo con l'ordinanza dalla quale ho preso spunto, che una controversia di scioglimento della partecipazione caduta o *ab origine* acquisita in comunione, riguarda esclusivamente i soci comunisti, non ha «fondamento endosocietario» e non trae «titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello *status socii* e alle modalità di estrinsecazione di esso». Soggiunge P. CELENTANO, op. loc. ult. citt. che tanto ampia è la categoria delle cause e dei procedimenti «relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti», che, se non fosse che deve in tal caso prevalere la competenza funzionale del giudice tutelare, anche l'istanza dei genitori per essere autorizzati alla vendita di una partecipazione sociale in proprietà del figlio minorenni dovrebbe essere conosciuta dal tribunale delle imprese. Dovrebbe, secondo questo Autore, poi negarsi la competenza del tribunale delle imprese quando si tratti di azione di cui il negozio avente ad oggetto una partecipazione sociale o un diritto ad essa inerente non costituisce né il *petitum* né la *causa petendi* se non indirettamente (come nel caso, proposto ad esempio, del soggetto che abbia acquistato insieme ad altro soggetto una parteci-

spogliatosi della sua partecipazione sociale impugnare ex art. 2901 cod. civ. la cessione posta in essere dal suo debitore²⁷ – non tragga titolo dal rapporto societario, restandogli, al contrario, affatto esterna.

3.4. Non vedo, allora, la ragione per cui non tutti i giudizi che abbiano ad oggetto la circolazione di una partecipazione sociale in una delle società indicate dalla legge²⁸, ma solo quelli concernenti trasferimenti di partici-

pazione sociale e abbia da solo pagato l'intero prezzo, il quale agisca nei confronti del coacquirente per ottenere la sua quota del prezzo): e ciò perché ci si deve sottrarre al rischio di un'eccessiva e incerta espansione della competenza del tribunale delle imprese che si anniderebbe in una diversa soluzione applicativa.

Riferendosi al c.d. rito commerciale introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2003, M. LEOCATA, *Divisione giudiziale di partecipazioni di società di capitali: aspetti sostanziali e processuali*, in *Società*, 2009, pag. 851 e segg., sulle orme di R. MONTANARO, *sub art. 1*, nel *Commentario dei processi societari* diretto da G. Arieta e F. De Santis, Utet, Torino, 2007, vol. I, pag. 33, si era espresso nel senso della sua non applicazione al giudizio di divisione di partecipazioni sociali in comunione, muovendo dall'osservazione che le regole in tema dettate dal codice di rito hanno carattere speciale (tant'è che il giudizio di divisione non necessariamente deve svilupparsi secondo le forme del processo ordinario di cognizione: se non insorgono contestazioni sul diritto di procedere alla divisione, questa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore: art. 785 cod. proc. civ.), sì da prevalere su discipline sopravvenute, introduttive di riti speciali e non espressamente comprensive della materia dello scioglimento della comunione. L'argomento ha perso peso: oggi non vi è più un rito speciale ma un giudice specializzato.

27 In questo senso Trib. Catanzaro, sez. spec. impresa, ord. 28 giugno 2017 («la domanda revocatoria, essendo giustificata nella sua prospettazione dal negozio di cessione di partecipazione societaria ..., è certamente pretesa che ha come fattispecie costitutiva quell'atto, che innegabilmente fu un negozio avente ad oggetto una partecipazione sociale», onde «è pretesa oggetto di una causa che, secondo le espressioni certamente ampie del dettato normativo, si deve considerare "relativa" ad un negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali, in quanto si tratta di pretesa che origina dal suo contenuto e concerne un diritto che tale contenuto ha come fattispecie costitutiva e, dunque, è per questo "relativo" al detto negozio») e Trib. Palermo, sez. spec. impresa, ord. 9 giugno 2017 (implicitamente, rimettendo le parti, in applicazione dell'art. 4, co. 1°-bis, n. 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, ad altro tribunale delle imprese, perché della controversia era parte una società con sede all'estero), entrambe in *ilsocietario.it*.

28 Ci si era interrogati, di fronte al d.l. n. 1 del 2012, che parlava soltanto delle società per azioni, della ragionevolezza e della razionalità (e perciò della coerenza costituzionale) della scelta del legislatore, di escludere dal raggio di azione del tribunale delle imprese le società a responsabilità limitata e le cooperative: scelta che si era denunciata non corretta, fondata com'era sul presupposto che fosse, con la norma processuale in punto di competenza, da favorire la competitività delle imprese di dimensioni (economico-produttive) medio-grandi: si veda M. SANDULLI, *La competenza*, cit. nella nota 2, pag. 11-12.

La discussione si è placata al cospetto delle modifiche sul punto apportate al decreto-legge in sede di conversione. Qualche perplessità può nondimeno residuare nella ricostruzione del principio discrezionale della disciplina vigente, che attribuisce al tribunale delle imprese le controversie (anche) delle società a responsabilità limitata sol perché tali, indipendentemente dal fatto che esse abbiano oggi una forte impronta personalistica (sull'avvicinamento fra la società a responsabilità limitata e le società di persone si veda, *ex novis*, sotto il profilo della disciplina dell'amministrazione, F.

zioni aventi «fondamento endosocietario» (al netto dell'incerta gittata di tale espressione, come ho già accennato ²⁹), dovrebbero essere conosciuti dal tribunale delle imprese.

Il dato normativo si oppone a tale lettura³⁰. Ricostruire la disciplina nel segno della necessità, perché la relativa lite sia riservata al giudice specializzato, di una rilevanza corporativa, di un *humus* societario (anzi: *endosocietario*³¹), della circolazione di una partecipazione sociale, quando tale *ratio* è bensì riscontrabile nei «rapporti societari» ai quali ha tratto la lett. a della disposizione, ma non anche nei trasferimenti delle partecipazioni

VESSIA, *La responsabilità per la gestione nelle società di persone*, Esi, Napoli, 2017) o possano avere dimensioni economiche davvero minimali e struttura corporativa elementare (si pensi alla società a responsabilità limitata semplificata, con capitale minimo ridotto a un euro: art. 2463-bis cod. civ.).

- 29 Può congetturarsi che la Corte abbia inteso (raccolgendo un suggerimento della dottrina: v. la precedente nota 26) riferirsi a quelle liti volte ad ottenere la caducazione degli effetti di un negozio traslativo della partecipazione sociale (domanda di nullità, di annullamento, di simulazione, di risoluzione di un contratto di cessione di partecipazione sociale) o, all'opposto, l'esecuzione di un contratto di cessione di partecipazione sociale, la cui decisione incide sulla composizione della compagine sociale: ciò che non si riscontra nella controversia sul solo corrispettivo della cessione, che di regola non ha (almeno diretti: si veda quanto si osserverà nella nota 31) riflessi sulla società.

Ma – in disparte l'osservazione che controversie del genere poc'anzi detto non hanno *fondamento* (endo)societario, ma semmai *conseguenze* societarie (muta la persona del socio) – si noti che anche in una controversia nella quale la società e il suo assetto organizzativo o corporativo rimangono dietro le quinte, come quella che vede le parti contendere sulle garanzie circa le condizioni economico-patrimoniali della società prestate dal venditore di una partecipazione al suo acquirente, ricorre quell'esigenza di un magistrato specializzato e di una celere risposta giudiziaria che costituiscono le invocate ragioni dell'istituzione del tribunale delle imprese.

- 30 Ed anche – si è detto – lo scopo che il legislatore intendeva perseguire con l'istituzione del tribunale delle imprese, che avrebbe dovuto assicurare una giustizia dai tempi più rapidi, e dunque più efficiente, capace di rendere più competitivo (e più attrattivo per un investitore straniero) l'ordinamento italiano in materia di impresa: i tempi di risoluzione di una (eventuale) controversia avente ad oggetto il prezzo di cessione di una partecipazione sociale in rapporto, ad esempio, alla consistenza patrimoniale della società non mancano di essere considerati sul piano della convenienza di investire in un'impresa collettiva. Così G. ROMANO, *La competenza per territorio e per materia delle sezioni specializzate in materie di impresa: profili problematici*, nella rivista informatica *La magistratura*, n. 1-2 del 2014, pag. 6, nota 18.

- 31 Non riscontrabile – a stretto rigore – nemmeno in quella controversia tra venditore e compratore di una partecipazione sociale che avesse ad oggetto il patto che, in ragione di una consistenza patrimoniale della società rivelatasi minore di quella posta a base della compravendita, impegnasse il cedente non a restituire (o a non richiedere) all'acquirente una porzione del prezzo convenuto, ma a reintegrare direttamente il patrimonio della società (su questo genere di convenzioni, e per una loro qualificazione come patti con prestazioni al terzo o a favore del terzo ad efficacia meramente interna, si veda M. SPERANZIN, *Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 307 e segg.).

sociali di cui alla lett. *b* del precetto³², mi sembra operazione esegetica d'ordine manipolativo, non condivisibile per il suo proporre una non obbligata interpretazione del dettame diversa da una scelta disciplinare esercitata dal legislatore, che il legislatore ben avrebbe potuto operare, ma operato non ha.

32 Bastevole ad attestarlo il fatto che a tali trasferimenti è accomunato ogni diverso negozio che, obiettivamente, abbia ad oggetto vuoi le partecipazioni sociali medesime vuoi i diritti ad esse inerenti.

UMBERTO GATTO

PROCESSO TRIBUTARIO: GRATUITO PATROCINIO
E FATTURA ELETTRONICA, TRA SEMPLIFICAZIONE
ED INCERTA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con l'esplicita abrogazione dell'art. 13 del D.lgs. 546/1992, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, anche per il processo tributario, è normato dalla Parte III del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che detta la disciplina generale del "gratuito patrocinio", valida per le giurisdizioni penale, civile, amministrativa e contabile.

A garanzia delle peculiarità del rito tributario, gli artt. 138 - 141 del D.P.R. 115/2002, dettano opportune disposizioni in materia. Riproducendo, in buona sostanza, il dettato dell'abrogato art. 13 del D.lgs. 546/1992, è stata ribadita l'esclusiva competenza della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, costituita presso ciascuna Commissione Tributaria, a decidere sull'accoglimento delle istanze presentate dai contribuenti, intenzionati a proporre ricorso od appello, avvalendosi di questo istituto.

La liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti, che abbiano esercitato il "gratuito patrocinio", è regolata dalle disposizioni generali; d'altronde, considerato che, a differenza di altre giurisdizioni, nel processo tributario, l'assistenza tecnica, innanzi alle Commissioni Tributarie, è riconosciuta anche a soggetti appositamente abilitati, ex art. 12 D.lgs. 546/1992, l'art. 141 del D.P.R. 115/2002 ha opportunamente previsto l'applicazione alle loro prestazioni della tariffa vigente per i ragionieri.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, introdotte dall'art. 1, commi 209-214 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche i professionisti, che prestino la loro opera, in favore dei contribuenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sono chiamati all'osservanza delle specifiche disposizioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha recentemente diramato apposite istruzioni operative, con la finalità di semplificare ed uniformare, a

livello nazionale, le procedure. In particolare, è stato previsto che le Segreterie delle Commissioni Tributarie provvederanno ad inviare un'unica comunicazione, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzata sia al difensore sia all'ufficio della Direzione dei Servizi del Tesoro, competente per il pagamento.

Il messaggio conterrà l'invito rivolto al difensore di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento, all'invio telematico della fattura elettronica, intendendola al seguente Ufficio:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione dei Servizi del Tesoro – Ufficio IX
Via Casilina n. 3 – 00182 Roma (RM)
Codice Fiscale: 80415740580 – Codice IPA: **1FGB8C**

Il difensore è, dunque, d'ora in poi, sollevato dall'onere di inviare ulteriori documenti; infatti, al suddetto messaggio, inviato dalla Segreteria della Commissione Tributaria, sarà allegato:

1. il provvedimento di ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato, ovvero il relativo estratto di verbale, emanato dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato costituita presso la specifica Commissione Tributaria;
2. il decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore;
3. la sentenza o altro provvedimento depositato per la definizione della controversia nel singolo grado di giudizio.

Senza sostenere alcun costo di spedizione e senza spostarsi dal suo Studio, il professionista, che abbia garantito l'esercizio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 c. 3 Cost., riceverà tutti i documenti utili alla liquidazione delle sue spettanze e saprà che essi sono stati contestualmente trasmessi all'Ufficio pagatore; parimenti, egli potrà comodamente trasmettere telematicamente la sua fattura attraverso il "Sistema di Interscambio" (), istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sul piano normativo, la remunerabilità della prestazione professionale, resa nella fase precontenziosa, rimane, d'altra parte, ancora esposta alle interpretazioni giurisprudenziali. Com'è noto l'art. 17-bis D.lgs. 546/1992 contempla gli istituti del reclamo e della mediazione, da esperire obbligatoriamente prima della proposizione del ricorso, per controversie di valore inferiore a €. 50.000. Alla luce di quanto detto, non possono che condividersi, anche in ambito processual-tributario le motivazioni e le conclusioni, contenute nella Sentenza del 13 dicembre 2016 (R.G. 5554/2016), pronunciata dal Tribunale di Firenze, in un caso di mediazione processual-civilistica obbligatoria, ex art. 5 c. 1-bis D.lgs. 28/2010, prodromica alla domanda di scioglimento della comunione.

Il Presidente della Seconda sezione, richiamando un precedente provvedimento dello stesso Tribunale fiorentino del 13 gennaio 2015, ha rilevato

una «*lacuna che deve essere colmata in via interpretativa*»; in particolare, attraverso un *escursus* giurisprudenziale (Cass. n. 24723/2011 e n. 9529/2013) è pervenuto alla conclusione che «*la mediazione (obbligatoria) è sempre connessa e funzionale alla fase processuale anche se poi questa in concreto non abbia luogo*» e, quindi, da parte dello Stato, è dovuto il compenso per la prestazione resa, anche nell'ipotesi in cui non si pervenga alla fase contenziosa, a seguito della definizione della controversia in fase di mediazione.

Rilevato che la prestazione professionale deve essere necessariamente remunerata, il dubbio sulla responsabilità per danno erariale del Giudice che liquidi un compenso a carico dello Stato, in assenza di una specifica norma, è stato interpretativamente risolto nel senso che è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento nazionale (D.lgs. 116/2005, Corte Cost. 276/2000) e dell'U.E. (Art. 47 Carta di Nizza, Direttiva n. 2002/8/CE cosiddetta "Legal Aid"), «*riversare sui privati (il difensore o la parte abbiente) un onere che dovrebbe essere sostenuto dallo Stato*».

È, dunque auspicabile che il Legislatore nazionale contribuisca, quanto prima, alla semplificazione dell'attività dei professionisti, con un intervento, idoneo a dare certezza a coloro che assolvono alla difesa dei meno abbienti.

Giurisprudenza regionale

CORTE APPELLO ANCONA 8.11.2018 n. 327, Pres. Cetro, Est. Baldi, Neroni (Avv. Rutili, Bartolini) c. Inail (Avv. Bonadies, D'Illo).

Previdenza ed assistenza sociale – Infortuni sul lavoro – Malattia professionale – Prove – Documento Valutazione Rischi – DVR – Valenza probatoria – Limiti.

Il contenuto del Documento di Valutazione rischio (DVR), pur non avendo valenza probatoria decisiva, costituisce un elemento di prova accessoria che, in presenza di dichiarazioni testimoniali in parte contraddittorie, permette, nel caso concreto di attribuire maggior rilievo a quanto riferito dai testi.

Motivi in fatto ed in diritto

Neroni Orlando, già dipendente dal 1977 al 2014 di un'azienda produttrice di strumenti musicali con mansioni di operaio addetto alla carteggiatura e verniciatura, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo sopra indicata che ha respinto la domanda dal medesimo avanzata nei confronti dell'INAIL volta ad ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie sofferte ai polsi, alle braccia e alle spalle. Secondo il Tribunale, da quanto emerso dai documenti prodotti, dalle testimonianze rese e dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del processo, la patologia non avrebbe natura professionale.

Con la proposta impugnazione il Neroni lamenta, con un primo motivo, l'omessa attività istruttoria e, nello specifico, il mancato esperimento di una consulenza tecnica ambientale che avrebbe meglio chiarito la dannosità delle lavorazioni effettuate dal ricorrente, considerando anche i risultati contenuti nella perizia ambientale di parte prodotta. Con il secondo e terzo motivo, strettamente connessi, l'appellante, per un verso, contesta l'erronea interpretazione dei fatti di causa, dal momento che la CTU posta a fondamento della decisione sarebbe del tutto carente in ordine alla valuta-

zione del nesso causale che ha portato allo sviluppo delle malattie, essendo stato dato eccessivo rilievo a quanto previsto nel DVR; per altro verso, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omesso la valutazione delle perizie di parte che, al contrario, fornirebbero elementi idonei a riconoscere la sussistenza del nesso causale. Infine, con il quarto motivo di impugnazione il Neroni evidenzia l'erronea interpretazione di quanto emerso nel corso delle deposizioni testimoniali dalle quali emergerebbero elementi chiarificatori in ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni.

L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo che, eventualmente espletata una nuova CTU medica e disposta una CTU ambientale, la sua domanda come proposta in primo grado venga accolta integralmente.

Nel processo di appello si è costituito l'INAIL contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto alla luce delle esatte valutazioni effettuate dal primo giudice. All'udienza di discussione, ribadite dai procuratori delle parti le conclusioni come in atti, la Corte ha deciso come da sotto ripotato dispositivo del quale è stata data lettura.

Così riassunti i fatti ed il processo, l'appello è infondato e va respinto. Preliminarmente va emendato l'errore materiale riportato nel dispositivo letto in udienza laddove si dà atto che l'appello è avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno mentre deve leggersi ed intendersi Tribunale di Fermo.

Ancora preliminarmente, va respinta la richiesta di espletamento di nuova consulenza, non essendo indispensabile alla definizione del giudizio.

Nel merito, i quattro motivi di impugnazione, poiché strettamente connessi in quanto tutti attinenti alla valutazione delle prove e dei fatti da parte del primo giudice, vanno analizzati congiuntamente.

A giudizio di questa Corte nessun critica può essere mossa all'operato del primo giudice che, in considerazione dei documenti prodotti, delle testimonianze rese e della relazione di CTU medica redatta dalla dott.ssa Dionisi, specialista in medicina legale, ha rigettato la domanda attorea.

In primo luogo occorre partire dalla considerazione, già svolta dal CTU nominato in primo grado, che le tre patologie in questione, come risulta dalle tabelle delle malattie professionali, costituiscono "malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore", ragion per cui è onere dell'assicurato fornire la prova che la specifica lavorazione svolta durante la propria prestazione lavorativa comporta: movimenti ripetuti e prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo; movimenti ripetuti e prolungati a carico della spalla con mantenimento di posture incongrue; movimenti ripetuti e prolungati dell'avanbraccio o azioni di presa della mano con uso di forza.

Differentemente da quanto ritenuto dall'appellante, il primo giudice ha analizzato tutto il materiale probatorio a disposizione e, sinteticamente, ha evidenziato come lo stesso non permetta di riconoscere un nesso eziologico fra le malattie e l'attività lavorativa.

Né può denunciarsi, come fatto dal Neroni, un omesso approfondimento istruttorio per non aver disposto una consulenza tecnica ambientale, dal

momento che, come chiarito dal Tribunale, la consulenza tecnica non può superare le carenze di allegazione degli atti di parte. Inoltre, è un dato pacifico fra le parti che l'azienda presso la quale ha prestato l'attività lavorativa il Neroni ha cessato ogni la produzione, avendo chiuso i battenti ormai da tempo, onde l'estrema difficoltà di espletare una consulenza ambientale senza un'analisi degli strumenti necessari alla lavorazione, con conseguente opinabilità dei relativi risultati.

Ugualmente non ha decisivo rilievo la consulenza ambientale di parte, prodotta dal ricorrente, la quale si fonda su ipotetiche situazioni lavorative che non hanno trovato preciso riscontro nell'attività istruttoria, posto che i testi escussi, pur avendo concordemente confermato che le prestazioni lavorative svolte dal Neroni consistevano nella carteggiatura e verniciatura degli strumenti musicali e nell'utilizzo con entrambi gli arti superiori di strumenti vibranti (cfr. dichiarazioni di Girolami, Ravaglini e Maroni), non sono stati concordi sui carichi e sulle posture adottate dall'assicurato durante la lavorazione. Infatti, soltanto uno dei testi ha confermato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente avveniva con movimenti ripetitivi e in posizioni differenti, chino e appoggiato a terra oppure ritto, curvo sulla schiena e con il busto in torsione (cfr. dichiarazioni di conferma dei capitoli di prova da parte del teste Ravaglini); un altro teste, invece, ha escluso tale ripetitività o posture incongrue, richiamando, sul punto, il contenuto del DVR, documento di valutazione rischio (cfr. dichiarazioni del teste Maroni). Detto documento, pur non avendo valenza probatoria decisiva, costituisce, come hanno ricordato anche le parti in causa, un elemento di prova accessorio che, in presenza di dichiarazioni testimoniali in parte contraddittorie, permette, come ha esattamente indicato già il primo giudice, nel caso concreto di attribuire maggior rilievo a quanto riferito dal teste Maroni che, appunto, ha escluso per l'attività espletata dal Neroni un livello di rischio, anche soltanto medio, sia per la movimentazione manuale dei carichi sia per il sovraccarico biomeccanico.

A ciò va aggiunto che il CTU medico, dott.ssa Dionisi, medico legale, ha concluso la propria valutazione delle malattie sofferte dal Neroni evidenziando come "nella fattispecie non sia individuabile un nesso causale/concausale tra la patologia denunciata e attività lavorativa svolta dall'assicurato", aggiungendo, nei chiarimenti conseguenti alle osservazioni mosse dal consulente di parte ricorrente, che "alla obiettività strumentale, rilevante un deficit della sola componente sensitiva alle mani (v. EMG AASS del 24/3/15), tendinosi delle cuffia dei rotatori bilateralmente e tendinopatia degli estensori al gomito con grossolane calcificazioni (v. ECT di spalla e gomiti dell'ottobre 2015), corrisponde obiettivamente una conservata articularità di spalle, gomiti e polsi. Tale rilievo è attribuibile a quadro degenerativo, del tutto fisiologico rispetto all'età del paziente". Dette valutazioni vengono fatte proprie dalla Corte in quanto frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo e, comunque, adeguatamente chiarite in seguito alle osservazioni formulate dal consulente di parte ricorrente.

L'appello, pertanto, è infondato e la sentenza di primo grado va confermata.

CORTE APPELLO ANCONA 30.10.2018 n.331, Pres. Est. Cetro, Salvatori (Avv. Tosi) c. Inail (Avv. Corsalini).

Previdenza ed assistenza sociale – Infortuni sul lavoro – Malattia professionale – Esposizione al rischio e collegamento con mansioni svolte – Necessità – Onere della prova

Per il riconoscimento di una malattia professionale il lavoratore deve fornire la prova dell'esposizione al rischio ed il collegamento tra le mansioni svolte e le patologie denunciate, non essendo sufficiente enunciare allegazioni generiche non supportate da fonti di prova.

Antefatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 10 ottobre 2016, l'assicurato Salvatori Gianluca conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. per conseguire il riconoscimento della eziopatogenesi professionale dell'ernia discale lombare, denunciata come malattia professionale in relazione al lavoro di magazziniere svolto dal 21 luglio 2003 al 5 maggio 2016 alle dipendenze della società Magazzini Gabrielli S.p.A. e, quindi, per conseguire la condanna dell'I.N.A.I.L. alla costituzione della rendita da malattia professionale nel gradiente invalidante del 34 o 35 %.

1.1. Il ricorrente esponeva di aver, nell'arco cronologico di poco più di un decennio, nella sede dell'ipermercato OASI in Campiglione di Fermo, svolto mansioni di addetto al carico ed allo scarico delle merci, oltremisura pesanti, spesso superiori al quintale, sia singole che in imballaggio, sicché a partire dal 2007 aveva sofferto di ernie discali, cervicali e lombari multiple fino alla discomalacia degenerativa diffusa del rachide cervicale e lombare; in definitiva lamentava la continuativa movimentazione manuale di carichi pesanti nonché l'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse alla colonna vertebrale nella movimentazione di grossi imballaggi (frigoriferi, lavatrici, cucine e televisori) sollevati per lo più manualmente ed, a volte, anche mediante muletti o carrelli meccanici.

1.2. Il ricorrente, dichiarando di aver subito interventi chirurgici per ernie discali nel "2006" e nel 2015, presentava all'I.N.A.I.L. la domanda amministrativa di denuncia di malattia professionale in data 11 giugno 2015; (esponeva altresì di essere stato colpito, il 5 maggio 2016, da licenziamento per superamento del periodo di comporto).

2. Nella memoria di costituzione in giudizio l'I.N.A.I.L. eccepeva la prescrizione triennale di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 essendo decorsi diversi anni dalla diagnosi e dal trattamento chirurgico delle patologie erniarie, denunciate come malattie professionali soltanto l'11 giugno 2015; in via graduata, l'Istituto obiettava l'antioriorità delle patologie erniarie rispetto all'inizio delle mansioni di magazziniere, eccependo altresì la decadenza del ricorrente dalla prova sulle mansioni a rischio, non formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; l'I.N.A.I.L. concludeva per il rigetto

della domanda stante il difetto del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate come malattie professionali e, in ogni caso, per mancato assolvimento dell'onere della prova dell'esposizione a rischio in ambiente di lavoro non avendo il ricorrente formulato alcuna prova nel ricorso introduttivo.

3. Con la sentenza n. 37/2018 del 13 febbraio 2018, il Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del lavoro, ha ritenuto in primo luogo fondata l'eccezione di prescrizione della domanda di malattia professionale e, comunque, ha rigettato il ricorso; spese di lite secondo soccombenza del ricorrente, gravato anche degli oneri della C.T.U. medico-legale.

3.1. Il Tribunale, nonostante la affermata prescrizione, ha – ciò non ostante - ritenuto il ricorso infondato anche nel merito, non avendo il ricorrente provato l'esposizione al rischio ed il collegamento tra le mansioni svolte e le patologie denunciate, essendosi il ricorrente limitato ad enunciare allegazioni generiche non supportate da fonti di prova (ovvero formulando richieste di prova tardive) in gran parte sconfessate all'udienza del 23 marzo 2014 (recte, 23 marzo 2017), allorquando il difensore dell'interessato dava atto, in realtà, del mancato svolgimento delle mansioni di magazziniere per il periodo dal 2008 al 2014, vale a dire fino al semestre antecedente la presentazione della domanda amministrativa.

3.2. Segnatamente, il Tribunale, a sostegno della statuizione di rigetto, non ha ravvisato una sufficiente dimostrazione della esposizione al rischio in ambiente di lavoro e, pertanto, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni della relazione di C.T.U. medico- legale, che, pur in assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni rese dall'assicurato in sede di anamnesi lavorativa, aveva affermato la potenzialità astrattamente lesiva delle mansioni lavorative, nonostante la documentata preesistenza.

Ragioni, di fatto e di diritto, della decisione

4. L'appello parziale proposto avverso la statuizione di rigetto del ricorso limitatamente alla denunciata malattia professionale ernia discale lombare, dal soccombente Salvatore Gianluca, articolato essenzialmente in tre motivi di gravame, è inteso a conseguire, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della eziopatogenesi professionale della denunciata malattia (l'ernia discale lombare) con menomazioni permanenti nel gradiente del 6% e, dunque, la condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennizzo in capitale; vinte le spese.

4.1. Con il primo motivo di gravame, nel denunciare violazione o falsa applicazione dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, si obietta che non è maturata la prescrizione triennale (affermata dal Tribunale in accoglimento della tempestiva eccezione sollevata dall'I.N.A.I.L.) avendo il Tribunale dato valore ad un intervento chirurgico – segnalato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado come avvenuto nel febbraio 2006 per mero "*lapsus calami*" (in realtà il riferimento riguardava l'intervento avvenuto nel febbraio 2016); per di più l'intervento chirurgico del 2008 riguardava l'ernia

discale cervicale, per la quale l'assicurato non aveva presentato domanda di rendita all'I.N.A.I.L..

4.2. Il secondo motivo di gravame, a censura della statuizione di rigetto nel merito della domanda, segnala che la malattia professionale denunciata (l'ernia discale lombare) è tabellata in relazione all'attività svolta di magazziniere e che, comunque, le mansioni effettivamente svolte si desumono dalla dichiarazione della società datrice di lavoro, raccolta nell'allegato n. 10 nel fascicolo di parte I.N.A.I.L.; in particolare la parte appellante deduce che "... risulta pacifico come il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della Magazzini Gabrielli S.p.A., ininterrottamente, per molte ore al giorno, dal 2003 al 2016 – quindi per 13 anni, giocoforza (in ogni caso non sussiste prova contraria) il lavoratore non può che aver subito la patologia – ernie discali lombari, a causa del lavoro svolto..." (pagina 16).

4.3. Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante, nel denunciare il vizio di motivazione contraddittoria ed erronea valutazione dell'elaborato peritale, obietta che la relazione del C.T.U. medico-legale, d.ssa Dionisi, essendo basata sulla anamnesi del lavoratore e sul sufficiente riscontro obiettivo dato dalla dichiarazione della datrice di lavoro acquisita dall'I.N.A.I.L. era sufficiente prova della correlazione concausale tra esposizione al rischio in ambiente di lavoro e malattia professionale denunciata.

5. In via pregiudiziale, va rilevato anche d'ufficio (il che rende sostanzialmente superflua l'eccezione formale di giudicato interno, sollevata sul punto dall'I.N.A.I.L. nella memoria di costituzione in giudizio d'appello) come l'appello non riguardi la statuizione di rigetto del ricorso per la malattia professionale di "ernia discale cervicale" essendo stata sul punto prestata specifica acquiescenza (pagina 10 dell'atto di appello, periodo penultimo), sicché su questo capo della statuizione (rigetto della domanda di malattia professionale relativa alla "ernia discale cervicale" è oramai calato il giudicato interno.

6. L'appello parziale, deciso allo stato degli atti, è risultato infondato e la sentenza impugnata va confermata ancorché debba essere emendata nella motivazione non essendosi verificata la prescrizione triennale.

6.1. Sul punto è sufficiente rilevare come in relazione al primo certificato di malattia professionale, datato 18 giugno 2015 del dottor Domenico Cognigni, pertinente alla malattia (l'ernia discale lombare) denunciata subito dopo come professionale, non sia maturata la prescrizione triennale stabilita dal primo comma dell'art. 112 del D.P.R. n.1124/1965.

7. Non può aver seguito il secondo motivo di gravame considerato che le mere allegazioni delle mansioni di magazziniere in relazione alla denunciata ernia discale lombare - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in appello e nella relazione di C.T.U. medico-legale esperita nel giudizio di primo grado - non integrano gli estremi della malattia tabellata, in carenza di rigorosa dimostrazione delle mansioni effettive, dei ritmi di lavoro, delle concrete modalità esecutive e della consistenza della denunciata movi-

mentazione manuale di carichi pesanti sicché sul punto, non giova alla parte appellante, la mancata deduzione (nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) di prova per testimoni sulle circostanze concrete delle modalità esecutive delle mansioni e, dunque, sulla effettiva consistenza dell'esposizione a rischio in ambiente di lavoro.

7.1. Per di più non è stata censurata nell'atto di appello l'argomentazione, ulteriore, utilizzata dal Tribunale per considerare insufficiente l'esposizione a rischio in ambiente di lavoro, desunta sia dalla preesistenza della patologia erniaria lombare sia dal mancato svolgimento delle mansioni di magazziniere per il periodo dal 2008 al 2014 (circostanza riferita dallo stesso procuratore dell'interessato all'udienza del 23 marzo 2017, allorquando si dava atto che il Salvatori dal 2008 al 2014 era stato spostato al reparto dei "*freschi quindi non soggetto ad un lavoro gravoso*").

7.2. Se a ciò si aggiunge che l'assicurato aveva subito un risalente intervento chirurgico di "*laminectomia lombare*" per il trattamento di ernie discali lombari nell'anno 2000, tre anni prima delle mansioni di magazziniere (come documentato nella cartella clinica acclusa al primo certificato di malattia professionale - DOC. 6, fascicolo di parte convenuta nel giudizio di primo grado - foglio di dimissione del 18 giugno 2015 degli ospedali riuniti di Ancona - richiamato nella relazione di C.T.U. alla pagina 2- con diagnosi di ernia discale L4-L5 in esiti di pregresso intervento del 2000); se si considera la connotazione multifattoriale della patologia lombare correlata anche a fenomeni degenerativi collegati all'avanzamento dell'età, si deve condividere l'affermazione del primo Giudice della obiettiva carenza della prova del nesso causale; il che assorbe anche l'ultimo motivo di gravame avendo il C.T.U. medico-legale operato una valutazione di possibile incidenza delle mansioni alla stregua di affermazioni (allegazioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed anamnesi lavorativa) su circostanze di fatto contestate dall'I.N.A.I.L. nella memoria di costituzione in giudizio e rimaste non dimostrate.

7.3. Peraltro lo stesso C.T.U. medico-legale (pagina 15 della relazione) fa riferimento - in ordine al caso in esame - a malattia sicuramente concausata da fattori degenerativi legati alla struttura, età ed altro del ricorrente, precisando che le spondilodiscoartropatie vengono usualmente annoverate tra le "*workrelated diseases*" ovvero tra quelle patologie cronicodegenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere talvolta il ruolo di concausa diretta ed efficiente.

7.4. Nel caso in esame, tuttavia, la dimostrazione della incidenza concausale non può essere presunta trattandosi - giova ripetere - di malattia professionale non tabellata.

8. La piena soccombenza della parte appellante ne determina la condanna alla rifusione delle spese del grado, in dispositivo liquidate.

CORTE APPELLO ANCONA 26.10.2018 n.294, Pres. Cetro, Est. Baldi, Cardinali (Avv. Bamonti) c. Inail (Avv., Bonadies, Ciccola).

Previdenza ed assistenza sociale – Infortuni sul lavoro – Postumi invalidanti – Criteri di calcolo.

In materia di postumi invalidanti da infortunio sul lavoro, nel caso di danni composti, ossia comprensivi di più menomazioni, ai fini della costituzione della rendita l'incidenza della menomazione deve essere valutata complessivamente, in riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata, senza operare la somma delle percentuali relative alle singole menomazioni, in conformità ai criteri applicativi di cui al d.m. 12 luglio 2000.

Motivi in fatto ed in diritto

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza sopra indicata, in aderenza alle conclusioni formulate dal CTU nominato in corso di causa, ha rigettato la domanda proposta da Cardinali Francesco nei confronti dell'INAIL volta ad ottenere il riconoscimento di un maggiore gradiente di inabilità rispetto a quello del 3% riconosciuto in sede amministrativa e la liquidazione del relativo indennizzo in relazione ai postumi dell'infortunio sul lavoro subito in data 11.05.2015. Secondo il primo giudice, infatti, dagli accertamenti e valutazioni operate dal CTU è emerso che l'inabilità conseguente all'infortunio è pari al 5%, ossia in misura inferiore al minimo indennizzabile previsto dall'art.13 del decreto legislativo n.38 del 2000, in base al quale opera la franchigia per l'inabilità permanente inferiore al 6%, per cui nulla è dovuto al Cardinali.

Con la proposta impugnazione l'appellante, con un unico articolato motivo, lamenta l'erronea applicazione di legge da parte del Tribunale che, facendo proprie le conclusioni del CTU, non avrebbe considerato che il criterio riduzionistico previsto dalla c.d. "formula Gabrielli" si applicherebbe unicamente nel caso di pluralità di infortuni policroni sul lavoro e non alle ipotesi, quale quella in esame, in cui vi sia un unico infortunio incidente sul medesimo organo per il quale occorrerebbe effettuare la somma delle singole voci tabellate, eventualmente anche maggiorate nel conteggio finale, come si ricaverebbe dalle disposizioni contenute nella normativa speciale.

Il Cardinali ha, pertanto, concluso chiedendo che, in accoglimento dell'impugnazione e a modifica della sentenza impugnata, eventualmente rinnovando la consulenza tecnica d'ufficio, venga riconosciuta un'inabilità permanente in misura quantomeno pari al 6%, con ogni conseguenza di legge. Nel processo di appello si è costituito l'INAIL contestando l'impugnazione avversaria dal momento che sia il CTU che, poi, il Tribunale avrebbero esattamente quantificato la menomazione subita dal Cardinali in seguito all'infortunio.

L'ente assicurativo ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza di discussione, ribadite dai procuratori delle parti le conclusioni

come in atti, la Corte ha deciso come da sotto riportato dispositivo, del quale è stata data lettura.

Così riassunti i fatti ed il processo, l'appello è infondato e, pertanto, va respinto.

In primo luogo va respinta l'istanza di rinnovazione della CTU già espletata in primo grado, dal momento che il richiesto mezzo istruttorio non riveste i requisiti dell'indispensabilità per la decisione di cui all'art.437, comma 2, c.p.c. proprio alla luce della consulenza disposta dal Tribunale. Inoltre, l'appellante nemmeno ha sollevato specifici rilievi di carattere tecnico avverso detta consulenza, lamentando unicamente il criterio di calcolo del gradiente di inabilità derivante dalle menomazioni riscontrate a carico dell'unico organo interessato dall'infortunio (polso sinistro).

Per ciò che riguarda la specifica lamentela, questa Corte condivide il ragionamento del primo giudice che, aderendo alle conclusioni del CTU nominato, dott. Giovanni Scuderi, specialista in medicina legale, ha fissato al 5% la percentuale di inabilità derivante dall'infortunio. Il Collegio, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale, a sua volta, fa proprie le conclusioni dell'ausiliario nominato, in quanto frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo e, comunque, adeguatamente chiarite in seguito alle osservazioni formulate dalle parti.

Non ha, del resto, alcun fondamento quanto lamentato dall'appellante con l'impugnazione circa l'erronea applicazione della formula Gabrielli da parte del CTU per la valutazione complessiva del danno conseguente all'infortunio. Già il medesimo CTU nella risposta alle osservazioni mosse alla consulenza, poi, il giudicante di primo grado hanno adeguatamente illustrato le ragioni per le quali al caso concreto va applicata la indicata formula riduzionistica.

In ogni caso, proprio dall'attenta lettura della normativa speciale richiamata dal Cardinali, ossia il D.M. 12.07.2000, contenente l'approvazione della "tabella delle menomazioni", della "tabella indennizzo danno biologico" e della "tabella dei coefficienti", con i relativi criteri applicativi, si ricava nel primo allegato, relativo al danno biologico permanente, alla tabella delle menomazioni e ai criteri applicativi, (non l'allegato n.1 erroneamente richiamato dall'appellante, che si riferisce a danni uditivi, insussistenti nella fattispecie in esame) che "nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni." (così testualmente la disposizione). Anche la Suprema Corte ha chiarito, recentemente, che "*in materia di postumi invalidanti da infortunio sul lavoro, nel caso di danni composti, ossia comprensivi di più menomazioni, ai fini della costituzione della rendita l'incidenza della menomazione deve essere valutata complessivamente, in riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata, senza operare la somma delle percentuali relative alle singole menomazioni, in conformità ai criteri applicativi di cui al d.m. 12 luglio 2000*" (così Cass. civ., Sez. L, Sentenza

n.11509 del 03/06/2016). Il Cardinali, come dedotto dal medesimo, in seguito all'infortunio ha subito danni composti al polso che, quindi, esattamente il CTU prima ed il Tribunale poi hanno valutato complessivamente nel rispetto della disposizione prima richiamata.

L'appello va, pertanto, respinto e la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno integralmente confermata.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA 28.9.2018 n. 1989, Pres. Castagnoli, Est. Formiconi, Tomassini (Avv. D.Carbone) c. Messia (Avv.Cionini, Tortorella, Ascoli).

Procedimento civile – Esecuzione in genere – Opposizione all'esecuzione – Atto introduttivo.

Famiglia – Separazione personale dei coniugi – Assegno di mantenimento in favore del coniuge – Adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento – Esclusione.

A norma dell'art.616 cpc l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art.615, comma 2, cpc, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena, e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene quel giudice e poi notificato nel termine, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza.

E' escluso l'adeguamento dell' assegno di mantenimento del coniuge in carenza di una espressa previsione nel provvedimento di separazione, tenuto anche conto della circostanza che il principio di rivalutazione automatica in materia di separazione personale dei coniugi è stato espressamente previsto dal legislatore soltanto con riferimento all'assegno di mantenimento per la prole e non per quello in favore del coniuge.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Tomasini Enrico Primo, con citazione notificata il 7 dicembre 2012, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in data 25-26 giugno 2012, con cui era stata respinta l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi da lui promossa nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi, instaurato nei suoi confronti dalla

consorte separata Messia Maria Grazia in forza di alcune ordinanze determinative dell'assegno di mantenimento riconosciuto a favore di quest'ultima. Rilevava il giudicante che il giudizio così instaurato doveva essere trattato secondo le regole del processo ordinario di cognizione con la conseguenza che esso poteva ritenersi correttamente e tempestivamente promosso soltanto nel caso in cui la notifica dell'atto di citazione intervenisse entro il termine perentorio fissato: poiché nella fattispecie il procedimento risultava introdotto con ricorso anziché con citazione, per la sua rituale instaurazione occorreva aver riguardo alla notifica dell'atto piuttosto che al suo deposito, notifica avvenuta oltre il limite temporale stabilito dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito.

L'appellante, con il proposto gravame, deduce, anzitutto, violazione dell'articolo 616 c.p.c. il quale espressamente prevede che l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione debba avvenire secondo le forme proprie del rito previsto per il procedimento che ha dato luogo ai titoli esecutivi, quindi, con citazione se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario oppure con ricorso notificato nel termine concesso dall'adita autorità giudiziaria allorché la materia sia ricompresa fra quelle soggette a un rito che prevede l'introduzione della causa con ricorso, da cui deriverebbe la correttezza dell'introduzione del presente giudizio mediante ricorso "proprio alla luce del fatto che il giudizio di cognizione di riferimento per determinare la forma dell'atto introduttivo del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione (che qui ci occupa) è quello della separazione coniugale" con la conseguenza che la causa sarebbe stata del tutto ritualmente introdotta; nel merito della proposta opposizione si denuncia carenza di titolo esecutivo sotto il profilo della quantificazione dell'importo azionato e dell'indicazione degli eventuali criteri di calcolo nonché inesistenza della pretesa creditoria azionata ovvero sua prescrizione e, in subordine, erroneità dei conteggi.

Messia Maria Grazia, nel costituirsi, contestava il fondamento della impugnazione di cui invocava l'integrale rigetto, nel riportarsi, in sostanza, alle argomentazioni svolte dal primo giudice e nei propri scritti difensivi della pregressa fase processuale.

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe indicato, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorsi i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 190 c.p.c., la causa passava in decisione.

Ad avviso dell'attuale appellante sarebbe erronea la statuizione di sostanziale inammissibilità della propria opposizione, pronunciata dal giudice di prime cure, per essere stata instaurata la relativa fase di merito con ricorso (anziché con atto di citazione) notificato oltre il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento che aveva definito la fase sommaria.

Il motivo è fondato.

Invero è indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte in materia di opposizioni esecutive, secondo il quale *a norma dell'art. 616 c.p.c.*

- nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, e sul

punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009 n. 69 - l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene quel giudice e poi notificato nel termine, qualora la materia rientri fra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza (cfr in termini Cass. n. 1201/2012).

In definitiva, se tale causa a cognizione piena è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (cfr. Cass. n. 1152/2011 la quale ha precisato che l'eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione); il principio viene affermato sia con riguardo all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. sia con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.: cfr. Cass. n. 19264/2012; Cass. n. 27527/2014; Cass. n. 12055/2014).

Nessun rilievo può assumere neanche l'eventuale speciale disciplina del procedimento esecutivo nell'ambito del quale l'opposizione stessa sia stata avanzata: ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva, infatti, esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione e non certo la tipologia del procedimento esecutivo nell'ambito del quale è proposta l'opposizione.

Nel caso in esame il titolo esecutivo azionato nei confronti del Tomasini rientra (essendo direttamente ricollegabile a tale procedimento) nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi, attuali parti in causa, vale a dire attiene ad un procedimento per il quale risulta specificamente previsto il rito camerale che si introduce mediante ricorso (così come il processo del lavoro e quello locatizio): del resto le ragioni poste a fondamento della proposta opposizione riguardano la carenza di titolo esecutivo in ordine al preteso credito con particolare riferimento all'adeguamento dell'assegno di mantenimento, alla prescrizione del medesimo diritto e, in via subordinata, all'erroneità dei relativi conteggi.

Conseguentemente deve ritenersi, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prima istanza, che la causa de qua è stata tempestivamente introdotta con ricorso ai sensi del disposto dell'articolo 616 c.p.c. (depositato in data 9 aprile 2010 a fronte del termine di 30 giorni fissato nell'ordinanza del G.E. comunicata il 12 marzo 2010).

Venendo, dunque, all'esame del merito della controversia, si sostiene che nessun titolo esecutivo azionato dall'attuale appellante conterrebbe gli ele-

menti da cui desumere la quantificazione dell'importo, con particolare riferimento alle somme asseritamente dovute a titolo di rivalutazione dell'assegno di mantenimento; si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell'articolo 5, comma settimo, della legge n. 898/1970 il giudice adito non ha alcun obbligo di prevedere un criterio di adeguamento dell'anzidetto contributo e si sottolinea che, nel caso in esame, il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza in data 9-11 febbraio 2009, aveva respinto la richiesta di modifica dell'assegno non riconoscendo alcun tipo di adeguamento, mentre nessuna delle altre ordinanze con le quali veniva successivamente modificato il contributo faceva espressa menzione del diritto alla rivalutazione, a ciò aggiungasi che nella sentenza che ha definito il giudizio di separazione dei coniugi ponendo a carico del marito l'obbligo di mantenimento nella misura di € 3000,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, lo ha stabilito con decorrenza a far data dall'1 gennaio 2009 (data di collocamento in pensione della Messia), per cui la rivalutazione automatica avrebbe potuto, quindi, eventualmente applicarsi dall'1 gennaio 2010, mentre l'azione esecutiva presso terzi posta in essere dalla Messia riguardava il periodo anteriore per pretesi adeguamenti mai espressamente riconosciuti, allorché entrambe le parti svolgevano l'attività professionale in ambito universitario con analogo trattamento retributivo; comunque avrebbe dovuto escludersi l'operatività dell'adeguamento degli assegni di mantenimento in carenza di una espressa previsione in tal senso, tenuto anche conto della circostanza che il principio di rivalutazione automatica in materia di separazione personale dei coniugi è stato espressamente previsto dal legislatore soltanto con riferimento all'assegno di mantenimento per la prole e non per quello in favore del coniuge; si eccepisce, altresì, la prescrizione (quinquennale di cui all'articolo 2498 n. 2 c.c.) del credito in argomento, il cui decorso sarebbe stato interrotto con la formale messa in mora del 27 marzo 2008 di cui, tuttavia, non vi era alcun riscontro in atti, per cui controparte avrebbe, semmai, diritto alla rivalutazione dal mese di maggio 2004 essendo il primo atto interruttivo costituito dalla notificazione del precetto avvenuta in data 30 aprile 2009; da ultimo si assume l'erroneità dei conteggi effettuati da controparte e posti a base dell'intrapresa esecuzione mobiliare denunciando la non correttezza del criterio adottato, ponendo come base di calcolo della somma di € 2.065,81 rivalutata per il periodo 25 ottobre 1999-25 marzo 2003, "per un preteso credito decorrente, per espressa richiesta avversaria, dal 25.3.2003 e quindi prescritto per il periodo precedente".

Al fine di pervenire ad una corretta decisione della controversia in esame va rilevato, anzitutto, che la promossa azione esecutiva è fondata su plurime ordinanze di concessione e di modifica dell'assegno di mantenimento pronunciate durante l'iter giudiziale di separazione personale tra le parti, in forza delle quali si agisce onde ottenere l'adeguamento delle somme così riconosciute sulla base degli indici Istat.

Ai sensi dell'articolo 5, comma settimo, della legge n. 898/1970 in tema di divorzio "la sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con

motivata decisione”: nel caso in esame nessuna delle ordinanze del Tribunale di Ascoli Piceno ha menzionato espressamente il riconoscimento della rivalutazione, mentre la sentenza emessa dal medesimo Tribunale che ha definito il giudizio di separazione tra i coniugi ha posto a carico del ricorrente l’obbligo di mantenimento della consorte stabilendo l’importo di € 3.000,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a far data dall’1 gennaio 2009, vale a dire dalla data di pensionamento della Messia, precisando espressamente che “la decorrenza dell’assegno per il pregresso periodo non può essere riconosciuta poiché la situazione di divario tra le disponibilità economiche degli interessati era diversa da quella attuale e la Messia ha potuto godere della totale disponibilità della casa coniugale...” (statuizione che ha trovato conferma in sede di sentenza di appello laddove viene espressamente indicato che “... deve ritenersi giustificata la decorrenza... fissata dal Tribunale, dal momento che tuttora permane per la Messia l’uso della casa coniugale, per cui il Tribunale è pervenuto ad un giudizio complessivo valutando uso della casa coniugale e entità dell’assegno e fissando una decorrenza dello stesso che non può retroagire all’inizio del procedimento di separazione anche perché, come è pacifico, una diminuzione reddituale della Messia risulta intervenuta solo a far tempo dall’1.1.09”).

Conseguentemente, accertata la carenza di valido titolo esecutivo, va dichiarata, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., l’inesistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata per cui è causa da parte di Messia Maria Grazia nei confronti di Tomasini Enrico Primo.

In definitiva la sentenza impugnata va riformata per quanto di ragione, non senza ricordare che, nell’ambito della decisione, il giudice non è tenuto a considerare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nel loro esame e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Deve essere disattesa, infine, l’eccezione formulata da parte appellata in sede di comparsa conclusionale, circa il venir meno dell’interesse dell’istante alla coltivazione del gravame, che si tradurrebbe, in sostanza, nell’accettazione della decisione, vale a dire nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione, la quale può avvenire in forma espressa o tacita, potendo, tuttavia, in quest’ultimo caso, ritenersi sussistente solo qualora l’interessato abbia posto in essere atti dai quali emerga, in maniera precisa ed univoca, che gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di proseguire nell’impugnazione: a tal fine non appare sufficiente la revoca del mandato al proprio difensore ricollegabile a situazioni diverse dal venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio, ciò dicasi anche in caso di omessa sostituzione del legale con uno di nuova nomina non univocamente riconducibile ad una volontà di tal genere; d’altronde è stato chiarito (cfr. ex plurimis Cass. n. 2704/2005; Cass. n. 10110/2000) che l’acquiescenza tacita di cui all’art. 329 c.p.c., preclusiva del

diritto di impugnazione, è configurabile solo anteriormente alla proposizione della impugnazione, mentre successivamente ad essa è configurabile l'abbandono della impugnazione soltanto per rinuncia espressa, da compiersi nelle forme di legge.

In relazione agli oneri processuali, premesso che, nella fattispecie, è applicabile l'articolo 92 c.p.c., nella formulazione vigente *ratione temporis* e, dunque, antecedente a quella, particolarmente riduttiva, introdotta con la legge n. 162/2014 a decorrere dall'11 dicembre 2014, ritiene la Corte che la presenza di obiettive difficoltà di ordine interpretativo della vicenda oggetto di controversia da rapportare al quadro normativo di riferimento, idonea ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (cfr. per l'affermazione del principio Cass. Sez. un. n. 20598/2008), che ha trovato riscontro nell'iter motivazionale della presente pronuncia, legittima la regolamentazione delle spese del grado in termini di integrale compensazione.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alla richiesta di restituzione delle somme che si assumono corrisposte in favore della Messia così come delle spese legali liquidate nella sentenza impugnata non essendovi idoneo riscontro documentale in proposito.

CORTE APPELLO ANCONA, 23.8.2018 n.186, Pres. Cetro, Est. Sbano, C.F. (Avv. Mariani) c. Inail (Avv. Bonadies)

Previdenza ed assistenza sociale – Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Personale civile – Equo indennizzo – Riconoscimento ante d.p.r. n. 461/2001 – Aggravamento post d.p.r. n. 461/2001 – Calcolo – Fattispecie.

In caso di aggravamento di patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio ed indennizzata prima dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 461/2001, la relativa domanda andrà trattata quale nuovo evento per cui la normativa, sia procedurale che sostanziale, ad essa applicabile deve essere quella in vigore al momento del suo verificarsi o al momento della sua conoscenza, atteso che il momento rilevante per la determinazione della normativa applicabile in sede di liquidazione dell'indennizzo è solo quello in cui si è manifestata la perdita dell'integrità fisica o l'aggravamento, ove questo sia il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo.

Motivazione

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del lavoro, nella resistenza dell'INAIL, rigettava il

ricorso proposto dall'odierno appellato, volto ad ottenere il computo dell'equo indennizzo per aggravamento con i parametri previsti dalla normativa previgente in vigore al momento dell'originaria causa di servizio anziché con i parametri previsti dal D.P.R. 461/2001 in vigore al momento del verificarsi dell'aggravamento.

1.1. Riteneva il primo giudice che fosse irragionevole liquidare l'equo indennizzo per aggravamento secondo parametri non più in vigore al momento del verificarsi dell'aggravamento e della relativa domanda amministrativa, tanto più che alcuna ultrattività dei vecchi parametri era prevista dal D.P.R. 461/2001 e tanto più che la giurisprudenza amministrativa era solita ritenere l'aggravamento come una nuova ed autonoma infermità.

1.2. Irragionevole doveva, poi, ritenersi, secondo il primo giudice, anche la domanda subordinata volta ad ottenere il differenziale tra l'equo indennizzo per la originaria causa di servizio ma ricomputato secondo i nuovi parametri e l'equo indennizzo per aggravamento secondo i nuovi parametri, trattandosi di compiere una *fictio iuris*.

2. Contro tale sentenza propone appello il Cappelli, ritenendo l'errore della stessa, in quanto, da un lato, fondata su giurisprudenza amministrativa inconferente, dall'altro perché il primo giudice non avrebbe considerato che già con la sentenza n.249/2014, divenuta irrevocabile, l'INAIL era stato condannato al pagamento dell'equo indennizzo corrispondente alla misura accertata dell'80% di invalidità, per differenza con quello già percepito, facendo peraltro applicazione delle vecchie tabelle di cui al D.P.R. 834/81.

2.1. Rileva parte appellante, poi, come secondo la Cassazione, debba applicarsi in vigore al momento dell'insorgenza della patologia e dell'esposizione a rischio, laddove nel caso di specie vi è stata un'unica esposizione a rischio, ossia l'infarto del febbraio 2001, sicché tutto il procedimento doveva essere disciplinato dalla stessa normativa.

2.1. Chiede, dunque, che in riforma della impugnata sentenza, venga accolta la domanda e l'INAIL condannato al pagamento della somma di euro 94.678,15, ovvero, in via subordinata, al differenziale tra l'equo indennizzo all'80% ed al 50% in base al DPR 461/2001.

3. Si costituisce in giudizio la parte appellata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di gravame, e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, essendo condivisibili le motivazioni della sentenza impugnata.

4. L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.

4.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione in quanto, seppure il ricorso è scarsamente schematico in relazione ai punti impugnati, dalla complessiva lettura della stesso, tuttavia, si possono chiaramente evincere le parti contestate ed i motivi di confutazione adottati (v. Sez. U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e succ. conf. secondo cui "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, le motivazioni della sentenza impugnata").

sibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata").

4.2. Nel merito, si premette che con sentenza n. 249/2014, il Tribunale di Ascoli su domanda del Cappelli, accertava unicamente in capo al medesimo l'esistenza di postumi invalidanti pari all'80% in conseguenza della malattia per causa di servizio.

4.3. alcuna statuizione contiene la suddetta sentenza in merito alla quantificazione dell'equo indennizzo spettante al ricorrente a seguito dell'aggravamento della sua patologia, sicché alcun giudicato copre l'aspetto della quantificazione, non toccato dalla mera condanna generica pronunciata in quella sede, tant'è che per ottenere la condanna specifica al pagamento è stato necessario per il ricorrente introdurre il presente giudizio.

4.4. Irrilevante, deve, poi ritenersi, ai fini che qui interessano, il fatto che la CTU disposta in quel procedimento abbia fatto riferimento ai criteri di cui al D.P.R. 834/81, trattandosi di criteri dettati unicamente per la definizione dei postumi invalidanti e non per la liquidazione degli stessi.

4.5. Ciò posto, la questione che rileva nel presente giudizio è stabilire se, una volta riconosciuto e liquidato un evento di danno conseguente a causa di servizio secondo i parametri vigenti al momento dell'infortunio (v. modalità di computo di cui alla circolare dell'INAIL n. 85 del 22.12.1995), il suo aggravamento, intervenuto successivamente all'abrogazione di detti parametri, debba essere liquidato secondo la vecchia o la nuova normativa.

4.6. In proposito, si rileva che il D.P.R. n. 461/2001 che ha introdotto la nuova regolamentazione dell'equo indennizzo estendendola anche ai dipendenti INAIL prevede all'art. 18 (Disposizione transitoria) che "I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento";

4.7. A sua volta, l'art. 2 prevede che la domanda volta a far accertare la dipendenza dalla infermità o dell'aggravamento di quella preesistente debba essere presentata dal dipendente "entro sei mesi dalla

data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento"; inoltre "entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento".

4.8. In proposito, la stessa Cassazione, con la recente sentenza n. 8083/2015, ha affermato l'applicabilità del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ove la conoscenza dell'infermità o della lesione, e dunque, anche del suo eventuale aggravamento, si sia concretizzata successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

4.9. Ed in effetti, l'aggravamento pur se afferente a malattia di servizio già precedentemente insorta e riconosciuta va trattato quale nuovo evento sicché la normativa, sia procedurale che sostanziale, ad esso applicabile deve essere quella in vigore al momento del suo verificarsi o al momento della sua conoscenza.

4.10. Ciò, d'altronde; è conforme a quanto da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *"in materia di equo indennizzo per la riconosciuta infermità dipendente da causa di servizio, allorquando i residui di invalidità si manifestano o si aggravano a distanza di tempo dalla malattia che l'ha originata, la normativa cui occorre far riferimento, in caso di successione di norme, è sempre quella successiva"* (Cons. Stato num. 00782 del 18/05/1994) sicché *"il momento rilevante per la determinazione della normativa applicabile in sede di liquidazione dell'indennizzo non è quello in cui risulti adottato il provvedimento di riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio, ma quello in cui si è manifestata la perdita dell'integrità fisica o l'aggravamento, ove questo sia il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo"* (v. Cons. Stato Sez. 04 num. 00617 del 14/04/1998 ma anche Sez. 05 num. 00201 del 23/01/2004 secondo la quale *"l'articolo 49 del regolamento sugli impiegati civili dello Stato emanato con D.P.R. 3 maggio 1957 n.686, che prevede delle riduzioni dell'equo indennizzo in relazione all'età dell'impiegato "al momento dell'evento dannoso", va applicato, quando l'evento dannoso risarcito con l'equo indennizzo sia la morte per aggravamento di una lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con riferimento alla data della morte e non a quella dell'originaria lesione"*).

4.11. Quanto, poi, alla domanda subordinata, la stessa non appare evidentemente accoglibile non trovando l'operazione richiesta alcun appiglio normativo, anzi, essendo il calcolo dell'infermità iniziale con criteri non in vigore al momento del suo verificarsi (seppure effettuato in via ipotetica), contrario come detto, alla disciplina legale.

5. Da quanto sopra detto consegue il rigetto dell'appello con conseguente obbligo di versamento dell'integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002.

6. Considerata la peculiarità e novità della questione, sulla quale non si registrano precedenti specifici di legittimità e il legittimo affidamento riposto sugli effetti della sentenza già pronunciata, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, Giud. D'Ecclesia, 14 dicembre 2018, n. 399, Inail (Avv. Bonadies) c. P. I. srl (Avv. Toffoletto, De Santis, Sommaruga, Zanoni, Silenzi) e GLM (Avv. Guidi)

Previdenza ed assistenza sociale – Infortuni sul lavoro – Azione di rivalsa Inail – Inidoneità misure di prevenzione – Responsabilità del datore di lavoro e dei coobbligati – Condotta omissiva del coobbligato – Nesso di causalità – Interruzione – Esclusione – Fattispecie.

In caso di infortunio originato dall'assenza o inidoneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all'evento, quando quest'ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza o insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell'evento. In particolare, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, co. 1, c. p.

Motivi della decisione

La domanda di rivalsa svolta dall'INAIL è fondata per le ragioni che di seguito si spiegano.

Preliminarmente è da ritenersi infondata l'eccezione sollevata dalla Soc. Pfizer: l'autonomia ed indipendenza del procedimento civile di regresso, condotto dalla presente causa, rispetto alla fase penale è da tempo acquisita in giurisprudenza (v. Cass. 26293/2013 e già la sentenza Cass.Civ. 27.2.1996 n.1501) laddove la sentenza Cass. SS.UU. n. 5160/2015, indicata dalla resistente Pfizer Italia srl, è intervenuta sulla diversa questione della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di regresso Inail in assenza di procedimento penale, non attinente alla fattispecie de quo.

In merito alla dinamica dell'evento, la stessa è stata integralmente confermata dalla prova testimoniale espletata ed è stata ricostruita in maniera concorde anche dai testimoni della società resistente Pfizer Italia SpA, che

hanno pure confermato l'intervento di manutenzione della macchina operato dalla Ditta GLM sas.

Il lavoratore Melosso Franco si infortunava all'interno della cabina del traslo elevatore, che si muove verticalmente lungo una colonna, mentre era intento a movimentare un bancale dalla scaffalatura. Dopo aver eseguito uno spostamento orizzontale, frenato il mezzo, ad un tratto il lavoratore ha avvertito un grande botto sulla protezione superiore della postazione e conseguentemente un colpo sul montante verticale in ferro dello scaffale. Nel girarsi verso il rumore, notava che un corpo metallico entrato nella cabina di comando, gli veniva contro e nel cercare di evitarlo andava a sbattere con violenza la spalla sinistra sulla griglia di protezione laterale del traslo elevatore, procurandosi le lesioni personali indennizzate dall'INAIL. Nonostante l'impatto avesse provocato un importante stato di sofferenza, provocata anche da un lieve impatto tra l'oggetto metallico e la parte frontale del capo del lavoratore, lo stesso rimaneva lucido, provvedendo a condurre a terra l'elevatore; disceso dal mezzo il medesimo Melosso notava il corpo metallico oggetto dell'incidente, costituito da un disco di ferro del peso di circa 1/1,5 Kg. presumibilmente facente parte del corpo motore posto sul carrello in alto rispetto alla cabina occupata dal lavoratore (v. Relazione inchiesta infortunio dell'Asur Marche n.13 e proc. penale al n. 3 del fasc. INAIL).

Tale dinamica è quella confermata integralmente in giudizio all'udienza del 30.05.2017 dal lavoratore infortunato Melosso Franco, il quale ha precisato che l'oggetto era effettivamente entrato nella cabina (v. sul cap. 1 ricorso: "La circostanza è parzialmente vera, nel senso che è da precisare che l'oggetto metallico dopo essere caduto sulla tettoia, non so come, è entrato nella cabina sfiorandomi la fronte e per tale motivo, d'istinto, mi sono spostato con la spalla sinistra andando ad impattare contro il montante della cabina. Preciso che, tanto ciò è vero, che il pezzo è stato ritrovato a terra e non sopra la cabina"; sul cap. 3 ricorso: "Confermo la circostanza, ribadendo il fatto che, dopo aver sentito il rumore, l'oggetto è entrato nella cabina"), affermando anche che "... non era la prima volta che cadevano oggetti dall'alto, come bulloni, dadi, sull'intero apparato di trasloelevatori".

La suddetta dinamica è stata ricostruita dal teste Chiappini Paolo, quale Agente di Pubblica Sicurezza dell'ASUR Marche n.13, il quale all'udienza del 18.11.2016 ha confermato integralmente la relazione redatta e le circostanze accertate, come risultanti dal verbale Asur allegato al n.3 del fascicolo Inail.

La medesima dinamica è stata ribadita anche dai testi della Società resistente Pfizer Italia srl.

Difatti, la teste Claudia Fabiani, sentita all'udienza del 27.5.2016, riferisce la stessa dinamica sopra descritta, pur non avendo assistito direttamente all'evento, confermando la caduta del pezzo metallico (v. risposta al cap. 6 memoria di costituzione Pfizer: "in merito a quanto riportato nel capitolo posso dire che nell'immediatezza dei fatti, un operatore di magazzino, di cui non ricordo il nome, mi consegnò una rondella metallica, che mi disse di aver trovato a terra nella corsia dove aveva operato il Sig. Melosso" ed al cap. 10 memoria Pfizer: "... si trattava di un pezzo che non era stato siste-

mato bene durante la manutenzione che era stata fatta mi sembra la settimana precedente da una ditta esterna”), l’avvenuta manutenzione da parte della ditta GLM sas (v. risposta al cap.11 memoria Pfizer: “posso confermare con certezza che la manutenzione era stata fatta qualche giorno prima dalla ditta indicata nel capitolo; ...”) e la modifica apportata alla rete di protezione, dimensionata per non fare entrare oggetti dall’esterno, a seguito dell’infortunio (v. risposta al cap. 16 memoria Pfizer: “posso confermare che la Pfizer e la GLM hanno effettuato gli interventi di cui al capitolo, ma non ricordo esattamente i tempi. So che è stato fatto subito dopo”).

L’altro teste di parte Pfizer, Paniccià Gianluca, sentito all’udienza del 18.11.2016, conferma le risultanze sopra descritte (v. capp. 4, 5, 6 e 7 memoria di costituzione Pfizer) come a lui riferite da Fabiani Claudia (precedente teste), nonché l’esito di quanto accertato a seguito di investigazione interna alla Pfizer srl, ovvero la caduta del pezzo di ferro sulla cabina dove operava il Melosso (v. conferma cap. 10 memoria Pfizer, precisando che “La rondella è stata fornita dalla GLM srl”), l’intervento manutentivo operato dalla GLM sas il 10.02.2011 (v. conferma cap.11 memoria Pfizer) e quello effettuato sulla rete di protezione successivamente all’infortunio (v. conferma cap.16 memoria Pfizer). Il medesimo teste, sulle circostanze della caduta della rondella e dell’avvenuta manutenzione, ha confermato anche i capitoli 5 e 6 della memoria INAIL.

Nessun elemento di prova aggiunge, invece, il teste di parte resistente GLM sas, Mercuri Paolo, sentito all’udienza del 30.05.2017, il quale, come CTP della citata ditta resistente, ha redatto una relazione di parte con indicazione di presunte distanze tra le spalle del lavoratore e la rete senza neppure aver mai visto l’infortunato (v. ADR dell’Avv. Bonadies: “Non ho mai visto il lavoratore Franco Melosso ...”) e quando ormai il traslo elevatore de quo aveva subito le modifiche apportate dopo l’infortunio (v. cap. 2 memoria GLM: “ ... Preciso però che quando ho effettuato l’accesso presso la Pfizer il carrello era stato modificato nelle dimensioni della rete di protezione laterale a protezione delle braccia. ...”).

D’altro canto, in merito alla sopra riportata dinamica dell’evento, la Società resistente Pfizer Italia srl ha anche prodotto prova documentale della corrispondenza intercorsa con la Società GLM sas, confermando l’intervento manutentivo della medesima Società GLM SAS e le responsabilità ammesse per l’errata manutenzione della macchina (v. n.ri 12 e 13 alle pagine 4 e 5 della memoria Pfizer e corrispondenza con la Ditta GLM sas allegata ai n.ri 8 e 9 del fascicolo Pfizer srl), svolgendo in via subordinata azione di garanzia nei confronti della stessa GLM sas.

Dunque, le modalità dell’evento appaiono come sopra definitivamente dimostrate e dalle stesse conseguono le responsabilità a carico delle società resistenti.

Appare chiaro che l’errato intervento di manutenzione da parte della Ditta GLM sas sia in diretto nesso casuale con l’incidente occorso a Melosso Franco: la rondella, non agganciata al proprio sito, è caduta nella cabina dove operava l’infortunato.

Tuttavia il rapporto di dipendenza e la titolarità delle attrezzature messe a

disposizione del lavoratore pongono indubbiamente gli obblighi in materia di sicurezza nei confronti del lavoratore e dell'INAIL direttamente in capo al datore di lavoro Soc. Pfizer.

In particolare, la Ditta Pfizer srl ha fatto presente di aver dato in appalto il Servizio manutenzione traslo elevatori manuali alla Ditta GLM sas (v. n. 10 memoria Pfizer). Tale contratto tra le parti non equivale ad una delega di funzioni, escludente la responsabilità del datore di lavoro.

L'art. 71, c.1, del D.Lgs. n.81/2008 pone a carico esclusivo del datore di lavoro, ovvero la Pfizer Italia srl, l'obbligo di mettere "a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere ...".

Dunque, l'obbligo di controllare l'adeguatezza e l'integrità della macchina messa a disposizione di Melosso Franco era esclusivamente in capo alla Pfizer Italia srl, che avrebbe dovuto collaudare l'attività di manutenzione della macchina prima di affidarla a Melosso Franco.

Per di più, l'art.16, c.3, del D.Lgs. n.81/2008 dispone espressamente che "la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite".

Nella fattispecie, dunque, non c'è stata alcuna delega di funzioni e la ditta Pfizer Italia srl avrebbe dovuto comunque controllare direttamente la corretta manutenzione della macchina e procedere al collaudo della stessa dopo l'avvenuto intervento esterno prima di metterla a disposizione del lavoratore, provvedendo alla doverosa vigilanza anche sull'intervento di manutenzione affidato alla ditta esterna.

E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilevanza alla culpa in vigilando a carico del datore di lavoro, stante l'obbligo a suo carico della puntuale vigilanza sull'esecuzione dei lavori, proprio al fine di evitare che i lavoratori pongano in essere comportamenti imprudenti o negligenti, nonché il dovere di vigilare affinché le condizioni e l'uso delle attrezzature siano conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche, con la conseguenza che la condotta del lavoratore assume le connotazioni della abnormità divenendo unico elemento causale del fatto non già quando la condotta sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza, ma quando assume le connotazioni della inopinabilità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 28.10.2009 n. 22818, 10.09.2009 n.19494, 07.07.2011 n.14997 e 25.02.2011 n.4656).

Inoltre, era a carico del datore di lavoro, ovvero la Società Pfizer srl, l'obbligo di dotare il traslo elevatore di una rete di protezione idonea ad evitare l'ingresso di corpi esterni nella cabina dove manovrava il lavoratore: al riguardo, appare significativo e probante la sopravvenuta, specifica modifica delle dimensioni della rete di protezione, ove operava il Melosso al momento dell'infortunio, che avrebbe evitato l'ingresso della rondella all'interno della cabina del traslo elevatore (v. conferma cap. 16 della memoria Pfizer dei testi di parte resistente, Claudia Fabiani e Paniccià Gianluca).

Occorre ricordare che le misure di protezione che il datore di lavoro deve

adottare sono in funzione sia delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, sia dell'azienda nel suo complesso (v. Cass. Civ., sez. lav., 20/06/2002 n.9016).

Infine, l'art.2087 c.c., "norma di chiusura" dell'intero sistema prevenzionistico (v. Cass.Civ., Sez.lav., 6367 del 10.3.2008), impone espressamente al datore di lavoro di adottare tutte le misura necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, per cui la mancata adozione di tali misure e l'omissione della prescritta sorveglianza sulle attrezzature in dotazione – direttamente causa dell'infortunio in parola – non può non integrare la colpa del datore di lavoro, stante l'evidente nesso causale con l'infortunio occorso, essendo inconfutabile che la caduta del corpo metallico si sia verificata per la mancata adozione di elementari misure di controllo a seguito dell'attività di manutenzione del macchinario.

Si ricorda, inoltre, in merito alla ripartizione dell'onere probatorio l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione: "Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 16003 del 2007), il lavoratore (nдр: e l'nail in sede di regresso) che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.

Tale orientamento è confermato da Cass. n. 20533 del 2015 che afferma "(...) deve dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l'utilizzazione del macchinario o la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell'evento, cioè se abbia il carattere dell'abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile" (v. Cass. Civ., sez.lav., 09.06.2017 n.14468).

D'altro canto, "in tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è pos-

sibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto (Sez. 4, Sentenza n. 45369 del 27/12/2010, Rv. 249072; cfr. altresì Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 2538501, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari). E' peraltro appena il caso di ribadire il principio già statuito da questa corte, ai sensi del quale, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all'evento, quando quest'ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza o insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell'evento (Sez. 4, Sentenza n. 43966 del 17/11/2009, Rv. 245527). In particolare, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, co. 1, c. p. (Sez. 4, Sentenza n. 1194 del 14/01/2014, Rv. 258232; Sez. 4, Sentenza n. 37992 del 01/10/2012, Rv.254368)" (v. Cass. Pen. 05.12.2014 n. 52455). Per tutto quanto sopra, le responsabilità per la causazione dell'evento di danno derivante dal macchinario posto a disposizione del lavoratore debbono essere poste a carico della ditta Pfizer Italia srl, quale datore di lavoro e titolare degli obblighi non delegabili di sicurezza e di sorveglianza sulle attrezzature e le attività lavorative de quibus, nonché a carico della Ditta GLM SAS e del suo titolare, Caracciolo Giuseppe Luigi, che hanno effettuato l'errata manutenzione all'origine della caduta del pezzo del macchinario, concorrendo unitariamente alla causazione del danno a carico del lavoratore Melosso Franco. Ne consegue la dichiarazione delle responsabilità per l'evento di danno a carico della Ditta Pfizer ai sensi dei suddetti artt.16, c.3 e 71, c.1, del D.Lgs. n.81/2008 e dell'art.2087 c.c., in via solidale con la Ditta GLM sas, che ha provveduto direttamente all'errato intervento di manutenzione sul macchinario de quo, con i conseguenti effetti dell'azione di garanzia nei rapporti tra le ditte responsabili dell'infortunio. Quanto al "*quantum debeatur*", l'art.11 del D.P.R. n.1124/65 attribuisce all'INAIL il diritto ad agire contro il responsabile civile dell'infortunio sia per il recupero dell'indennità corrisposta all'infortunato per il periodo d'inabilità temporanea assoluta al lavoro e delle spese accessorie, sia per il rimborso dell'ulteriore indennizzo corrisposto a titolo di danno biologico. La CTU medico-legale espletata dalla dott.ssa Alessandra Morganti ha riconosciuto l'esattezza dei postumi riscontrati (11%) in ambito INAIL e il nesso

causale tra le lesioni e l'evento infortunistico del 15.02.2011, formulando le seguenti conclusioni:"..... 1. *Esiti di trauma contusivo spalla sin con sub-lussazione acromionclaveare sin e lesione cuffia dei rotatori in quadro tendinoso sottoposto ad acromionplastica*; Le predette menomazioni sono da porre in relazione di causalità diretta con l'evento infortunistico del 15.02.2011;

I postumi derivati dall'infortunio in oggetto sono quantificabili in misura complessiva dell'11% (undici per cento) ex DLG 38/2000.....".

Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.

Da ritenere congrui anche i periodi di ITA conseguenti all'evento infortunistico non tenuti presenti dal CTU.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che l'INAIL ha diritto di rivalsa per l'ITA e le spese mediche, senza dover dimostrare la sussistenza di un danno corrispondente a carico dell'infortunato, vista la diretta conseguenza delle cure mediche e dell'assenza dal lavoro in relazione alle competenze normative dell'Istituto ex art.68 T.U. n.1124/1965 per l'infortunio (v. Cass.civ. Ord. 12.02.2018 n. 3296).

Per quanto sopra, ne conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 6.12.2018 n. 287, Giud. D'Ecclesia, Ippoliti (Avv.Falco) c. Gruppo Mangano srl (Avv.D. e L. Carbone).

Lavoro e previdenza (controversie) – Introduzione causa – Conteggio spettanze lavoratore – Omessa produzione – Irrilevanza.

Lavoro (rapporto) – Lavoro autonomo – Intermediario – Rapporto di lavoro subordinato – Esclusione.

Ai fini della nullità del ricorso in materia di lavoro contenente la domanda che abbia per oggetto spettanze retributive, è irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore.

E' esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di soggetto che si propone come intermediario e senza alcuna prova sugli elementi tipici del lavoro subordinato (orario di lavoro svolto; mansioni svolte; sottoposizione al potere direttivo e disciplinare, luogo di lavoro, durata del rapporto di lavoro).

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 26.03.2015 il sig. Ippoliti Piero chiedeva all'instato Tribunale accertarsi e dichiarare che *“la società Gruppo Mangano Srl, con sede in Collebeato (BS), Via De Gasperi n. 18/F, nel periodo intercorrente tra ottobre 2013 e giugno 2014 è stata datrice di lavoro del ricorrente; accertarsi e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della soc. Gruppo Mangano Srl da ottobre 2013 a giugno 2014; conseguentemente condannare la soc. Gruppo Mangano Srl a corrispondere al ricorrente la somma complessiva, quantificata forfettariamente, di € 10.000,00, a titolo di retribuzioni minime di nove mensilità, o la diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, e quanto ad € 2.000,00, quale rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività lavorativa nell'arco di nove mesi, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”*.

A sostegno della domanda il ricorrente evidenziava:

- di essere stato contattato dal Gruppo Mangano Srl, nella persona del legale rappresentante, sig. Fabrizio Mangano, per la sua maturata esperienza come responsabile di produzione e controllo della qualità nelle varie fasi produttive del confezionamento di capi di abbigliamento;
- di aver prestato la propria attività, pur in assenza di un contratto scritto, in favore del Gruppo Mangano Srl nel periodo ottobre 2013 - giugno 2014 in considerazione delle garanzie verbali offerte dal sig. Mangano Fabrizio circa la sua futura regolarizzazione lavorativa e nella eventualità di essere referente esclusivo nella zona dell'ascolano e del teramano;
- le prestazioni offerte sarebbero consistite nel programmare, curare e controllare il taglio, l'assemblaggio, il confezionamento e lo stiro dei capi di abbigliamento commissionati dalla Mangano Srl presso diverse aziende operanti nel settore della lavorazione di prototipi e del confezionamento di prodotti tessili, che venivano contattate dal ricorrente in nome e per conto della Mangano Srl nelle province di Ascoli Piceno e Teramo.

Il sig. Ippoliti per nove mesi (2013/2014) e per almeno cinque ore al giorno, avrebbe curato ogni fase della produzione dei campioni inviati dalla Mangano, del taglio, della cucitura, del confezionamento dei capi commissionati, seguendo le indicazioni e le direttive della società stessa, recandosi con la propria autovettura, ed a proprie spese, con l'intesa di essere rimborsato, nei luoghi di lavorazione e produzione del materiale, che veniva poi inviato dalle varie ditte esecutrici alla Mangano Srl.

Tra le ditte che il sig. Ippoliti avrebbe contattato figurerebbero la ditta M.D. Service sas di Domenico Moscianese sita a Sant'Egidio alla Vibrata (TE), la ditta Confezioni Zunica di Civitella del Tronto (AP), la Camiceria New Day di Agostini Livio di Ascoli Piceno, la ditta Centro Taglio di Vinicio Pantoni di Nereto (TE), la Confezioni Lina di Offida (AP), la Confezioni Aliadi di Castel di Lama (AP), la Lavanderia Fimatex di Corropoli (TE).

Terminato il mese di giugno 2014 la Mangano Srl avrebbe quindi cessato di contattare il sig. Ippoliti.

Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando ed impugnando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito anche nel ricorso introduttivo del giudizio, in fatto ed in diritto, ed insistendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 12/09/2018, a seguito dell'istruttoria espletata e della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo letto al termine della camera di consiglio.

Preliminarmente va considerata priva di fondamento l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente di nullità del ricorso per mancata produzione del CCNL applicato dalla società convenuta.

Infatti sul punto, più volte, la Corte di Cassazione ha affermato, ai fini della nullità del ricorso in materia di lavoro contenente la domanda che abbia per oggetto spettanze retributive, l'irrilevanza della mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (v. Cass., sez. VI, ord. n. 3126 del 2011, con principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, co. 1, c.p.c.).

Quanto al merito della domanda, l'istruttoria espletata in corso di causa ha confermato le circostanze di fatto come dedotte da parte resistente, facendo rimanere priva di supporto probatorio ogni richiesta di parte ricorrente sulla quale certamente gravava l'onere probatorio.

Infatti, dall'istruttoria orale è emerso che il sig. Ippoliti, con esperienza nel campo della confezione tessile, essendo in mobilità ed alla ricerca di un nuovo lavoro, si propose alla convenuta come intermediario per le società produttrici di abbigliamento della zona e richiamate nel ricorso, con onere economico a carico delle società stesse. E' per tale motivo che il sig. Ippoliti era in possesso dei disegni del Gruppo Mangano ed aveva necessità di conoscere le varie fasi di sviluppo della progettazione in modo da poter giustificare il suo ruolo ed il suo futuro guadagno con le società locali dell'Abruzzo (in particolare, ma non solo, la zona di Sant'Egidio alla Vibrata) cui procurava lavoro. Peraltro, il ricorrente alcuna fattura ha allegato degli ordini che lui avrebbe procurato alle società locali laddove parte resistente ha prodotto le fatture relative alle produzioni degli stessi modelli in possesso anche dell'Ippoliti, che tuttavia risultano esser state effettuate da altre società, non presentate dall'Ippoliti (cfr. doc. n. 8 del ricorso e doc. 11 di parte resistente).

Circostanze, quelle sopra illustrate, che sono emerse anche in sede di interrogatorio formale del ricorrente il quale ha riferito infatti che, per lo stesso periodo per il quale chiede il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e delle differenze retributive maturate, in realtà percepiva l'indennità di mobilità Inps e svolgeva lavori socialmente utili presso il Comune di S. Egidio alla Vibrata.

Quanto alla prova per testi, sulle domande del ricorrente, all'udienza del 8.11.2016, il titolare della Camiceria Harlem, sig. Zunica Federico, teste del ricorrente, pur affermando di sapere che il sig. Ippoliti da ottobre 2013 a giugno 2014 prestava la propria opera *secondo le direttive del Gruppo Mangano*, non è stato in grado di riferire come si svolgesse tale collaborazione.

D'altra parte, che l'Ippoliti si proponesse come intermediario è stato confer-

mato anche dal sig. Gatto Michele, all'udienza del 8.11.2016, teste di parte resistente, il quale ha riferito che *il Gruppo Mangano ha lavorato e lavora con alcune società aventi sede in Abruzzo ma per nessuna di esse vi è un intermediario*, e che alle società proposte dall'Ippoliti non è stata data alcuna produzione poiché gli standard qualitativi erano troppo bassi rispetto a quelli richiesti e necessari al Gruppo Mangano srl.

Sentito a prova contraria sui capitoli di cui al ricorso *ha smentito categoricamente che l'Ippoliti fosse un collaboratore / dipendente del Gruppo Mangano srl e che avesse mai fatto colloqui per una probabile assunzione*, essendo lo stesso sig. Gatti ad occuparsi della selezione del personale insieme a Rosaria Mangano. Ha infine confermato che il sig. Mangano si fosse recato qualche volta presso le aziende presentate dall'Ippoliti per un'eventuale collaborazione.

Anche la teste (di parte resistente) Monica Ziletti, all'udienza del 17.4.2018, ha negato di conoscere le società indicate dall'Ippoliti salvo una, la Fimotex srl, per la quale non vi sarebbe stata alcuna intermediazione, ed ha confermato di aver visionato i capi proposti dall'Ippoliti e di averli scartati per una futura produzione in quanto di qualità scadente. Ha confermato di aver fatto fare delle produzioni in Abruzzo ma senza intermediari bensì con contatti diretti del Gruppo Mangano e personali della stessa Ziletti con la società "100x100". La stessa teste ha altresì confermato che il Gruppo Mangano non si avvale da molti anni del controllo tecnico della qualità e le produzioni esterne vengono tutte sottoposte al suo giudizio. Ha riferito di aver visto l'Ippoliti una o due volte negando il contenuto delle mansioni che l'Ippoliti ritiene di aver svolto *in quanto la procedura seguita in azienda è tutt'altra e non vengono inviate mail con taglie*.

Dello stesso contenuto le dichiarazioni rese dalla teste Morgana Cavalli, all'udienza del 18.07.2017.

Per tutto quanto sopra, ne deriva che alcuna prova è stata data dal ricorrente, che ne aveva certamente l'onere, in punto di:

- orario di lavoro svolto;
- mansioni svolte;
- sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del Gruppo Mangano srl;
- luogo di lavoro;
- durata del rapporto di lavoro, con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della oggettiva difficoltà in punto di onere probatorio posto a carico di parte ricorrente.

TRIBUNALE ASCOLI PICENO 19.11.2018 n.304, Giud. Del Curto, Work Service (Avv. D. e L.Carbone) c. Inps (Avv. Trovati).

Previdenza ed assistenza sociale – Contributi – Subfornitore – Responsabilità solidale con il committente – Sussistenza.

Nel caso di contratto di subfornitura, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, al pagamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodi di esecuzione del contratto di appalto.

Motivi

Parte ricorrente eccepisce preliminarmente la inesistenza della notifica del verbale di accertamento, in quanto effettuata alla Work Service Srl, anziché alla Work Service Snc, cioè, a suo dire, nei confronti di soggetto inesistente.

L'eccezione è priva di pregio, in quanto pur prendendo atto che nel verbale sia stato erroneamente indicato SRL invece che SNC, è pacifico che trattasi di mero errore materiale, poiché i dati di riferimento della società ricorrente risultano corretti, quanto a: denominazione, partita IVA e sede legale.

Tale eccezione poteva eventualmente risultare rilevante qualora parte ricorrente non fosse stata messa in grado di conoscere la motivazione degli addebiti e di poter contro dedurre in merito, circostanza sanata proprio dall'azione giudiziaria intrapresa in cui si deduce e contesta, con dovizia di particolari, il contenuto del verbale INPS, dimostrando così di essere stata in grado di accedere a tutte le informazioni del caso, con piena salvaguardia del principio del contraddittorio.

Nel merito, occorre innanzitutto indicare la normativa di riferimento.

L'art.29 D.Lgs.276/2003 ai commi 1 e 2 (quest'ultimo nel testo da ultimo modificato dall'art.4 comma 31 lett.a) e b) L.92/2012 e dall'art.28 comma 2 D.Lgs.175/2014) dispone:

“1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può, eccepire, nella

prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".

La "esclusione da qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento" è stata introdotta solo dall'art.21 comma 1. D.L.5/2012 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 09/02/2012, n.33 ed entrato in vigore il giorno successivo -10/02/2012- a quello della sua pubblicazione), conv.in L.35/2012; mentre il testo anteriore è stato giudicato legittimo dalla Corte Costituzionale:

"Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dall'art. 1 comma 911, l. n. 296 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive, mentre il successivo art. 21 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. conmodif., in l. 4 aprile 2012, n. 35, limita la responsabilità solidale del committente, escludendo espressamente che essa si estenda alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive. Premesso che non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, la circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore, dettata dall'art. 21 d.l. n. 5 del 2012, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, non può ritenersi di per sé lesiva del parametro costituzionale evocato." (Corte Costituzionale, 13/11/2014, n. 254).

Il biennio decadenziale non può ritenersi previsto con riferimento al recupero dei contributi, come già stabilito dalla S.C. nel vigore della precedente L.1369/1960:

"L'art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis"), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa

ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale" (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6532 del 20/03/2014-Rv. 629901; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 996 del 17/01/2007-Rv. 594301).

Il contratto di subfornitura è definito nei seguenti termini dall'art.1 (*Definizione*) comma 1. L.192/1998 (recante - *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*):

"1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente".

Definito il quadro normativo di riferimento, l'esigenza di un'approfondita indagine sull'effettiva natura del contratto intercorso tra la società ricorrente e la ditta XIA YEZHAI, appare superata dal contenuto della recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2017, da cui emerge in maniera inequivocabile l'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, estensione che costituisce naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come sotto-tipo dell'appalto e a maggior ragione quella che sostanzialmente equipara le due forme contrattuali.

Anche nel contesto del diverso orientamento che considera la subfornitura come "tipo" negoziale autonomo, tale premessa interpretativa non è per lo più ritenuta preclusiva dell'applicazione in via analogica della disposizione censurata in favore dei dipendenti del subfornitore.

All'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica. infatti, che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato. – ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura. Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art.3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento.

In definitiva, le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense ed imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto.

Alla stregua di tale autorevole interpretazione non può che riconoscersi pienamente operante la responsabilità solidale della committente Work Service rispetto all'inadempimento contributivo della subfornitrice.

Nel merito della pretesa contributiva, l'opposizione non evidenzia elementi di rilievo atti ad inficiare le risultanze dell'accertamento ispettivo impugnato, anzi nell'atto introduttivo parte ricorrente dichiara espressamente di non voler entrare nel merito della debenza, "*in quanto completamente estranea alla vicenda contributiva e sanzionatoria della Ditta XIA YHEZAI*", cosicché il credito dell'ente previdenziale non risulta contestato.

Ne discende il diritto per l'Istituto previdenziale di esigere la contribuzione oggetto di causa dall'odierna ricorrente.

L'opposizione va pertanto rigettata.

La natura interpretativa della questione trattata ed i contrasti giurisprudenziali cui essa ha dato origine, suggeriscono di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

TRIBUNALE ASCOLI PICENO 6.11.2018 n.361, Giud. D'Ecclesia, Mary John (Avv. D.e L.Carbone) c. Inps (Avv. Trovati).

Previdenza ed assistenza sociale – Pensione in genere – Ricalcolo pensione – Omessa comunicazione redditi esteri – Indebito – Limiti temporali al recupero – Esclusione – Fattispecie.

L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sulla misura della pensione goduta, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, irrilevante la circostanza che l'Inps potesse verificare i redditi del pensionato (nella specie, l'Inps è venuto a conoscenza dei dati reddituali completi del pensionato solo in occasione del ricalcolo della pensione, non avendo il pensionato mai presentato alcuna dichiarazione reddituale all'Inps dalla quale poter desumere la percezione di redditi esteri).

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 26/06/2015, la ricorrente Teresa Mary John conveniva in giudizio l'INPS lamentando la illegittimità della (tardiva) ripetizione dell'indebito sulla propria pensione (indebito a seguito di computo, da parte dell'Ente previdenziale, dei dati reddituali afferenti la pensione di reversibilità e le pensioni estere). L'INPS si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed in particolare deducendo che l'Istituto viene a

conoscenza dei dati reddituali completi della ricorrente solo in occasione del ricalcolo della pensione – dovuto a rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo - in data 28/05/2014, non avendo la ricorrente mai presentato alcuna dichiarazione reddituale all'INPS dalla quale poter desumere la percezione di redditi esteri.

Istruita quindi la causa documentalmente, all'odierna udienza, avuta luogo la discussione, la controversia viene decisa come da dispositivo letto al termine della camera di consiglio unitamente alla motivazione.

Il ricorso non è fondato e va, quindi, respinto.

Appare opportuno richiamare le disposizioni applicabili:

- l'art.52 (*Prestazioni indebite*) della L.88/1989 dispone, per quanto quivi rileva, che “1. *Le pensioni (...) possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave*”;
- l'art.13 (norma di interpretazione autentica della predetta disposizione) della L.412/1991 dispone, ai commi 1 e 2, che “1. *Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento, del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2. L'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*”.

Considerato che, a fronte della incontestata sussistenza del credito dell'INPS, la ripetizione non appare preclusa dalla sopra riportata normativa, dovendo riscontrarsi, per gli effetti dell'art.13 L.412/1991, la omessa od incompleta, e comunque non provata, segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che consente la ripetibilità.

La S.C. ha dunque affermato, in ordine alla interpretazione delle richiamate disposizioni, i seguenti principi

- “*L'obbligo dell'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non*

abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012-Rv. 620200);

- *“In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'INPS in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)”* (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011-Rv. 616116).

Appare pertanto non rilevante in punto di diritto la circostanza che l'INPS potesse verificare i redditi della ricorrente, questione che tuttavia viene valutata ai fini della compensazione delle spese del giudizio.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 2.10.2018 n.324, Giud. Pulini, Artericami di Vagnoni Cesarina e C. sas e Vagnoni Cesarina (Avv. D. e L. Carbone) c. Inps e SCCI spa (Avv. Trovati).

Lavoro (rapporto) – Lavoro subordinato – Lavoro tra persone legate da vincoli familiari conviventi – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie.

Tra persone legate da vincoli familiari stabilmente conviventi non è di ostacolo alla qualificazione di rapporto di lavoro subordinato in presenza di alcuni specifici indici, quali l'onerosità della prestazione, la presenza costante del familiare presso il luogo di lavoro previsto dal contratto, l'assoggettamento al potere direttivo datoriale, il pagamento periodico dello stipendio (nella specie, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra un socio accomandante di una sas nonché coniuge convivente del socio accomandataro della sas)

Omissis

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Artericami di Vagnoni Cesarina & C. Sas e Vagnoni Cesarina (con ricorso depositato in data 19.1.2016) avverso il verbale di accertamento ispettivo DTL/INPS n. AP00001/2015-233-02 del 03/06/2015, che ha disconosciuto il rapporto di

lavoro subordinato tra Artericami di Vagnoni Cesarina & C. Sas e Di Giacomi Luigi (socio accomandante, nonché coniuge del socio accomandatario Vagnoni Cesarina) ed ha conseguentemente disposto l'iscrizione d'ufficio del Di Giacomi alla Gestione Artigiani in qualità di collaboratore della Sig.ra Vagnoni Cesarina a far data dal 1.5.2010, provvedendo altresì alla restituzione dei contributi versati in qualità di dipendente ed al recupero delle somme indebitamente percepite dal predetto a titolo di indennità di disoccupazione e CIG-Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

In esito alle prove testimoniali espletate e discussa all'odierna udienza, la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.

L'opposizione è fondata.

Le dichiarazioni assunte in sede ispettiva non sembrano addurre elementi concreti in sostegno della insussistenza del rapporto di lavoro, in quanto non forniscono prove specifiche e dirette del mancato assoggettamento di Di Giacomi Luigi a poteri direttivi datoriali (ed anzi anche in detta sede il dipendente Piunti ha dichiarato che *"Nel mio lavoro vengo guidato dal sig. Luigi, è lui che riceve gli ordini e poi mi dice cosa fare"*), ma sono piuttosto incentrate sulle direttive impartite dal medesimo Di Giacomi ad agli altri dipendenti e sul pagamento e consegna di buste paga agli stessi.

Detta circostanza, tuttavia, non sembra di per sé dimostrativa della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Di Giacomi e la società.

Tra l'altro, proprio nel periodo dell'ispezione la Vagnoni era stata era ricoverata, sicché risulta comprensibile che la stessa si sia avvalsa del potere di delegare atti di gestione al socio accomandante Di Giacomi.

Ad ogni modo le dichiarazioni testimoniali assunte nel contraddittorio processuale del presente giudizio hanno completato il quadro ricavabile dall'accertamento ispettivo, confermando l'assoggettamento del Di Giacomi alle direttive datoriali, impartite dal socio Vagnoni Cesarina:

- *"quando la sig.ra Vagnoni è stata ricoverata io mi sono recata in clinica più di una volta ed ivi ho incontrato il Di Giacomi, sia io sia il Di Giacomi abbiamo parlato con la Vagnoni del lavoro, in clinica, e la sig.ra ci dava indicazioni sul lavoro da fare"* (teste Senesi);
- *"Confermo la dichiarazione da me resa in sede ispettiva in data 31.3.2015, precisando che gli ordini venivano comunicati al sig. Luigi Di Giacomi dalla sig.ra Vagnoni Cesarina (...) Quando la sig.ra Vagnoni, in tale precedente periodo, era solo momentaneamente assente, il Di Giacomi talvolta trasmetteva ai dipendenti gli ordini ricevuti dalla medesima Vagnoni (...) Quando mi riferisco ad ordini trasmessi dal Di Giacomi, intendo al fatto che il Di Giacomi mi portava un pacco di lavoro, nel quale era presente materiale, fili, stoffe, schede di produzione, floppy disk da inserire nelle macchine, non mi doveva dire nulla di specifico perché, almeno nel mio reparto, io dovevo seguire la scheda di produzione contenuta nel pacco. Io sono il responsabile del mio reparto. La Vagnoni era molto presente in azienda e anche molto severa, quando occorreva dava sempre i giusti richiami, anche al marito, anzi nei suoi confronti anche più che verso gli altri"* (teste Piunti; rimanendo invece irri-

levanti, visti i fatti riferiti, le supposizioni del teste in ordine alle ragioni per le quali il Di Giacomi dovesse trasmettere ordini altrui).
Risulta altresì dichiarata dai testi la continuità della presenza del Di Giacomi in azienda e la sua partecipazione costante all'attività aziendale.
Ciò posto, l'opposizione va accolta e non pare decisiva in senso contrario (anche visto il non contestato pagamento dei contributi) la mancata prova del pagamento periodico dello stipendio (considerato che, come evidenziato dalla difesa dell'INPS, dal pur prodotto estratto conto bancario del Di Giacomi non appaiono evidenti bonifici relativi alla retribuzione e considerato che non sono state prodotte le buste paga, pur risultando dichiarati nei modelli unici dell'Agenzia delle Entrate degli importi annuali per "redditi da lavoro dipendente e assimilati"). Ciò tuttavia induce, vista la peculiarità della fattispecie, a compensare le spese del giudizio (ex art.92 comma 2 c.p.c., come novellato dall'art.13 comma 1 D.L.132/2014 conv. in L.162/2014 ed alla luce della pronuncia interpretativa di accoglimento di cui Corte costituzionale 77/2018).

TRIBUNALE ASCOLI PICENO 18.9.2018 n. 298, Giud. Pulini, Amadio ed altri (Avv. Carbone) c. ASUR Marche (Avv. Viozzi).

Lavoro (rapporto) – Comparto sanità – Diritto al servizio di mensa – Esclusione

Lavoro (rapporto) – Comparto sanità – Servizio di mensa – Fasce orarie – Impossibilità di fruizione del servizio mensa nelle fasce orarie – Erogazioni buoni pasto – Legittimità.

Ai sensi dell'art.29 ccnl comparto sanità 20.9.2001, integrative del ccnl 7.4.1999, non spetta ai dipendenti il diritto al servizio di mensa, nè a modalità sostitutive dello stesso, nel caso in cui l'obbligo per l'amministrazione di appartenenza non sia contemplato da apposite previsione del contratto collettivo integrativo.

Nell'ambito delle fasce orarie coperte da un servizio mensa già istituito, non sussistono impedimenti all'erogazione di buoni pasto ove il servizio non possa essere fruito in dette fasce orarie per impossibilità dovuta ad impedimenti stabili ed oggettivi, come l'ora finale del turno o l'assegnazione a sedi di lavoro lontane dalla sede della mensa aziendale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 3.2.2016, i ricorrenti in epigrafe indicati, infermieri professionali in servizio presso Presidio Ospedaliero

“Mazzoni” di Ascoli Piceno (assegnati a vari reparti, convenivano in giudizio l’ASUR-Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche domandando il riconoscimento del diritto al godimento del servizio mensa ovvero a modalità sostitutive, mediante l’erogazione di buoni pasto o del relativo controvalore in denaro nella misura di €5,16 per ogni turno lavorato che ecceda le 6 ore e relativamente al periodo maggio 2010- maggio 2015.

La ASUR- Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Precisava inoltre che dal valore richiesto per buono pasto di €5,16 avrebbe dovuto detrarsi la quota di €1,03 a carico del dipendente (pari ad “*un quinto del costo unitario del pasto*”, come previsto dal CCNL 20.9.2011 integrativo del CCNL 7.4.1999).

All’esito delle prove orali espletate e discussa all’odierna udienza, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.

Risulta dato incontestato che presso il Presidio Ospedaliero “Mazzoni” di Ascoli Piceno è stato istituito il servizio mensa erogato in tre turni, rispettivamente a partire dalle ore 12:00, dalle ore 13:00 e dalle ore 14:00.

I testimoni escussi hanno dichiarato che l’entrata in mensa è consentita fino alle 14:40 ed hanno altresì confermato la circostanza, documentata dalla ASUR (che ha prodotto la nota del 14.7.2006), relativa alla possibilità dei dipendenti di effettuare la preventiva prenotazione telematica (da qualsiasi dispositivo) del servizio mensa.

Ciò posto, la domanda deve essere rigettata con riferimento a tutti i ricorrenti che terminano il proprio orario di lavoro contrattuale alle ore 14:12 (ivi compresi i ricorrenti addetti al blocco operatorio, per il quale tale è l’orario dichiarato in ricorso con riferimento al periodo azionato - cfr., ivi, cap.2 di prova testimoniale-, come peraltro confermato dai testimoni).

Infatti, il lasso temporale dalle ore 14:12 (fine del turno al quale sono assegnati) fino alle ore 14:40 (orario massimo di entrata in mensa) consente di raggiungere con largo anticipo la mensa all’interno del medesimo ospedale. Peraltro nel ricorso si specifica (cfr. pag. 3) che “*i ricorrenti non possono assolutamente lasciare il proprio posto di lavoro (reparto o sala operatoria) durante la fascia oraria del pranzo e della cena e recarsi presso la mensa dell’ospedale. Ciò accade in quanto l’orario di fruizione della mensa coincide sia con la consumazione dei pasti dei pazienti, i quali devono essere aiutati nella distribuzione, somministrazione e pulizia prima e dopo i pasti, sia con le attività assistenziali, quali la somministrazione delle terapie, la rilevazione dei parametri vitali e l’aggiornamento terapeutico nonché coincide con altre attività curative ed assistenziali (...)*”.

Ed invece la prova testimoniale ha confermato la circostanza, dedotta da parte resistente, che i pasti ai degenti non sono distribuiti dagli infermieri (quali sono tutti i ricorrenti) bensì dagli operatori di una cooperativa esterna, con il supporto degli Operatori Socio Sanitari dalle 12:00 alle 12:15.

Nel ricorso si rappresenta altresì l’impossibilità di allontanarsi dal reparto durante il turno di lavoro (che si tradurrebbe “*(...) oltre che in un aumento del rischio nei confronti dei pazienti, anche in un aumento del carico di lavoro per gli altri colleghi in reparto (...)*” Di frequente accade anche che gli infer-

mieri vengano chiamati in reparto, con urgenza, per improrogabili interventi medici o per l'aggravarsi della condizione dei pazienti ivi degenti"-v. ricorso ibidem).

Tuttavia, non pare decisiva tale circostanza dell'impossibilità di allontanarsi dal reparto *durante* il proprio turno, considerato che i ricorrenti possono accedere alla mensa anche *dopo* la *fine* del proprio turno di lavoro.

Non risulta invece rilevante la difficoltà genericamente attestata dai testimoni di raggiungere per tempo la mensa alla fine del proprio turno, considerato che detta circostanza non è stata allegata con specifiche deduzioni in ricorso (nonostante essa integri un fatto costitutivo del diritto azionato, considerato che il turno *contrattuale* termina in orario del tutto compatibile con l'accesso alla mensa).

A fronte del dato obiettivo, costituito da un orario contrattuale di lavoro che termina 30 minuti prima dell'orario limite per entrare in mensa, sarebbe stato onere dei ricorrenti dedurre e comprovare il superamento, per ciascun ricorrente e per ogni giorno lavorativo, del proprio orario contrattuale in una misura tale da impedire oggettivamente di arrivare alla mensa in tempo utile, sia la circostanza che detto superamento, se rilevante, sia avvenuto, giorno per giorno (ed in quali giornate), per stringenti ragioni di servizio.

Pare opportuno, infine, evidenziare che le domande azionate non potrebbero trovare giuridico fondamento nella maggiore "*comodità*" per i ricorrenti di consumare i pasti, acquistati fuori dal lavoro, direttamente in reparto (peraltro durante l'orario di lavoro; cfr. ricorso, pag.4: "*I ricorrenti, infatti, ancora oggi consumano il loro pasto (pranzo o cena, a seconda degli orari del loro turno) in reparto, senza potersi allontanare dal loro posto di lavoro*"), in quanto è onere dei dipendenti fruire del servizio mensa nell'ambito degli orari consentiti ed organizzarsi per fruirne, compiendo ogni atto che rientri nella loro disponibilità, ovi compresa la prenotazione telematica.

Se le considerazioni finora effettuate riguardano il pranzo, la possibilità di fruire del servizio mensa e/o dei buoni pasto con riferimento alla cena risulta invece radicalmente preclusa dalla mancata istituzione del servizio mensa per tale pasto. Infatti, è rimessa al *potere* discrezionale dell'Amministrazione la scelta di istituire o meno il servizio all'esame.

Pertanto, con riferimento all'esercizio di tale potere amministrativo i dipendenti non possono vantare posizioni di diritto soggettivo, come affermato con chiarezza dalla Corte di Cassazione:

"In tema di servizio sostitutivo di mensa, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001 per il personale del comparto sanità, integrativo del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili" (Cassazione, 16736 del 02/10/2012-Rv.624451).

Con riferimento invece al turno pomeridiano che inizia o alle 13:00 o alle

14:00, i dipendenti hanno facoltà di accedere alla mensa prima dell'inizio del turno di lavoro.

Nell'ambito delle fasce orarie coperte da un servizio già istituito, non sembrano sussistere impedimenti all'erogazione di buoni pasto ove il servizio non possa essere fruito, in dette fasce orarie, per impossibilità dovuta ad impedimenti stabili ed oggettivi, come l'ora finale del turno o l'assegnazione a sedi di lavoro lontane dalla sede della mensa aziendale.

Del resto, lo stesso CCNL 20.9.2011 integrativo del CCNL 7.4.1999, prevede oltre al divieto di "monetizzazione" del pasto, anche la possibilità che il servizio mensa possa essere istituito con *modalità sostitutive* regolando allora proprio il valore del buono pasto: "*Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile*".

Inoltre, la medesima ASUR convenuta ha previsto l'erogazione dei buoni pasto per i dipendenti "*assegnati ai Servizi Distrettuali e al Dipartimento di Prevenzione con ubicazione lontana da Via degli Iris o addirittura fuori dal Comune di Ascoli Piceno*".

In tale situazione di impossibilità di fruire del servizio mensa risultano trovarsi potenzialmente i soli ricorrenti Forlini Massimiliano, Mazzocchi Walter e Amadio Fabio, i quali, come allegato in ricorso e confermato da parte convenuta, sono assegnati a turni contrattuali (i primi due nel reparto di emodinamica e il terzo nell'ambulatorio di urologia) con orario di lavoro fissato dalle ore 8:00 alle ore 15:12 (mentre il turno alternativo, peraltro di *reperibilità*, è dalle ore 14:00 alle ore 20:00).

Solo per questi la domanda potrebbe essere accolta considerato che alle ore 15:12 di uscita dal lavoro il servizio mensa è incontestatamente non fruibile.

Tuttavia, consultando i "*fogli con timbrature attestanti presenze in servizio*" allegati in ricorso, si osserva che non in tutti i turni della mattina gli stessi sono usciti effettivamente alle 15:12, avendo in parte delle giornate timbrato l'uscita anche in orario anteriore e compatibile con la possibilità di accedere alla mensa.

Pertanto, con riferimento ai tre predetti dipendenti la domanda può essere accolta solo limitatamente alle giornate nelle quali gli stessi, e sempre qualora abbiano prestato servizio nel turno contrattuale 8:00-15:12, risultano aver timbrato l'uscita effettivamente ed in concreto dalle ore 14:35 in poi (*orario determinato equitativamente, in difetto di ogni allegazione in ricorso con riferimento al tempo necessario per arrivare dalla timbratura al locale mensa*).

Conseguono le determinazioni di cui in dispositivo, con condanna generica, considerata la insufficienza dei conteggi allegati in ricorso a quantificare gli importi spettanti per la parte di domanda accolta.

Va dato infine atto che il valore spettante dei buoni pasto va decurtato della quota a carico del dipendente (pari ad "*un quinto del costo unitario del pasto*"), come previsto dal CCNL 20.9.2011 integrativo del CCNL 7.4.1999). Le spese possono essere compensate, vista la soccombenza reciproca.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 14.9.2018 n. 292, Giud. Pulini, Fifa Securty srl (Avv. Camaioni) c. Inps (Avv. Trovati).

Previdenza ed assistenza sociale – Contributi e premi – Avviso di addebito – Opposizione – Onere della prova.

Previdenza ed assistenza sociale – Contributi e premi – Avviso di addebito – Opposizione – Dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva – Valenza probatoria.

In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro

Non può conferirsi prevalenza alle dichiarazioni rese durante l'accertamento ispettivo da due lavoratori direttamente interessati alla controversia, allorché le dichiarazioni non hanno trovato riscontro in sede istruttoria.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Fifa Security srl (con ricorso depositato in data 11.3.2015) avverso un avviso di addebito (n.308 2014 00026233 16 000)' recante l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €1.610,37 per contributi previdenziali INPS (oltre oneri accessori) relativi al periodo Settembre 2010 - Gennaio 2011 e conseguenti al verbale unico di accertamento e notificazione Inps n. AP89000/2013-208-01 del 18.02.2013, emesso dalla DTL e dall'INPS di Ascoli Piceno.

In particolare:

- con riferimento alla posizione del lavoratore Verdicchio Giuseppe, ed a fronte della formale stipulazione di un contratto di lavoro occasionale dal 4.9.2010 al 13.9.2010, poi di un contratto di lavoro intermittente dal 14.9.2010 al 30.11.2010 con la qualifica di portiere ed infine di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 1.12.2010 al 12.01.2011, il Verbale ispettivo aveva ritenuto:
 - la sussistenza di unico rapporto di lavoro subordinato con prestazioni lavorative svolte con continuità;
 - lo svolgimento di lavoro straordinario nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010 (con mancato godimento del giorno di riposo settimanale nel mese di dicembre 2010);
 - la necessaria applicazione, in relazione alle mansioni svolte, del CCNL Istituti di Vigilanza Privata anziché del CCNL di Portierato applicato dalla società.
- con riferimento alla posizione del lavoratore Neri Massimiliano, assunto come lavoratore subordinato dal 23.10.2010 al 31.12.2010,

il Verbale ispettivo aveva ritenuto:

- lo svolgimento di lavoro straordinario nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010;
- la necessaria applicazione, in relazione alle mansioni svolte, del CCNL Istituti di Vigilanza Privata anziché del CCNL di Portierato applicato dalla società.

L'opponente deduceva una serie di vizi formali e procedurali, contestando altresì il merito della pretesa contributiva.

L'INPS - anche quale mandatario di SCCI Spa - si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione. In esito alle prove testimoniali espletate e discussa all'odierna udienza, la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura. Va preliminarmente rilevato che con riferimento alle eccezioni formali sollevate dalla parte opponente, l'impugnativa si configura quale opposizione agli atti esecutivi e risulta, pertanto, inammissibile, in quanto il ricorso è stato depositato decorso il termine di 20 giorni per proporre la suddetta tipologia di opposizione (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008-Rv.605419; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07 /2008-Rv. 604527).

Nel merito l'opposizione è fondata.

Deve premettersi che il giudizio di opposizione al ruolo ed alla relativa cartella di pagamento, in quanto strutturato secondo un modulo impugnatorio, è assimilabile all'opposizione al decreto ingiuntivo (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009-Rv. 610854; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5763 del 20/04/2002-Rv. 553896; Corte Costituzionale, Ordinanza 111 del 19.3.2007).

Pertanto, "(...) *grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito*" (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009-Rv. 610854; conforme, Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 10583 del 28/04/2017-Rv. 644089).

Con riferimento alla riqualificazione dei rapporti di lavoro di uno dei due lavoratori ed al lavoro straordinario prestato, le dichiarazioni rese dai lavoratori medesimi durante l'accertamento ispettivo non hanno trovato riscontro in sede istruttoria.

Il teste escusso ha invece in particolare riferito di una autonoma gestione del tempo di lavoro da parte dei dipendenti (nell'ambito degli orari comunicati dalla società), che pare compatibile, relativamente alla posizione del lavoratore Verdicchio, sia con il rapporto di lavoro accessorio sia con il rapporto di lavoro intermittente.

L'opposizione va pertanto accolta considerato che non può conferirsi prevalenza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai medesimi due lavoratori direttamente interessati, né rilevante pare una terza dichiarazione pure allegata al Verbale ma incentrata sulle condizioni di lavoro della dipendente dichiarante, che non ha potuto riferire direttamente sulle modalità lavorative dei suoi colleghi ("*Conosco il Sig. Verdicchio Giuseppe, era un mio collega di lavoro, ho fatto la prova con lui e mi*

aveva dato l'idoneità, lo sentivo prevalentemente per telefono e spesso ci scambiavamo i punti vendita per comodità di strada"); la stessa dichiarante, inoltre, ha riferito di aver iniziato a lavorare dal mese di novembre 2010, non potendo dunque nulla dichiarare in ordine ai primi due mesi del periodo oggetto di accertamento.

Né alcuna dichiarazione ha potuto rendere il testimone in ordine all'eventuale prestazione di lavoro straordinario.

La difesa della parte opponente ha invece correttamente evidenziato che sia le dichiarazioni dei lavoratori, sia la deposizione testimoniale della teste di parte opponente confermano che le ore e le giornate lavorate erano comunicate dai lavoratori a mezzo compilazione di *report* dagli stessi inviati alla società, la quale, sulla base dei dati così comunicati, elaborava i compensi dovuti.

Con riferimento al CCNL applicabile, l'istruttoria svolta ha parimenti confermato che l'attività espletata dai lavoratori consisteva in una vigilanza passiva e non attiva e, pertanto, poteva essere espletata da dipendenti addetti a mansioni di portierato-custodia, il cui intervento deve limitarsi alla segnalazione e non all'intervento diretto che invece è proprio della vigilanza attiva.

Né i dipendenti dovevano essere in possesso di porto d'armi o avere la qualifica di guardia giurata. Ne consegue la legittimità dell'applicazione del CCNL di Portierato.

Risultano pertanto condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Ascoli Piceno nella Sentenza n.483/2015 di accoglimento dell'opposizione proposta dalla medesima parte avverso l'ordinanza ingiunzione che è scaturita dal medesimo accertamento presupposto.

L'opposizione va pertanto accolta.

Le spese del giudizio sono integralmente compensate, considerate le difficoltà probatorie, vista la difficoltà di citare i testi da parte dell'INPS.

TRIBUNALE PESARO, ordinanza 26 Luglio 2018. Est. Gasparini.

Patrocinio e consulenza infedele – Processo tributario – Reato di patrocinio e consulenza infedele – Condizioni: valutazione complessiva attività professionale – Assenza di documento – Reato – Esclusione

La condotta professionale rilevante ai fini della configurazione del reato di patrocinio infedele, va valutata complessivamente e richiede non solamente un comportamento irrispettoso di doveri professionali ma, quale evento della fattispecie incriminatrice, un documento agli interessi del proprio assistito.

Tribunale di Pesaro, sezione penale Ufficio GIP

Ordinanza di materia di archiviazione – art. 408 c.p.p. –

Il Giudice,

- Esaminati gli atti,
- Rilevato che in data 19.3.2018 il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione del procedimento di cui sopra aperto a seguito della denuncia querela della Signora.... nata ... ivi residente ... difesa da .. con studio in ...
- Sono stati iscritti nel registro delle persone sottoposte ad indagini si signori per i reati puniti dagli articoli 110.380.640 c.p.
- Preso atto che ... si è opposta alla archiviazione perché non si sono svolte indagini in ordine all'esatta successione degli accadimenti ed in particolare sull'incidenza della volontaria mancata partecipazione dei ... alla udienza davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro che ha deciso – in senso sfavorevole alla ... un ricorso da lei presentato per ottenere l'annullamento di un atto di recupero a tassazione; in particolare individua l'investigazione suppletiva nella audizione ..., soggetto che avrebbe udito un colloquio tra ... e due indagati nel corso del quale questi ultimi avrebbero sostanzialmente ammesso gli addebiti;
- Questo ufficio ha ritenuto ammissibile la opposizione ed ha proceduto a dare avviso alle parti che sono stante convocate in udienza in camera di consiglio,
- Nel corso della discussione sono state meglio espone in fatto e precisate in diritto le rispettive argomentazioni a sostegno delle contrapposte richieste,
- Si reputa che non sia possibile esercitare l'azione penale per il delitto di truffa in quanto – come correttamente evidenziato dal PM – i difensori di ... nel farle firmare il mandato hanno esplicitamente menzionato la complessità della vertenza tributaria e della difficoltà di vincere la presunzione di attribuzione al socio dei maggiori redditi della società di capitali; identica soluzione va adottata in relazione all'altro reato che il PM e la persona offesa hanno ravvisato (il primo in astratto, la seconda anche in concreto). Sostanzialmente la ... riferisce di essersi premurata di far sapere ai suoi difensori a ridosso della udienza di discussione alcune circostanze di supporto alla tesi che si era sostenuta nel ricorso. Va osservato che un conto è il generico grado di difficoltà di un determinato tipo di controversie (come quella in esame in cui l'ufficio delle Entrate si avvale per giurisprudenza costante di legittimità di una presunzione di distribuzione tra i soci del maggior reddito non dichiarato della società), un conto è la opportunità che i difensori trasfondano in una memoria illustrativa o nella discussione orale circostanze di fatto che la stessa parte rappresentata ha loro comunicato a ridosso della udienza di discussione della causa tributaria (si rimanda alla e-mail che ... ha inviato il 10.9.2017 ai difensori).

Quest'ultimo documento appare certamente importante in quanto offre in comunicazione circostanze di fatto idonee a supportare la tesi della apparenza del rapporto societario nella misura in cui effettivamente l'ente era un sostanziale schermo dell'ex coniuge della ... va esaminato in uno con la registrazione del colloquio (post udienza) che la .. ha effettuato proprio per

contestare ai due professionisti il pregiudizio derivante dalla loro mancata comparizione in udienza o dalla mancata predisposizione di memorie illustrative nel caso in cui non fosse stata chiesta la udienza pubblica come prevede l'art. 33 del Decreto legislativo n. 546 del 1992.

...ciò che interessa in questo procedimento è che la condotta dell'... così descritta va esaminata alla luce delle più significative pronunce della Corte di Cassazione (39924/2005, 31678/2008, 42913/2010, 29653/2011, 26542/2015) in relazione al delitto per cui si procede. La infedeltà ai doveri professionali deve arrecare nocumento agli interessi della parte ed è certo difficile tracciare una sicura linea di demarcazione tra l'illecito disciplinare e la condotta anche penalmente rilevante del professionista. Può dirsi però che è condotta infedele quella che (assistita dal dolo generico, cioè non è richiesta la specifica volontà di nuocere all'assistito) impedisce alla parte di ottenere i risultati attesi perché espletata violando i canoni della correttezza, lealtà, affidabilità). E la valutazione del giudice non può avvenire per compartimenti (cioè limitata al singolo atto) ma essere globale, cioè riferita alla intera vicenda processuale con collocazione della attività nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del procedimento adottata per conseguire il risultato voluto dalla parte. Nel caso di specie la descrizione delle vicende familiari e dei loro riflessi anche sulla riferibilità del debito tributario della società alla ... è stata comunque inserita negli atti depositati per la discussione e dunque la circostanza, per quel che poteva valere, non era ignota alla Commissione che, come peraltro ipotizzato dagli odierni indagati, non ha attribuito ad essa un valore dirimente atteso che – come è noto – nel processo tributario non opera la regola distintiva del processo penale secondo cui è la pubblica accusa a dover dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato, bastando la sussistenza di presunzioni anche non qualificate per far riconoscere fondata la pretesa tributaria confluita in un atto impositivo. E' nel caso concreto tale prova contraria era di assai difficile praticabilità alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in ordine alla presunzione a favore dell'Ufficio che quando una società di capitali è trovata "mancante" e dunque debitrice dell'erario per imposte, il maggior imponibile viene associato automaticamente a distribuzione di utili ai soci purchè la società abbia una base ristretta perché riferita da soggetti che hanno rapporti familiari o di affinità (proprio il caso della ...) Dispone che venga archiviata la posizione degli indagati, -manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 18.5.2018 n. 117, Giud. Del Curto, Cesarini (Avv. Romani) c. BBA srl (Avv. Lori, Camaioni).

Lavoro (rapporto) - Lavoro subordinato – Discriminazione – Mobbing
– **Definizione normativa: esclusione – Elementi costitutivi del mobbing**
– **Onere della prova**

Non esistendo una definizione normativa del mobbing, la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza del mobbing in presenza di una condotta del datore di lavoro che ponga una pluralità di comportamenti, tra loro uniti da uno scopo unitario, capaci di produrre un effetto vessatorio nei confronti del dipendente. Occorrono da parte del datore di lavoro più comportamenti finalizzati allo stesso predeterminato scopo, quello di mortificare la persona del dipendente, svilirne le competenze, umiliarlo, portarlo eventualmente alle dimissioni o comunque emarginarlo. Spetta al lavoratore dimostrare tutti gli elementi costitutivi del mobbing, le condotte del datore, il danno psicofisico, ma anche e soprattutto l'intento persecutorio, ossia lo specifico "disegno" del datore mirato alla sua emarginazione.

Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta di avere subito una condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro in relazione alla quale chiede la tutela risarcitoria.

Non esiste una definizione normativa del mobbing, cosicché la giurisprudenza ne ha delineato termini e caratteri.

E' tale, dunque, la condotta del datore di lavoro che ponga una pluralità di comportamenti, tra loro uniti da uno scopo unitario, capaci di produrre un effetto vessatorio nei confronti del dipendente.

Dunque, bisogna essere in presenza di più comportamenti, tutti finalizzati allo stesso predeterminato scopo, quello di mortificare la persona del dipendente, svilirne le competenze, umiliarlo, portarlo eventualmente alle dimissioni o comunque emarginarlo.

L'esperienza segna che il mobbing si esplica spesso con l'attribuzione al lavoratore di nuove mansioni di livello inferiore rispetto a quelle precedentemente svolte, privazione totale di ogni mansione, l'abuso del potere disciplinare, con l'adozione di una serie di contestazioni disciplinari, magari del tutto pretestuose.

Non c'è, dunque, un atto tipico di mobbing, ma questo può esplicarsi con comportamenti di varia natura.

La giurisprudenza di legittimità ha statuito che, la fattispecie del mobbing richiede: "...a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi" (Cass. n.2142/2017).

Spetta al lavoratore dimostrare tutti gli elementi costitutivi del mobbing, le condotte del datore, il danno psicofisico, ma anche e soprattutto l'intento persecutorio, ossia lo specifico "disegno" del datore mirato alla sua emarginazione.

La Cassazione, ad esempio, ha stabilito che il potere disciplinare, se abusivo e strumentale all'estromissione del dipendente dall'azienda, è idoneo a integrare la fattispecie del mobbing. (Cass.n. 30606/2017).

Di contro la giurisprudenza di merito ha negato che il solo abuso del potere disciplinare possa integrare il mobbing, nel senso che l'eccesso delle sanzioni comminate al dipendente distratto, o negligente non fa scattare il mobbing, ai cui fini sono invece indispensabili altri e più gravi comportamenti censurabili.

Oltre ai provvedimenti disciplinari, o ai semplici richiami verbali, sebbene re iterati, infatti, sono necessarie ulteriori azioni mirate all'isolamento del dipendente.

Il mobbing richiede anche la frequenza e l'intensità dei provvedimenti disciplinari.

Si è detto, indicativamente, che il datore di lavoro, per evitare il mobbing, dovrebbe astenersi dall'irrogare provvedimenti per più di una volta al mese nell'arco di un semestre, scongiurando con ciò la condizione indispensabile – la cui prova, ancora una volta, spetta al dipendente – della sistematicità delle condotte persecutorie del mobbing.

Si è detto che per aversi mobbing le condotte ostili devono verificarsi per un periodo medio-lungo, almeno sei mesi e devono ripetersi almeno due volte al mese, salvo per il cd. quick-mobbing che consiste in attacchi particolarmente intensi e frequenti, nel qual caso la durata necessaria viene ridotta a tre mesi.

Avuto riguardo al caso di specie, si impone la ricostruzione, alla stregua delle risultanze istruttorie, degli episodi denunciati dal ricorrente, al fine di verificare se unitamente e singolarmente considerati integrano la fattispecie in esame.

La prima contestazione concerne l'assegnazione del ricorrente al reparto di affilatura delle punte, pur egli rivestendo la qualifica di operatore di macchina (livello 4), con ciò evocando una sorta di demansionamento.

Sul punto, giova considerare che, dopo un lungo periodo di assenza del lavoratore per malattia, il medico competente lo ha riammesso, dichiarandolo idoneo, ma con prescrizioni “...da adibire al lavoro di piccola attrezzatura e affilatura-no a sforzi fisici e a turnazioni notturne”, sicchè la sua nuova collocazione, fermo restando l'inquadramento nella categoria 4 del CCNL Metalmeccanici, trovava conforto nelle esigenze di salvaguardia della salute del lavoratore.

Con riguardo, invece, alla sanzione inflitta al Cesarini, per il ritardo con cui egli è giunto ad un corso di formazione, è risultato, non solo che il ritardo era effettivo, come dichiarato dai testi escussi, ma che pure altri lavoratori hanno subito la stessa sorte per la medesima mancanza, in specie i sigg.ri Anthony La Grassa e Giuseppe Vecchiola.

Con raccomandata 7/4/2016 è stato contestato al Cesarini un comportamento irrispettoso verso il responsabile di produzione, nonché di essersi trovato fuori della postazione lavorativa.

La circostanza è emersa in modo fumoso e non circostanziato, nel senso

che se ne ha contezza solo attraverso la percezione alquanto superficiale e soggettiva di due testi.

Rimane il rilievo che l'assenza dal posto di lavoro asseritamente attribuita dal lavoratore all'esigenza di andare in bagno, non trova adeguato riscontro con il regolamento aziendale, secondo cui ai lavoratori in regime di turno giornaliero spetta una pausa di riposo retribuita di 10 minuti, previa timbratura del cartellino.

In ogni caso, la sanzione della multa potrebbe effettivamente apparire, in via di principio, sproporzionata alla natura ed importanza dell'episodio.

In data 3/5/2016, stando alla ricostruzione di parte ricorrente, il Cesarini sarebbe stato incaricato di estirpare le erbacce del cortile dell'azienda ed il giorno successivo di proseguire il lavoro, eliminando le erbacce all'esterno. Dopo essersi rifiutato di svolgere quest'ultimo incarico, lo stesso sarebbe stato invitato a tornare a casa. Effettivamente, l'attribuzione di una mansione attinente alla pulizia del cortile interno ed esterno dell'azienda, da parte di un lavoratore dotato di inquadramento professionalizzante, riveste senza alcun dubbio una connotazione illegittima, di tal ch  opportunamente il lavoratore si   rifiutato di dedicarvisi.

Tuttavia, sotto il profilo che ci occupa, si tratta di verificare se, nel caso di specie, l'assegnazione a mansioni ritenute degradanti   rivelatrice di un intento persecutorio ai danni del Cesarini.

A tal proposito, il rilievo che diversi altri lavoratori fossero stati incaricati di ripulire il cortile, come riferito dai testi Straccia Osvaldo "*...ho visto in passato anche dipendenti dell'ufficio pulire le erbacce*", Lori Alessandro "*Anche io ho svolto queste attivit *", Anthony La Grassa "*Mi   capitato di pulire le foglie all'esterno e di propormi per la pulizia dello spogliatoio*", Francesco Salvatore "*E' un'attivit  che facciamo tutti. Per i lavori pi  pesanti si chiama una ditta esterna*", depotenzia il carattere vessatorio dell'ordine impartito al ricorrente, riconducendolo entro gli ambiti di una pur disdicevole prassi aziendale.

Dopo di che, si osserva, che l'invito rivolto al lavoratore di tornare a casa, a fronte del legittimo diniego a svolgere dette mansioni, trova adeguata giustificazione nella circostanza che, avendo egli terminato anticipatamente il proprio lavoro e stante la sua sostanziale infungibilit , in ragione del proprio stato di salute, potevano non essere effettivamente disponibili ad altre mansioni compatibili da fargli svolgere.

Giungiamo cos  all'episodio del 17/5/2016, allorquando veniva contestato al lavoratore di svolgere le proprie mansioni sprovvisto della mascherina protettiva filtrante, a cui seguiva un rimprovero scritto. La circostanza   pacifica, sia perch  ammessa dallo stesso lavoratore, sia perch  confermata dai testi escussi (teste Francesco Salvatore).

Di contro, non trovano riscontro le giustificazioni addotte da quest'ultimo.

Nel ricorso introduttivo, infatti, si invoca l'esigenza di effettuare brevi pause, di tanto in tanto, per respirare senza la mascherina, in ragione delle proprie condizioni di salute. L'assunto, perch , non solo non trova riscontro nella certificazione medica in atti, ma contrasta con il fatto che il lavoratore non fosse stato sorpreso ad effettuare una pausa senza la

mascherina, bensì di dedicarsi al lavoro sprovvisto del presidio.

In sede di interrogatorio formale, lo stesso lavoratore, si è giustificato, invece, adducendo che era sprovvisto di mascherina, poiché era ormai la fine del turno, ma l'assunto non ha trovato adeguato riscontro.

Si aggiunga, peraltro, che quest'ultimo non era nuovo a tale mancanza, come si evince dalla comunicazione aziendale del 2/11/2015, nonostante l'uso della mascherina fosse prescritto nel certificato medico di idoneità.

Ulteriore contestazione attiene alla Cassa Integrazione a cui il lavoratore sarebbe stato avviato solitariamente e senza giustificazione.

Invero, anche il dipendente La Grassa, addetto allo stesso reparto del Cesarini, è stato posto in CIGO per un monte ore quasi paritario rispetto a quest'ultimo ed inoltre il provvedimento nei suoi riguardi era stato oggetto di un confronto tra azienda, lavoratore, consulente del lavoro aziendale e sindacalista, il quale, riconoscendo che non vi fossero altre soluzioni, proponeva di metterlo in cassa integrazione a zero ore.

Ed anzi, era stato lo stesso sindacalista D'Isabella che, con missiva datata 18/5/2016, autorizzava la messa in cassa integrazione a zero ore del Cesarini ogniqualvolta mancassero commesse, oggetto della sua mansione: *....ne consegue che l'azienda può collocare il dipendente in Cigo quando nella sua postazione lavorativa, o in quelle equivalenti, viene a mancare lavoro causa carenza di commesse*".

Da ultimo, va citato l'episodio del 13/6/2016 allorchè, di ritorno dalla cassa integrazione, avendo nuovamente terminato in anticipo il proprio lavoro, il Cesarini veniva invitato a pulire i bagni, cosicchè a fronte del suo rifiuto, sarebbe stato di nuovo messo in cassa integrazione per le rimanenti n. 2 ore di turno nelle giornate del 13 e del 14 giugno, cinque ore in quella del 15, quattro ore e mezza in quella del 16 e per l'intero orario di lavoro del giorno 17 giugno.

Intanto, il provvedimento di cassa integrazione ha riguardato, in quegli stessi giorni, altri otto operai venivano posti in CIGO per le ore rimanenti di turno, avendo pure finito in anticipo il proprio lavoro per i noti dedotti motivi. Dopo di che, anche in questo caso, giova osservare, che l'attività di pulizia dei bagni è stata assegnata ad altri dipendenti, alcuni dei quali l'hanno espletata ed altri si sono rifiutati come Straccia Osvaldo *"Anche a me hanno chiesto di pulire i bagni e mi sono rifiutato"*.

Come per la pulizia del cortile la pulizia dei bagni e la tinteggiatura dei locali, veniva concepita dall'azienda come un'attività a cui tutti i dipendenti potessero contribuire, secondo una logica a dir poco discutibile: *"Nel 2016 c'era una impresa di pulizie per pulire i bagni. Siccome venivano spesso cambiate le imprese di pulizia, nel periodo compreso tra un'impresa e un'altra veniva chiesto ai dipendenti di pulire i bagni"*(teste Straccia Osvaldo).

Fatto sta che l'incarico di pulire i bagni assegnato al Cesarini non è rivelatore di un intento persecutorio, costituendo un'incombenza genericamente assegnata a tutto il personale dipendente che fosse consenziente.

Le risultanze istruttorie appaiono inidonee a definire un quadro atto ad integrare i caratteri costitutivi del mobbing nei termini sopra enunciati.

Ciascun episodio lamentato dal ricorrente, invero, trova un suo adeguato inquadramento e specifica giustificazione, al punto da non potersi riconoscere in essi quei tratti persecutori e vessatori della condotta datoriale, solo ricorrendo i quali si può parlare di mobbing.

Per quanto sopra, il ricorso non può essere accolto e pertanto va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come al dispositivo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE, Sez. VI, 19.10.2018, n. 636, Pres. Boretti, Est. Nitri, Piaggine Energy Power srl, Traiani e C. srl (Avv. Vannucci) c. Agenzia delle Entrate Ascoli Piceno.

Tributi – Avviso di accertamento – Contraddittorio preventivo – Obbligo generalizzato – Esclusione – Limiti.

Tributi – Agevolazioni – Agevolazioni fiscali di cui alla Tremonti Ambiente e Conto Energia – Cumulabilità.

Posto che, differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto, in tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito⁽¹⁾.

La norma agevolativa prevista dall'art.6 della l.n. 388 del 2000 non esclude né vieta il diritto a godere congiuntamente sia dell'agevolazione tributaria prevista dalla "Tremonti ambiente" che di quella del "Conto energia", sebbene entrambe le agevolazioni siano originate dal medesimo investimento⁽²⁾.

Fatto, Svolgimento del processo e motivi della decisione (Omissis)

1. Va rigettata l'eccezione di violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, richiamandosi al riguardo il seguente principio di diritto, affermato di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: "... Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato

della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito..." (Cass. n. 24823/2015).

2. Anche l'altra eccezione va rigettata siccome infondata, atteso che l'avviso di accertamento, espone con motivazione ampia e chiara le norme di legge, in materia, la metodologia applicabile per il calcolo del reddito detassabile e le carenze ed errori commessi dalla contribuente nel calcolo del sovraccosto. 3. Passando al merito va premesso, per una migliore comprensione della vicenda processuale in esame, che la contestazione dell'Ufficio concerne, in sostanza, la non corretta determinazione, da parte della contribuente, dell'approccio incrementale nel calcolo della detassazione, a ragione del mancato rispetto di quanto previsto sia dal comma 16 della L. n. 388 del 2000 che dalla Risoluzione n. 226 /E - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - dell'11 luglio 2002. Al riguardo la Commissione deve subito precisare che l'unica normativa di riferimento avente forza di legge è costituita esclusivamente dai commi articoli 13, 15 e 16 dell'art. 6 della L. n. 388 del 2000, che così recitano: "13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale. 16. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

Orbene le sopra riportate prescrizioni della tale normativa statale non impongono affatto l'indicazione in nota integrativa dell'investimento ambientale incrementale, con la nozione di costo ambientale adottata e dei criteri di calcolo, l'iscrizione dell'investimento ambientale incrementale in apposita voce dello stato patrimoniale "immobilizzazione tecniche ambientali", come preteso dall'ufficio e indicato a pagina 6 della avviso di accertamento. Né tanto meno i commi 15 e 16 vanno essere integrati dalla disciplina comunitaria richiamata nella suddetta Risoluzione n. 226/E, secondo cui i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale (così a pag. 7 dell'avviso di accertamento). Per con-

tro, ove si volesse riempire il vuoto normativo, è, semmai, applicabile il Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008, che disciplina la specifica materia in esame, indicando alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; ed infatti all'art. 1, comma primo, lettera d) è espressamente indicato, come campo di applicazione del Regolamento, quello degli aiuti per la tutela dell'ambiente e l'art. 23, rubricato "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, così dispone: 1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi." Ed è superfluo rammentare che pel disposto dell'art. 288, par. 2, TUF (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) "Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri". Orbene, premesso che il c.d. "approccio incrementale" - che individua la quota di reddito detassata - è definito dal comma 15 dell'art. 6 della L. n. 388/2000 (legg. sopra), come il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, quale differenziale tra il costo dell'investimento di un impianto "ambientale" (cioè rispettoso dell'ambiente) rispetto a quello di un impianto tradizionale, la Commissione deve concludere, sulla base dell'esame complessivo della normativa sopra riportata, che la società appellante ha correttamente indicato nei bilanci (legg. all. 5 al ricorso) il costo di acquisto dell'impianto fotovoltaico a salvaguardia dell'ambiente (A), il costo dell'impianto tradizionale (B), i flussi dei ricavi per 3 anni (C) ed il flusso dei costi per 3 anni, null'altro essendo richiesto.

4. Quanto all'altra contestazione dell'Ufficio, secondo cui nel caso degli impianti fotovoltaici bisogna prendere in considerazione la tariffa incentivante secondo il conto energia ... che rappresenta comunque una somma erogata per ristorare l'impresa dei costi sostenuti per la costruzione dell'impianto di quelli di esercizio e pertanto va in ogni caso considerata in diminuzione del calcolo del sovraccosto (così a pag. 8 e 9 dell'avviso di accertamento) la Commissione osserva che, oltre a quanto disposto dall'art. 23, comma terzo, del Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008, la norma agevolativa prevista dall'articolo 6 della L. n. 388 del 2000 citata non esclude né vieta il diritto a godere congiuntamente sia dell'agevolazione tributaria prevista dalla "Tremonti ambiente" che di quella del "Conto energia", sebbene entrambe le agevolazioni siano originate dal medesimo investimento. Peraltro sulla

cumulabilità delle predette agevolazioni soccorre la risoluzione numero 58/E del 20 luglio 2016 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, laddove viene specificato che possono beneficiare dell’agevolazione tutti gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012 e che, per quanto riguarda la cumulabilità dell’agevolazione fiscale con altre misure agevolative, l’articolo 6 della L. n. 388 del 2000 citato non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, consentendo alla stessa Agenzia delle Entrate di concludere che deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, l’agevolazione tributaria afferente gli incentivi del cosiddetto “conto energia”. Aggiungasi, per completezza, che per il settore fotovoltaico l’art.5 del D.M. 6 agosto 2010 (III conto energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del D.M. 5 maggio 2011 (IV conto energia) e 5 luglio 2012 (V conto energia) non includono la detassazione per investimenti ambientali tra le misure cumulabili con le tariffe incentivanti. Dalla lettura combinata delle norme anzi citate il GSE è giunto alla conclusione che rispetto alle tariffe del I e II CONTO ENERGIA è possibile beneficiare sia dell’agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti alla produzione di energia elettrica riconosciute dal GSE, mentre la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto energia. In conclusione in forza della complessiva disciplina sopra esposta la società appellante poteva beneficiare “ratione temporis” (anno 2010) sia dell’agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti alla produzione di energia elettrica. Conseguo che l’appello è fondato e va, pertanto, accolto con conseguente annullamento sia del gravato avviso di accertamento che dell’impugnata sentenza di primo grado, che non ha fatto buon governo della normativa in materia. Quanto alle spese processuali ritiene la Commissione che la complessa e confusa normativa in materia ne costituisce giusto motivo di compensazione.

(1-2) Cumulabilità della agevolazione fiscale di cui alla L. n. 388/2000 c.d. “Tremonti ambiente” con le tariffe incentivanti di cui al CONTO ENERGIA I e II

In riferimento al caso trattato dalla sentenza in epigrafe l’A.F. emetteva avviso di accertamento al fine di disconoscere, nella sostanza, una variazione in diminuzione, pari ad € 4.403.520,00, connessa alla L. n. 388 del 2000, c.d. “Tremonti ambiente”, sostenendo che il predetto importo sarebbe dovuto essere defalcato della quota pari alla tariffa incentivante del conto energia. La tesi proposta dall’Ufficio trovava accoglimento in primo grado talché le società interessate si vedevano costrette ad impugnare la pronuncia in appello. Ora, dal momento che il nodo giuridico della questione attiene alla cumulabilità della c.d. “Tremonti ambiente” con le tariffe incentivanti di cui al CONTO ENER-

GIA I e II, appare opportuno fare un breve excursus normativo così da meglio comprendere come le doglianze sollevate dalle appellanti erano più che legittime tanto da trovar accoglimento in punto di merito.

Il nostro legislatore, prim'ancora di recepire con il D.Lgs. n. 387/2003 la Direttiva europea 2001/77/CE "sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" con l'intento di dare maggior impulso alle fonti energetiche rinnovabili nella produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario, aveva introdotto con l'art. 6, commi 13-19, Legge n. 388/2000 la sopracitata agevolazione fiscale al fine di favorire gli investimenti nel rispetto della tutela dell'ambiente.

Detto incentivo, infatti, consentiva ai contribuenti che avevano attuato investimenti ambientali, ad esempio acquistando un'immobilizzazione con caratteristiche conformi a quelle di tutela ambientale, di operare una variazione in diminuzione in seno alla dichiarazione dei redditi. For tax purposes, una simile rettifica dei risultati di bilancio può essere letta in duplice maniera, e cioè: dedurre dal reddito imponibile IRES una quota parte del costo sostenuto per gli investimenti a ridotto impatto ambientale, pari alla quota del "sovraccosto" sostenuto dal contribuente rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia ovvero escludere dal reddito imponibile quelle componenti reddituali destinate ad investimenti ambientali; in entrambi i casi col risultato di abbattere l'imposizione fiscale.

Da lì ad oggi sono state emanate una serie di tariffe agevolanti, riconducibili al termine Conto Energia, per un totale di 5¹. In particolare, soffermandoci sul II Conto Energia, si può notare come abbia previsto la regola generale del cumulo tra agevolazioni di diversa natura e tariffe incentivanti sino a concorrenza del 20% dell'investimento sostenuto dal contribuente in osservanza della normativa ambientale.

Oltremodo, significativa è stata l'introduzione dell'art. 19 nel D.M. del 5.7.2012 (c.d. V Conto Energia) che, in guisa di norma di interpretazione autentica, ha chiarito che il limite di cumulabilità del 20% si applica anche alla c.d. Tremonti Ambiente, agevolazione così da includersi tra quelle contemplate nel II Conto Energia.

Al fine di non ingenerare dubbi nel lettore, si tenga ben a mente come sebbene tale agevolazione fiscale sia stata abrogata per effetto del DI 83/2012 tuttavia, l'art. 23 del succitato decreto ne ha comunque fatto salva la godibilità per quei procedimenti introdotti entro il 26.6.2012, ricomprendendosi così anche quello costituente il casus belli in esame riguardante il periodo d'imposta 2010.

Da ultimo, è doveroso rammentare che il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), con nota del 22.11.2017, assumendo una posizione restrittiva ed analoga quella già espressa dal Ministero dello Sviluppo economico in data 18.6.2015, aveva espressamente previsto che la Tremonti Ambiente sarebbe stata cumulabile solo e soltanto con le tariffe incentivanti previste dal I e dal II Conto Energia, sempre nel rispetto del soprarichiamato plafond.

1 I Conto Energia: D.l. 28 luglio 2005, modificato dal D.M. 6 febbraio 2006;
II Conto Energia: D.l. 19 febbraio 2007;
III Conto Energia: D.l. 6 agosto 2010;
IV Conto Energia: D.l. 5 maggio 2011;
V Conto Energia: D.l. 5 luglio 2012.

Innanzi a tale panorama normativo-interpretativo la C.T.R., chiamata a pronunciarsi sull'appello spiegato dalla Società, ha correttamente osservato che non solo l'unica fonte legale riconducibile all'articolo 6 della L. n. 388 del 2000 non esclude né vieta il diritto a godere congiuntamente delle agevolazioni tributarie in esame ma, in aggiunta, come la stessa A.F. a livello Centrale, avesse previsto con la Ris.n. 58/E del 2016 che non vi era motivo alcuno per cui gli investimenti ambientali realizzati entro il 25.6.2012 potessero essere esclusi dal perimetro applicativo dell'agevolazione fiscale in parola².

Annullando così la pretesa fiscale, ha pertanto statuito che la società appellante poteva legittimamente beneficiare *ratione temporis*, trattandosi di una contestazione riferita al periodo d'imposta 2010, dell'agevolazione fiscale di cui alla c.d. Tremonti ambiente unitamente alle tariffe incentivanti di cui al Conto Energia.

In ordine agli orientamenti di prassi e pronunce giurisprudenziali recenti sul punto valga quanto segue.

In brevitatis, il disconoscimento del beneficio fiscale indebitamente attuato dall'Ufficio locale oltre a confliggere con l'interpretazione avallata dalla Direzione Centrale di Roma, va a cozzare con la prassi interpretativa e con recenti statuzioni di merito.

Al riguardo, in una fattispecie in cui si disquisiva addirittura della cumulabilità dell'agevolazione fiscale con la tariffa incentivante di cui al IV Conto Energia, e quindi di una misura agevolativa che di per sé non sarebbe stata suscettibile di godimento congiunto anche per quanto affermato dal G.S.E. e dallo stesso Ministero della Finanze³, la Direzione Provinciale di Chieti, in risposta all'interpello formulato dal contribuente, invece ne accordava l'ammissibilità⁴.

Sempre in risposta ad un interpello vertente sulla necessità o meno di inviare un'previa comunicazione al MiSE che indicasse dettagliatamente l'importo dell'investimento effettuato entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale, anche in tal occasione si è assecondata la richiesta del contribuente, "dando così picche" ad un'esegesi troppo rigida della normativa in questione che avrebbe potuto ingiustificatamente supportare talune contestazioni mosse dagli Uffici locali⁵.

2 v. Ris. 58/E/2016- Roma con oggetto: Cumulabilità dell'agevolazione c.d. "Tremonti Ambientale" con le agevolazioni previste dai c.d. conti energia dove *"In merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale in argomento con altre misure agevolative, l'articolo 6 citato non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto; la stessa deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente"*....

... *"Con specifico riferimento all'applicazione del limite di cumulo della detassazione con gli incentivi di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (c.d. "secondo conto energia"), la norma di interpretazione recata dall'articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 (c.d. "quinto conto energia") ed i relativi contributi all'interpretazione forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico hanno infine chiarito la cumulabilità dei benefici di cui al secondo conto energia con la detassazione ambientale, entro il limite del 20 per cento del costo dell'investimento"*.

3 v. nota del Ministero dello Sviluppo economico del 18.6.2015 per cui le tariffe del IV Conto Energia non sono oggi cumulabili.

4 v. Risposta all'Interpello dell'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Chieti - Ufficio Controlli - del 27.2.2017.

5 v. interpello del 6.6.2013 - Direzione Regionale delle Entrate del Lazio.

Onde evitare che possano sorgere equivoci sulla fruibilità della agevolazione in esame, la stessa A.F. ha precisato che laddove venisse omessa l'indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originale, ciò non osterebbe alla possibilità di avvalersi di tale deduzione ex post. Difatti, è previsto che il contribuente, al fine di recuperare l'agevolazione fiscale di cui non ha precedentemente goduto, possa porre rimedio con apposita dichiarazione dei redditi integrativa- ad oggi, si badi bene, grazie al D.L. n. 193/2016 entro un termine pari al 31.12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione originale sia nel caso di dichiarazione integrativa a favore del fisco che del contribuente- oppure presentando un'istanza di rimborso a far data dalla scadenza di tale arco temporale. Passando ora in rassegna l'orientamento che la giurisprudenza di merito ha assunto sulla vexata quaestio nell'anno odierno, è interessante rappresentare, anche per ragioni di ordine geografico, come la C.T.R. Abruzzo di L'Aquila, con pronuncia dell'11.10.2018, pur occupandosi di una vicenda che aveva visto il contribuente opporsi dall'Ufficio il diniego all'istanza del rimborso della summenzionata Tremonti Ambiente sulla scorta di una assunta non cumulabilità col beneficio fiscale del c.d. III Conto Energia, abbia sconfessato l'argomentazione dell'A.F., rigettandone così l'appello⁶. Meritevole di essere citata, altresì, è una pronuncia della C.T.P. di Vicenza che, in accoglimento del ricorso spiegato dal contribuente, ha ritenuto ammissibile la variazione in diminuzione implementata dalla società contribuente a seguito di un investimento nell'acquisto di impianto fotovoltaico per effetto della sopracitata agevolazione ambientale⁷.

6 cfr. C.T.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, sent., 11-10-2018, n. 937 per cui *“Ebbene, rammentato che la c.d. “Tremonti Ambiente” stabiliva una detassazione (agevolazione automatica, non necessitante di alcun atto da parte dell’A.F.) degli investimenti ambientali, per cui una quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, calcolata con l’approccio incrementale, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi IRES o IRPEF, deve essere considerata che la cumulabilità di tale beneficio con quelli successivamente previsti dai cosiddetti Conti energia è questione che riguarda, però ed a ben vedere, questi ultimi e che, conseguentemente, coinvolge, sia in termini sostanziali che processuali, Amministrazione ben diversa dall’odierna appellante. A conferma di ciò sta infatti la stessa Risoluzione 58/E del 20 luglio 2016 dell’A E che, in risposta a contribuenti (n.d.r. che, nell’occasione, beneficiavano degli incentivi previsti dal III Conto energia) che avevano chiesto se fosse possibile usufruire dello sconto tributario, “ora per allora” (n.d.r. situazione quella del tutto sovrapponibile a questa in scrutinio), presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o una istanza di rimborso, precisava che il beneficio (n.d.r. appunto quello che ci occupa) non pone veti di cumulabilità con altre misure di vantaggio a meno che le regole di queste ultime non dispongano diversamente.*

7 cfr. Comm. trib. prov. Veneto Vicenza Sez. I, sent., 12-04-2017, n. 329 secondo la quale *“...Orbene, la normativa che statuisce la detassazione ambientale, disconosciuta dall’Ufficio nei confronti della società ricorrente, ossia la L. 23 dicembre 2000, n. 388, c.d. “Tremonti Ambientale” art. 6, commi 13-19, non dispone in alcun punto la necessità di dedurre dal costo agevolabile eventuali altri incentivi e/o contributi, concessi in virtù di politiche energetiche ambientali, per ridurre e riparare i danni causati all’ambiente e nulla rileva, la disciplina comunitaria degli aiuti di stato, sulla tutela dell’ambiente n. 2001/C37/03, scaduta il 31/12/07 e riproposta con la comunicazione n. 2008/C82/01. La direttiva comunitaria non trova applicazione nella*

Non dissimile dall'approccio adottato nelle pronunce di merito poc'anzi citate è stato, altresì, l'orientamento manifestato dal Collegio del capoluogo lombardo che, avallando il contegno tenuto dalla Società contribuente, ne ha ammesso il rimborso ex post dell'agevolazione ambientale di cui non ne aveva inizialmente usufruito, e cioè della c.d. Tremonti Ambiente, non ostandovi l'opzione scelta per il relativo recupero⁸.

stauizione interna, trattandosi di criteri che la Commissione Europea utilizza nel decidere, se gli aiuti prospettati dagli stati membri, sono o meno compatibili con il mercato comune, inoltre, l'art. 23 comma 3 del Regolamento CE n. 800/2008 precisa che i costi ammissibili vanno calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi operativi degli investimenti per la tutela dell'ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili, recitando: " i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi". Peraltro, il D.M. 5 maggio 2011 prevede che la detassazione ambientale, può essere cumulata alla tariffa incentivante, se il suo beneficio viene contenuto nel limite del 20% del costo dell'investimento, anche se nel caso di specie, l'Ufficio non ha contestato il superamento del limite di cumulabilità previsto all'art. 6 L. n. 388 del 2000, ma lamenta che i costi vanno calcolati al netto dei benefici dell'impianto nei primi 5 anni. Dopo un'attenta valutazione delle opposte posizioni, la Commissione giudica fondato il ricorso alla luce delle suesposte considerazioni e per una corretta applicazione della statuizione normativa, atteso che diversamente la disposizione normativa non avrebbe alcun senso. Ne deriva, che il "sovraccosto" in esame è deducibile e non può essere decurtato dei vantaggi prodotti dall'impianto, né concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, non sussistendo una normativa che disciplina la questione della cumulabilità, o esclusa la stessa, dalla "Tremonti Ambiente" con la tariffa incentivante, di cui all'art. 6 L. n. 388 del 2000".

- 8 Cfr. Comm.trib. regionale Lombardia Milano Sez. XXI, sent., 15-05-2018, n. 2144 per cui "...Orbene, con riguardo al caso di specie, deve essere, in particolare, rilevata la evidente (iniziale) situazione di incertezza normativa, circa la possibilità di cumulare le agevolazioni della c.d. "Tremonti ambiente" con le altre agevolazioni di settore, in cui si è venuta a trovare la Società contribuente (e gli altri operatori del settore), la quale, una volta che il Legislatore aveva chiarito (ex D.M. 5 luglio 2012) la spettanza dell'agevolazione c.d. "Tremonti ambiente" anche in cumulo con il "Secondo conto E." al fine di recuperare ex post l'agevolazione della quale non aveva in precedenza finito, ha qualificato il proprio errore - mancata indicazione nella Nota Integrativa del Bilancio e nella dichiarazione per l'anno 2010 - come "contabile" in base alla definizione contenuta nella Circolare 31/E del 2013 e nell'OIC 29 ed ha fatto emergere - nella prima dichiarazione emendabile, ossia quella per il 2012 - gli "effetti" derivanti dalla ri-liquidazione delle dichiarazioni per gli anni 2010 e 2011. La correttezza del comportamento tenuto dalla Società che, in sintesi, ha utilizzato il "metodo di recupero" indicato nella citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 24/9/2013 (facendo affidamento sul contenuto della stessa Circolare) per valorizzare ex post gli effetti dell'agevolazione della quale non aveva precedentemente goduto per i dubbi interpretativi tardivamente risolti dallo stesso Legislatore, è stata poi confermata, in data 19/03/2014, dalla DRE Veneto (con la risposta all'interpello prot. n. (...), relativa proprio alla tematica del recupero dell'agevolazione "Tremonti ambiente", da parte delle società che non ne avevano fruito in termini) la quale ha precisato che "la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della

l) Spunto critico: sulla negazione del sacrosanto diritto del contribuente al preventivo contraddittorio endoprocedimentale con l'A.F ex art. 12, comma VII, L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente).

Dal momento che nella sentenza de qua la C.T.R. Marche, non diversamente da come va oggi "di moda" tra la maggior parte dei Collegi di merito e di legittimità, ha ritenuto di non accogliere in via preliminare la doglianza sollevata in ordine alla violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale facendosi scudo con la nota pronuncia a Sezioni Unite del 2015⁹ appare necessario, seppure celermente, approfondire tale tematica.

La Suprema Corte, con detta pronuncia ha inteso cristallizzare il principio per cui in presenza di contestazioni riguardanti i c.d. tributi non armonizzati il diritto del contribuente e specularmente l'obbligo di attivazione al contraddittorio in capo all'Ufficio scatterebbe, pena l'invalidità dell'atto, soltanto nella misura in cui tale prescrizione risulti espressamente sancita, col risultato di non tutelare adeguatamente tutte quelle situazioni in cui "l'attività ispettiva" dell'A.F. prescinde da un vero e proprio accesso ovvero verifica fiscale in senso stretto nei locali del contribuente.

Classico esempio di codeste attività di verifica c.d. "a tavolino" si rinviene nelle indagini finanziarie di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 in relazione alle quali la Suprema Corte ha affermato come in tal caso non viga l'obbligatorietà del preventivo contraddittorio¹⁰.

dichiarazione originaria non inibisce la possibilità di avvalersi di tale deduzione presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1988, ovvero provvedendo alla correzione dei dati contabili secondo le modalità espresse nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2013".

9 cfr. Cass. civ., sez. Unite, 9.12.2015, sent. n. 24823 a mente della quale "... Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito..." contra v. Commissione Tributaria Regionale Lombardia - Milano, Sentenza 03/01/2017, n. 2 che, non condividendo il sillogismo espresso nella nota pronuncia a Sez. Unite del 2015 poc'anzi richiamata ha affermato invece che "Il principio del necessario contraddittorio endoprocedimentale rileva, infatti, non soltanto nel caso di contestazioni di fattispecie elusive a carico di contribuenti, ma anche nel caso dei cd. accertamenti a tavolino....la Commissione non condivide le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24823 del 2015 che ha limitato l'operatività del suddetto principio unicamente ai tributi armonizzati escludendone la portata con riguardo agli accertamenti a tavolino..."

10 v. ex multis Cass. civ., ord. del 30.10.2016, n. 17426 per cui "l'accertamento fondato su indagini bancarie non può essere dichiarato nullo a seguito del mancato rispetto dei 60 giorni previsti dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. Tale garanzia è infatti applicabile solo in caso di accessi presso la sede del contribuente. Tuttavia, non è espressamente esclusa la necessità di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente. A confermare tale orientamento è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17426 del 30 agosto 2016".

Orbene, se si guarda alla ratio sottesa alla norma ed a dispetto del sopraindicato orientamento giurisprudenziale, una lettura sistematica dell'art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, con il secondo periodo della stessa disposizione¹¹ suggerirebbe, a ben vedere, il richiamo alla previa necessità del contraddittorio tra le parti.

Diversamente opinando, come potrebbe il contribuente dimostrare l'irrelevanza reddituale di talune componenti positive ovvero l'effettiva esistenza di poste negative rispettivamente contestate o disconosciute dal Fisco se non riconoscendogli il - sacrosanto- diritto ad interloquire preventivamente con l'A.F. prima che la stessa possa formalizzare la propria pretesa impositiva???

Al riguardo, se da un lato tale interpretazione avvantaggia sensibilmente l'agire dell'Agenzia delle Entrate talché le consente, al di fuori dei casi in cui l'obbligo del contraddittorio è espressamente contemplato da una disposizione di legge, di contestare di primo acchito quelle condotte che nella di lei ottica - sovente discrezionale e priva di un forte compendio probatorio - sarebbero preordinate ad evadere od eludere il Fisco, dall'altro lato finisce per minare sensibilmente le possibilità di difesa del contribuente, valore peraltro tutelato dal dettato costituzionale all'art. 24 Cost.

Peraltro, a sommosso parere di chi scrive, in tale ottica il contribuente si trova ad apprendere in via estemporanea la notizia della pretesa fiscale avanzatagli contro, senza peraltro aver potuto contraddire prima, così da essere inevitabilmente soggetto ad una serie di conseguenze pregiudizievoli - evitabili - di cui si intende schematizzarne il contenuto:

- a) mancata conoscenza del contribuente dell'attività di verifica "a tavolino";
- b) in caso di bontà e fondatezza delle proprie ragioni, si vede costretto ad agire in giudizio non avendo avuto possibilità di poter illustrare e giustificare ex ante il suo operato;
- c) aggravio di inutili spese processuali tanto per il ricorrente che per l'A.F. in contrasto col principio di economia processuale che governa, a maggior ragione, il nostro sistema processual-tributario;
- d) ineluttabile violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di parità delle armi di cui all'art. 111 Cost.;

Ad ogni modo, un primo approccio pro contribuente è dato comunque registrarsi con talune sentenze della Suprema Corte che, sebbene anteriori rispetto a quella in forza della quale anche la C.T.R. Marche ha voluto superare la censura mossa dalla società, hanno affermato la cogenza di tale diritto così da assicurarne una decisione partecipata della pretesa tributaria in osservanza dei canoni

11 v. art. 32, D.P.R. n. 600/73 in cui è testualmente riportato che "gli uffici delle imposte possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine";

di lealtà e buona fede che informano il rapporto tra le parti¹², ma vi è di più. Invero, se ben si leggono attentamente i documenti di prassi stilati dall'A.F. la stessa, a più riprese, ha affermato dapprima con la Circolare n. 26/E/2014 la rilevanza del contraddittorio prima dell'emissione degli avvisi di accertamento¹³, e poi ha consacrato tale interpretazione valorizzando l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento attraverso lo strumento del contraddittorio preventivo¹⁴.

Parimenti, la recentissima Circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, ne riconosce l'evidenza di un principio contingente nell'ordinamento tributario¹⁵.

Alla luce delle indicazioni enucleate nei sopracitati documenti di prassi, appare ancor più irragionevole negare al contribuente il diritto-sacrosanto- al contraddittorio endoprocedimentale, di cui l'art. 12, comma VII dello Statuto del contribuente forse ne costituisce la norma più rappresentativa al di là delle singole ipotesi individuate da precipue disposizioni legislative, se ben si volge lo sguardo alla posizione assunta sul punto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Emblematiche appaiono a riguardo una serie di pronunce, peraltro rievocate in taluni documenti dell'A.F. oltre che in talune rare pronunce della giurisprudenza locale, nelle quali, partendo dall'assunto incontestato per cui il diritto al contrad-

12 cfr. Cass., Sez. Unite, sent. 18.12.2009, n. 26635, nonché che ha affermato come *"il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile dei diritti del contribuente anche in assenza di una espressa previsione normativa"*; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 18.9.2014, n. 19667a mente della quale *"...Da questo complesso di norme emerge chiaramente che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o endoprocedimentale"*, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost".

13 v. Circ. n. 26/E del 6.10.2014 dove *"Inoltre, anche in considerazione del sempre delicato stato dell'economia, è necessario accordare priorità alla lavorazione degli elementi che riguardano pretese che possono comportare significative ricadute sulle aziende interessate dai controlli, instaurando, ove possibile e qualora tale modalità non sia incompatibile con la decadenza dell'azione accertatrice, un proficuo contraddittorio, preventivo rispetto all'emissione degli avvisi di accertamento, che consenta agli uffici di porre in essere una completa ed esaustiva istruttoria prima dell'eventuale emanazione dei provvedimenti.....In tale ambito, in particolare, appare opportuno evidenziare l'importanza che assume il ricorso al contraddittorio preventivo con il contribuente, attesa la rilevanza delle presunzioni stabilite dal comma 1, n. 2, secondo periodo, dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e gli effetti che dalle stesse potrebbero derivare"*.

14 v. Circ. n. 16/E del 28.4.2016 secondo cui tale confronto preventivo *"rende la pretesa tributaria più credibile e sostenibile e scongiura l'effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto"*.

15 v. Circ. n. 1/2018 della G.D.F. per cui *"non può trascurarsi di considerare che la valorizzazione del contraddittorio, quale mezzo di tutela delle ragioni del contribuente e strumento di garanzia del "giusto procedimento", è una tendenza chiara e riconoscibile dell'ordinamento tributario. Anche la Corte di Giustizia ha elevato il contrad-*

dittorio assurge a prerogativa innegabile del contribuente ex art. 41 C.D.F.U.E.¹⁶, si è precisato come il predetto debba essere riconosciuto ogniqualvolta l'A.F. si proponga di adottare un provvedimento lesivo per il contribuente, in modo tale che quest'ultimo, pena la caducazione del provvedimento stesso, sia in grado di poter muovere le proprie osservazioni in ordine agli elementi sui quali l'Ufficio intende formalizzare la propria pretesa¹⁷.

Ebbene, essendo da alcuni anni al vaglio della Commissione Europea una bozza di Codice Europeo del Contribuente, la cui finalità riposerebbe nel fornire una serie di principi fondamentali corrispondenti ai principali diritti e obblighi vigenti che disciplinano le relazioni tra contribuenti e amministrazioni fiscali in Europa, una sua definitiva promulgazione e consequenziale adozione da parte degli Stati membri, ivi compresa l'Italia, potrebbe senz'altro rappresentare un utile strumento a supporto del contribuente in chiave difensiva.

In definitiva, se di auspicio può parlarsi, dal momento che la compliance sembra ad oggi rappresentare la nuova linea direttrice dei rapporti che vanno ad instaurarsi tra contribuente e A.F. che, ai sensi dell'art. 10 L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) devono informarsi ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede per ambo le parti, è opportuno che i Collegi giudicanti prestino primaria considerazione nei confronti delle doglianze manifestate del contribuente in sede giudiziale, a maggior ragione se fondate su prerogative discendenti da fonti-pronunce di matrice europea, quali il diritto al contraddittorio endoprocedimentale.

Una loro negazione altro non rappresenterebbe che il tradimento di quei principi giuridici di cui ne sono portatori, finendo così per poter legittimare contestazioni del Fisco già claudicanti ed illegittime in partenza.

Leonardo Maria Galieni

dittorio a principio generale del diritto comunitario, sancendone la doverosa applicazione ogni volta che l'amministrazione si proponga di adottare un atto lesivo o modificativo della sfera giuridica del destinatario (sentenze 3 luglio 2014, cause C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics e 18 dicembre 2008, causa n. C-349/07, Sopropè) e tale principio, dotato di forza espansiva, può oramai dirsi immanente anche all'ordinamento tributario nazionale".

- 16 v. art. 41 della Carta di Nizza dove è sancito che "il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio"; dall'altro, "l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni".
- 17 v. *ex multis*: Corte di Giustizia, 12 dicembre 2002, in causa c-395/00, Soc. Distillerie Cipriani; Corte di Giustizia, 18 dicembre 2008, C-349/07, Sopropè – Organizações de CalçadoLda; Corte di Giustizia, 3 luglio 2014, in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International logistics BV e DatemaHellman Worldwide logistics B.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
27.7.2017 n. 204, Pres. Di Fortunato, Est. Poli, Banca di Credito Cooperativo Picena c. Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno.

Tributi – Giudizio esecuzione – Provvedimento assegnazione somma – Imposta di registro in misura proporzionale – Legittimità.

Il provvedimento di assegnazione somma emesso dal giudice dell'esecuzione, è assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale.

Fatto e svolgimento del processo

La Banca di Credito Cooperativo Picena Società Cooperativa, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore dr. Mariano Cesari, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta - irrogazione delle sanzioni, con il quale l'ufficio finanziario ha richiesto, in relazione all'esecuzione mobiliare n. 000000111/2015 del 28.10.15, emesso dal Tribunale di A.P., l'imposta principale di registro ed accessori di cui all'art. 41 del dpr 131/86, applicata ai sensi dell'art. 8 allegato A Tariffa parte prima al dpr 131/86 sulla base dell'aliquota 0'5% con un minimo di euro 200,00 sulla condanna al pagamento decisa dal tribunale,

Parte ricorrente ha eccepito

1) l'illegittimità dell'imposta di registro in misura proporzionale in relazione ad un provvedimento di assegnazione, emesso dal giudice dell'esecuzione. La ricorrente ha osservato che l'ordinanza di assegnazione nell'ambito del procedimento di esecuzione presso terzi non può essere equiparata ad un provvedimento giudiziale in quanto non risolve eventuali contestazioni ed inoltre non contiene condanna al pagamento di somme e né alla consegna di merci, ma è finalizzato all'attuazione di un titolo esecutivo. Quindi non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale. Inoltre è stato rilevato che nel provvedimento di assegnazione nel caso presente non è stata trasferita l'intera somma ma è stato assegnato l'importo periodico di € 200,00 mensile e quindi, al limite, si dovrebbe far riferimento a tale importo, osservando, al riguardo, che già l'imposta di registro per la somma in argomento è stata applicata per il Decreto Ingiuntivo ottenuto contro il debitore. Quindi, in conclusione, l'ordinanza di assegnazione non reca alcuna condanna, ma solo l'attuazione di quanto già chiesto e ottenuto in via giudiziale.

2) Si osserva ancora che potrebbe, al più, applicarsi l'imposta di registro in misura fissa per € 200,00, pertanto si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato per quanto eccepito al punto n. 1, ovvero a ridurre l'imposta di registro in misura fissa di cui al punto n. 2, con la ripetizione della somma esborsata.

L'Ufficio si oppone alle deduzioni di controparte ed osserva che nell'assegnazione di somme pignorate presso terzi non si realizza solo la pretesa creditoria, posta a fondamento dell'esecuzione, ma si registra un effetto

ulteriore e diverso, quale il trasferimento del credito, che legittima l'applicazione dell'imposta di registro; al riguardo allega la sent. n. 16022 del 2005.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Parte ricorrente sostiene che l'atto giudiziario, portato alla registrazione e del quale si controverte in riferimento alla tassazione applicata in tale sede, non è equiparabile "ad un provvedimento che definisce un giudizio, in quanto non risolve contestazioni tra .gli eventuali creditori, ma si limita a compiere una mera verifico sul piano del riparto di beni e/o somme possedute da un terzo (in questo senso anche e Cass. n.9400/2007)".E, in via subordinata si osserva che l'atto potrebbe essere sottoposto, al massimo, all'imposta di registro in misura fissa. Al riguardo, la sentenza n. 16022/2005 della Corte di Cassazione, citate ed allegata dall'Ufficio, a parere di questo Collegio, evidenzia importanti chiarimenti, ai fini decisionali, in ordine alla tassazione dell'Ordinanza di assegnazione de qua, in sede di registrazicne della medesima, anche in relazione alla relativa differenza impositiva rispetto ad altri provvedimenti giudiziari: "è evidente che gli atti di aggiudicazione e di assegnazione, pur restando atti della procedura esecutiva, ai fini tributari sono stati in qualche modo estrapolati dalla procedura medesima ed equiparati ai provvedimenti decisorii. E la ragione di ciò ben si comprende se si considera il profilo di specialità che connota quei provvedimenti, e che può essere agevolmente colto nell'effetto traslativo di uno specifico e determinato bene (mobile, immobile o credito), che con essi si realizza. In questi sensi, del resto, significativi riscontri possono trovarsi in numerose pronunce di questa Corte che, pur esaminando la problematica con riferimento a decreti di approvazione di piani di riparto nell'ambito di procedure fallimentari, o ordinanze di distribuzione *delle somme destinate* ai creditori nelle procedure di espropriazione forzata, hanno incidenter tantum affrontato anche la specifica questione oggetto del presente *giudizio*, affermando significativamente che quei provvedimenti non sono tassabili con l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro perché non definiscono una controversia e non sono riconducibili alla ipotesi di cui all'art. 8 della tariffa, chiarendo immediatamente dopo che la non riconducibilità suddetta discende dal fatto che essi sono privi di effetti traslativi e pertanto non equiparabili, ai fini dell'applicazione del citato art. 8, al decreto del giudice dell'esecuzione di aggiudicazione o assegnazione del bene pignorato (Cass.2.6.1994, n. 5351; cass, 13.6.1990, n.5768; Cass. 26.5 . .:990, n. 4923; Cass. 27.7.1989, n. 3525; Cass. 15.7.1989, n.3336; Cass. 25.6.1988, n.4284; Cass. 135.1987, n. 4391; Cass. 22.6.1983, n. 4277)". Sempre in riferimento alla medesima questione è intervenuta l'A.F. con la circ. n. 45 del 1993 evidenziando appunto che, in merito all'applicazione dell'imposta di registro ai provvedimenti tipici delle procedure esecutive, per i provvedimenti di distribuzione delle somme ricavate dalle procedure ese-

cutive deve ritenersi disposta l'esenzione dall'imposta, mentre per le ordinanze di assegnazione. devono applicarsi le aliquote previste dall'art. 1 della tariffa in caso di immobili o di diritti immobiliari, quelle previste dall'art. 2 in caso di beni mobili, e l'aliquota prevista dall'art. 6 in caso di assegnazione di crediti. Dai riferiti chiarimenti, ai fini dell'imposizione tributaria dell'atto giudiziario, che qui ci occupa, emerge la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Inoltre, si appalesa destituita di fondamento anche la doglianza sollevata in merito alla misura dell'imponibile tassato in quanto, in questa sede, parte ricorrente non ha depositato alcun documento a sostegno dell'importo, ritenuto assoggettabile ad imposizione. Ne discende la reiezione del ricorso con la compensazione delle spese di lite in considerazione di una giurisprudenza non sempre univoca sulla presente specie.

Il lavoro che fa discutere

STEFANO CAROTTI

LE NUOVE CAUSALI LEGITTIMANTI L'APPOSIZIONE DI
UN TERMINE DI DURATA AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO:
OPPORTUNITÀ O VINCOLI ANCORA PIÙ STRINGENTI
PER LE IMPRESE?

Breve storia ragionata e qualche considerazione critica

Siamo perfettamente consapevoli che compito del professionista operatore sociale nell'area del "diritto dei rapporti di lavoro" non è quello di valutare e giudicare le leggi, bensì quello di diffonderne una compiuta conoscenza e garantirne una corretta applicazione, nell'interesse equilibrato di entrambe le parti contraenti, nonché dello Stato che promulga le leggi stesse. E così abbiamo sempre operato.

Tuttavia ci sia permesso, in questo caso, una breve "violazione" al principio espresso in premessa.

Intendiamo riferirci alle vicissitudini normative, costantemente e sostanzialmente mutevoli, cui è stato sottoposto negli ultimi anni il mondo del lavoro e, ancor più in particolare, il contratto a tempo determinato.

Non si tratta infatti, in questo caso, di interventi per le necessarie modifiche in aggiustamento della citata tipologia contrattuale, o dell'opera di adeguamento alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro e, ancor più, del contesto economico- anche internazionale- , sempre meno stabile e programmabile, ovvero soggetto ad una crescente ed altrettanto spietata concorrenza.

Si tratta viceversa di continui stravolgimenti delle stesse logiche che sottendono ad alcuni (quasi tutti, in verità) istituti tra i più significativi che contraddistinguono il contratto a termine: la durata massima, le proroghe ed i rinnovi, i limiti percentuali di utilizzo, il cd. periodo di "stop & go", i termini di impugnazione, il sistema sanzionatorio, le condizioni e le causali che devono ricorrere perché si possa legittimamente apporre un termine al contratto.

Proprio questi ultimi aspetti meritano stavolta, a nostro avviso, qualche considerazione di merito e non soltanto di carattere operativo.

Le tesi che andremo ad esporre potranno anche non essere condivise. Per quanto ci riguarda, desideriamo soltanto evidenziare a chi ci legge qualche spunto di possibile riflessione.

Proprio per questo, risulta necessaria una breve storia dell'evoluzione normativa sulla disciplina delle motivazioni(causali) nel contratto a termine.

Come noto, il contratto a tempo determinato (la forma più diffusa di contratto atipico e flessibile) nasce con la legge n. 230 del 1962, emanata per coniugare il rapporto di lavoro ad alcune condizioni, tassative e ben individuate, che rendevano possibile apporre un termine alla durata del contratto.

Inizialmente si trattava soltanto di codificare dal punto di vista legislativo "motivazioni" collegate principalmente alle tipologie produttive e di prestazione dei servizi da parte delle aziende interessate. La citata norma, infatti, prevedeva la possibilità di apporre un termine soltanto per attività stagionali, per ragioni sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ovvero per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti nel tempo, aventi carattere straordinario e occasionale (oltreché nelle attività dello spettacolo e aeroportuali). Modifiche non significative sono state poi apportate dalla legge n. 56 del 1987.

Soltanto con il D.Lgs. n. 368 del 2001 (dopo quasi 40 anni di applicazione del previgente dettato normativo), si giunge ad una primo, significativo intervento di radicale modifica nella disciplina del contratto a termine, questa volta con il precipuo intento (poi ricorrente in tutti gli interventi successivi) di adeguare la durata del contratto non più soltanto alle necessità produttive tipiche dell'attività aziendale, ma bensì, alle condizioni del contesto economico generale, di poca stabilità ed altrettanto scarsa programmabilità, e basato categoricamente sulla necessità di risposte immediate alle cicliche e imprevedibili richieste dell'utenza.

Con tale disposizione normativa si sono pertanto "generalizzate" le causali previste, identificabili questa volta nelle generiche espressioni di "*ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro*", dimostrando, da parte del legislatore dell'epoca, un chiaro intendimento a "liberalizzare" molto di più, nelle concrete applicazioni, l'utilizzo del contratto a termine.

Successivamente, con la legge n. 92 del 2012 (la cd. Riforma Fornero), si sono di nuovo stravolti alcuni tra i più rilevanti elementi caratterizzanti il contratto a tempo determinato.

Tra l'altro, per disincentivarne l'utilizzo (?), è stato previsto l'incremento della contribuzione obbligatoria di ulteriori 1,4 punti percentuali. Quanto, in particolare, alle causali, se ne è esclusa la necessità per contratti di durata, comprese le proroghe e i rinnovi, inferiore ai 12 mesi. Oltre tale periodo, e sempre nel limite massimo dei 36 mesi, si sarebbero dovute apporre le causali, previste dal cit. D.Lgs. n. 368/2001.

Ancora più avanti, con il D.L. n. 34/2014 (cd. Decreto Poletti), poi recepito dal D. Lgs. n. 81 del 2015 (il quale ha altresì abrogato il testo del D. Lgs. n. 368/2001), è stata modificata di nuovo la definizione e, in buona sostanza, la logica delle causali. Questa volta eliminandole completamente e, quindi,

rendendo liberata dai condizionamenti l'apposizione del termine (lasciando comunque in 36 mesi la durata massima complessiva).

Ma non finisce qui: il recentissimo D.l.n.87/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018 (ribattezzato forse con eccessiva superficialità, "Decreto Dignità") ha di nuovo e radicalmente, nel volgere di pochissimi mesi, messo mano alle causali, travolgendone il precedente assetto legislativo e, di conseguenza, concettuale.

A seguito di tale novella legislativa è possibile apporre un termine alla durata del contratto soltanto per un tempo totale massimo complessivo di 24 mesi, senza causali per i primi 12 mesi, ma con causali se si proroga il contratto oltre tale termine o, in qualunque caso, se si effettuano rinnovi del contratto inizialmente istituito.

Ma la questione ben più importante, per le imprese ed i lavoratori interessati, è la tassativa individuazione delle causali previste dal legislatore:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività dell'azienda;
- b) esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Appare del tutto evidente come, da parte di chi scrive, sia stato evidenziato in apertura di queste brevi note che il legislatore, ancora una volta e in maniera drastica ed alquanto contraddittoria, ha inteso rivoluzionare i principi alla base dell'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, con la mai sopita speranza (*rectius*, alibi) di implementare così le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (il contratto di lavoro "comune"); dimostrando, però, una strana mancanza di memoria, atteso e dimostrato che l'occupazione stabile mai si è creata con decreto legge.

Tale rivoluzione normativa, insindacabile dal punto di vista dei contenuti (nonostante questi ultimi non sembrino portatori di un interesse di straordinaria necessità ed urgenza, condizioni legittimanti l'utilizzo dello strumento del decreto legge), è però, ribadiamo, sostanzialmente contraddittoria e quindi incomprensibile ad una attenta considerazione di chi opera nel diritto e giornalmente deve applicarlo, in quanto sono state completamente ribaltate le logiche, la *ratio*, i principi!!

Ancor più questa radicale inversione appare contraddittoria alle imprese, che stentano a comprendere e tanto meno giustificare tali rigorosissimi giri di vite in un mercato che, rispetto alle situazioni precedenti, non ha che accentuato ancor più i criteri di incertezza, frammentarietà e imprevedibilità.

Le causali proposte dal Decreto Dignità sono, in effetti, generalmente impraticabili, di fatto quasi mai ricorrenti nelle attività aziendali, e, sinceramente, anche poco compatibili con quei principi di chiarezza e certezza che il mondo dei rapporti di lavoro richiederebbe, perché davvero si possa condurre in porto un'aggressione effettiva alla disoccupazione e un incremento dell'occupazione regolare e diffuso.

Ciò è ancor più evidente in quanto, come era ampiamente prevedibile già da una prima lettura della norma, la novella del decreto dignità, non contribuendo minimamente a incrementare le assunzioni con contratti di lavoro

a tempo indeterminato (come incontrovertibilmente dimostrato anche dai recentissimi dati ISTAT), ha invece nei fatti causato l'effetto per cui le imprese non assumono più a termine, non potendo quasi mai ricorrere alle condizioni previste dalla norma (salvo la causale sostitutiva, da sempre esistita), con drastico incremento del lavoro irregolare, ovvero ricorrono ad un frenetico *turn-over* dei lavoratori occupati a tempo determinato.

Anche per gli stessi lavoratori si perdono continue opportunità di lavoro dal momento che è un dato di fatto che le imprese confermano sempre le risorse valide e qualificate, in special modo quando le stesse, assunte inizialmente con contratti a termine, dimostrano disponibilità, professionalità ed esperienza.

Attendiamo con impazienza e sincera apprensione, alla luce dei primi interventi posti in essere dall'Esecutivo, le prossime azioni, con la speranza che le stesse sapranno indicarci un cambiamento concettuale e "strategico" di fronte ad un mercato che non è concettuale, non è politico, ma è drammaticamente chiaro e concreto.

recensioni a cura di Leonardo Carbone

REMO DANОВI, *Rapporto Garcia sulla giustizia*, Giuffrè, Milano, 2019, pagg. 158, € 16,00.

Per la collana Diritto e Rovescio, ormai benemerita nell'accogliere tante curiosità e diversità di espressioni nella letteratura giuridica, esce questo libro di Remo Danovi "*Rapporto Garcia sulla giustizia*". E' un libro dichiaratamente destinato alle giovani generazioni per rappresentare alle stesse le tante negatività che affliggono il nostro paese e sollecitare le possibili soluzioni, prendendo in esame i quattro problemi di fondo (che sono poi i capitoli del libro): la legalità, la giustizia, il lavoro e l'ambiente.

La legalità è messa in crisi nella realtà dei fatti, nella vita di tutti i giorni, nel nostro territorio, quando le cronache raccontano di una micro-criminalità quotidiana che tocca la denigrazione delle istituzioni, lo sperpero del denaro pubblico, l'evasione fiscale, la menzogna, la faziosità nelle comunicazioni; e non mancano poi fenomeni più gravi, come la criminalità organizzata, la corruzione, il razzismo e il bullismo, che sembrano prevalere in ogni contesto (perfino negli stadi e nelle scuole). Di qui la necessità di combattere questa diffusa illegalità e proclamare la necessità di rispettare le leggi, migliorandone i contenuti e le forme. Anche il lavoro è molto spesso breve e precario, se non mancante, e deve essere invece assicurato a tutti. E l'ambiente poi, non viene rispettato ma anzi alterato da cataclismi naturali e disastri provocati dall'uomo, che impongono di ritrovare "il disegno della vita", cioè un modello sostenibile che assicuri la qualità dell'esistenza.

Questi essendo sommariamente i contenuti, nel titolo del volume viene evocato un personaggio particolare, Garcia, che è un pretesto per parlare di ciascuno di noi. Garcia infatti è la persona che formula e consegna il rapporto senza porre domande, ma è al contempo anche il destinatario dello stesso. E' un modo per invitare a sciogliere i problemi senza affaticarsi sui preliminari e sui motivi degli stessi, o sulle singole responsabilità, essendo tutti coinvolti, nella vita che si svolge, con le azioni compiute o quelle inavese, per chiedersi se il mondo lo abbiamo cambiato o lo lasciamo in una situazione peggiore di quella che abbiamo trovato.

Così il rapporto si diffonde sulla necessità di conservare e accrescere l'idea della giustizia che non è solo un prodotto giudiziario o l'applicazione di una legge, ma è il senso del giusto presente in ciascuno di noi, la condizione di vita che si basa sul rispetto delle persone.

Ai giovani, dunque, è suggerito di valorizzare alcuni principi – conoscere, comunicare, partecipare – per combattere le assuefazioni e insufficienze e ritrovare l'amore per il giusto, "l'idea confortante su cui si deve contare, sempre, per dare luce a ogni avvenire".

E Garcia è, o diventa, ciascuno di noi, per gli impegni che assume e per le risposte che riesce a dare sui temi e sui valori fondamentali senza fare domande.

Leonardo Carbone

ANTONIO DI STASI (a cura di), *Tecniche ed ideologie nelle riforme del Diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2018.

E' in libreria, per i tipi della Giappichelli Editore, il volume curato da un qualificato gruppo di autori (Arrigo, De Meo, Bresciani, Giuliani, Pacella, Pascucci, Torsello, Agliata, Guiducci), coordinati da Antonio Di Stasi.

Il libro recensito è diviso in più capitoli, ognuno curato da un autore, in cui vengono sviluppate le tecniche e le ideologie che hanno accompagnato le riforme del diritto del lavoro in questi ultimi anni; il lettore ha così la possibilità di conoscere l'evoluzione del diritto del lavoro dagli anni 90 in poi.

I principali istituti del diritto del lavoro vengono qui esaminati attraverso una precisa analisi tecnica che il più delle volte denota come la scelta del legislatore sia il frutto della sostituzione della ideologia solidaristica con quella "neoliberale".

In particolare, nel volume si evidenzia come dagli anni 90 la tecnica normativa cambia, diventando prassi l'utilizzo della legge delega al Governo per intervenire con decreti legislativi di dettaglio: il diritto del lavoro, dopo la fase neocorporativa diventa "autoritario", in quanto sempre più spesso il Governo "presenta un disegno di legge....mette la fiducia (dunque limitando la funzione parlamentare e rendendo il voto palese) e senza un altro passaggio parlamentare...emana i decreti legislativi".....con la conseguenza che si sono persi i diritti costruiti nella prima repubblica a difesa del rapporto di lavoro.

Dalla lettura del volume recensito si prende atto come l'opera di distruzione dei "vecchi" caposaldi del diritto del lavoro è passata per un lavoro quasi ventennale con l'intervento continuo su alcuni istituti a fronte anche di interpretazioni giurisprudenziali non conformi agli obiettivi del legislatore riformatore.

Non si può del resto ignorare, come viene evidenziato nella quarta di copertina del volume, che il "nuovo" predominio delle regole liberali nelle recenti "riforme" del Diritto del lavoro, viene solitamente presentato come il superamento del vecchio ed inefficiente modello di regolazione dei rapporti di lavoro che -si dice- sarebbe causa diretta dell'inefficienza delle aziende e

della loro non competitività. La flessibilità dei rapporti diviene totalizzante, con l'introduzione di nuove tipologie contrattuali o l'allentamento dei presupposti richiesti a tutela del lavoratore per l'utilizzo di contratti a termine, fino alla riduzione delle tutele in caso di licenziamento illegittimo.

Per ogni tematica affrontata gli autori riportano in nota ampio apparato giurisprudenziale e dottrinario.

Alla mancanza di un indice analitico alfabetico, supplisce un dettagliato indice sommario per ogni capitolo, che consente al lettore di individuare l'argomento cui è interessato.

Il libro recensito è un libro che non può mancare dalla biblioteca dello studioso di diritto del lavoro.

Leonardo Carbone

A. CONTE – D. MARIA CONTE, *Etopea Forense. Ragionamenti sull'Avvocatura e itinerari di scienza del dovere*, Lecce, 2018, Edizioni Grifo.

Augusto Conte (questa volta in "compagnia" di Domenico Conte) continua la sua attività "editoriale" sull'Avvocatura con un libro dal titolo "accattivante" (Etopea Forense) che coinvolge subito il lettore.

Gli autori evidenziano come la qualificazione, tecnica ed etica, dei professionisti della conoscenza legale è fondata sulla consapevolezza della funzione costituzionale, istituzionale e sociale, del ruolo assegnato all'Avvocato nella Società moderna – nel solco della tradizione della nobile professione che consente di definire "etopea" le qualità, il carattere, l'inclinazione, la meritevolezza che si richiedono al professionista legale nell'esercizio dell'attività e nei comportamenti nella vita privata – e sull'affidamento che la collettività ripone su di loro per l'affermazione dei diritti e per il rispetto dei valori di legalità, sostanziale e formale.

In tale prospettiva, storica e attuale, il volume curato da Augusto Conte e Domenico Maria Conte, nella prima parte argomenta sul percorso formativo, teorico e pratico, per l'accesso alla professione; illustra, dalle origini, la storia e la evoluzione della Avvocatura tra Istituzione e Deontologia; spiega la rilevanza pubblicistica della funzione difensiva; fornisce un contributo alla affermazione e all'introduzione in Costituzione dell'Avvocatura, quale soggetto costituzionale; indica le peculiarità della professione forense nell'Unione Europea, con le disposizioni normative contenenti i presupposti per l'esercizio in Stati diversi da quello di appartenenza, con il richiamo della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea; riferisce il federalismo nelle Professioni Intellettuale negli ambiti Regionali.

Nella seconda parte il libro percorre itinerari di scienza del dovere, soffermandosi sui più rilevanti doveri, obblighi e divieti deontologici, illustrati attraverso la migliore dottrina e la giurisprudenza del Consiglio Nazionale

Forense e della Suprema Corte di Cassazione, in tema di dovere di fedeltà, divieto di accaparramento, comunicazione informativa sulla professione, dovere di verità dell'avvocato. Come si legge nella quarta di copertina, è coesistente per l'esercizio della funzione assegnata dalla Costituzione di tutela dei diritti di libertà, di osservanza del principio della inviolabilità della difesa, di vigilanza della regolarità del processo, il rispetto delle norme deontologiche, quale momento essenziale e centrale della professionalità, a garanzia della reputazione personale e dell'immagine della intera categoria forense a tutela dell'affidamento della collettività e per i fini della giustizia che, parafrasando Aristotele, è la virtù etica principale che tutte le comprende.

La terza parte è dedicata ad argomenti sul vecchio e nuovo procedimento disciplinare, con richiami giurisprudenziali, in particolare sui rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare, e garanzie di difesa, e sul procedimento di sospensione cautelare dall'esercizio professionale.

Il libro recensito è uno strumento utile e necessario per conoscere i problemi dell'Avvocatura, spaziando sulle problematiche relative all'accesso alla professione, per passare alla storia ed evoluzione della professione forense, e alla funzione costituzionale della professione forense ed alla professione forense nella Unione Europea.

Non viene trascurata nemmeno la deontologia, anzi la seconda parte del volume è dedicata alla deontologia, in cui sono evidenziati i criteri informativi nella deontologia forense e nella giurisprudenza disciplinare, al divieto di accaparramento nella giurisprudenza disciplinare e nelle norme deontologiche, al ripudio della pubblicità alla divulgazione dell'informazione sull'attività, ed al dovere di verità dell'avvocato.

L'ultima parte del volume è dedicato al procedimento disciplinare, ed in particolare al rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, alle garanzie di difesa, per finire con la trattazione della sospensione cautelare nell'esercizio della professione dopo la legge n.247 del 2012.

È un libro che non può mancare dalla biblioteca dell'avvocato e dei Consigli dell'Ordine, ma soprattutto non può – e non deve – sfuggire alla lettura dei giovani avvocati.

Leonardo Carbone

ENZO BORGNA, *Le radici e la storia della professione forense. Dall'età della pietra all'inizio del secolo scorso*, Aracne editrice, 2017, pagg.147, € 10,00.

Con il libro recensito l'autore conduce il lettore ad un vero e proprio viaggio dal 4000 a.c. sino all'inizio del secolo scorso, nel mondo dell'avvocatura. Ed al termine della lettura si capisce il perché la professione forense è una delle professioni più affascinanti che esistono, e che da oltre 2000

anni i problemi dell'Avvocatura sono quasi sempre gli stessi. E' il diario del viaggio nella storia di una delle professioni più affascinanti che esistono, iniziato circa 2500 anni fa, con lunghe soste e frequenti ostacoli. Un viaggio il cui filo d'oro invisibile consentirà agli avvocati di domani di seguire il percorso di quelli di ieri nella difesa dei diritti dell'uomo.

Con la lettura del libro recensito si scopre come nel 450 a.C. in Grecia vi era sia la figura del "logografo" e cioè colui a pagamento scriveva orazioni giudiziarie per conto terzi, che quella del "sinègora" e cioè colui che esponeva invece verbalmente le difese.

Ma è nell'antica Roma che si afferma sempre più la figura dell'avvocato, professione che apriva le porte alle alte cariche politiche; ed il viaggio alla ricerca delle radici dell'avvocatura nella Roma repubblicana non può non "imbattersi" nella figura di Cicerone, indiscusso fondatore della professione forense.

Con la lettura del volume recensito si scopre anche che l'esercizio della professione forense era interdetto alle donne, tantè che con un apposito editto pretorile veniva reso esplicito il divieto, in quanto il gentil sesso non poteva esercitare attività maschili, parlare in pubblico, occuparsi di attività intellettuali, e più in generale non si addiceva alla pudicizia femminile l'interessarsi degli affari altrui; ed il giureconsulto Ulpiano giustificava il divieto paventando il rischio che la donna nel Foro, in quanto *improbissima* (immorale) e *inquietans* (colei che inquieta) facesse leva più sulla forza seduttiva che non sulla preparazione giuridica, in questo modo condizionando l'esito del giudizio....ma nonostante i divieti la donna aveva svolta la professione forense (si cita tal Manilia ed Ortenzia).

Proseguendo nella lettura si "scopre" che ai tempi dell'Impero romano si riconosce il diritto dell'avvocato all'onorario, con approvazione (Diocleziano) di apposito tariffario, ed uscendo dall'ipocrisia dello scambio di doni; si scopre anche che essendo la professione dell'avvocato prestigiosa, spingeva sempre più i giovani ad intraprendere la professione, ed alla fine per limitare l'accesso venne istituito (imperatore Costantino) il numero chiuso!!!.

Con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente inizia il periodo buio dell'avvocatura...per non dire l'estinzione della professione forense; la rinascita della professione si ha nell'Alto Medioevo con Carlo Magno, che favorì lo studio del diritto.

La "ripresa" della professione forense si ha con l'anno 1000 e seguenti, in cui ai radicali mutamenti nella organizzazione delle comunità civili (nascita dei comuni, aumento demografico, progressivo venire meno delle gerarchie della società feudale, affermarsi di nuovi mestieri) ha fatto seguito l'organizzazione di strutture (Università) deputate all'insegnamento e allo studio del diritto.

Il libro recensito riporta in appendice processi storici a Galileo Galilei, ai Templari, a Giovanna D'Arco, a Giordano Bruno, ma soprattutto i processi a Socrate e a Gesù Cristo, processi accomunabili dal fatto che furono celebrati senza un avvocato difensore e si conclusero con una condanna.

L'auspicio, come afferma l'autore in premessa, è che "i potenziali lettori, su tutti studenti di scuole secondarie superiori o laureandi in giurisprudenza, ove si immaginino di intraprendere la professione forense, siano consapevoli che il fascino della stessa è direttamente proporzionale alle difficoltà che ne comporta l'esercitarla" e, aggiungo, la lettura del libro recensito, aiuta anche nella scelta consapevole della facoltà.

Leonardo Carbone

ENRICA PETRUCCI-LUDOVICO ROMAGNI, *Alterazioni. Osservazioni sul conflitto tra antico e nuovo*, edita da Quodlibet, 2018.

Il titolo accattivante e gli autori (due architetti ricercatori Unicam, della Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno), hanno suscitato il mio interesse alla lettura del libro recensito, anche perché la materia trattata e le soluzioni proposte interessano la città in cui vivo e lavoro, e che ha subito di recente eventi sismici non secondari e le ferite sono ancora evidenti. La curiosità è aumentata con la lettura della prefazione dell'architetto Carlo Birrozzi, Direttore della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio delle Marche, in cui si pone l'accento sull'importanza sempre più sentita di esplorare azioni compositive fondate sulla metafora dell'"innesto" tra parti nuove da inserire in maniera virtuosa all'interno dell'esistente, superando la tradizionale logica di coesistenza tra azione conoscitiva e progetto.

La riflessione degli autori sulla quale si fonda l'intrigante pubblicazione recensita, è che l'architettura, per quanto pensata e progettata per [re]esistere, cede inevitabilmente il passo alla gravità che alla fine avrà sempre la meglio su di essa. Non è possibile pensare l'architettura come arte dell'equilibrio perpetuo e immutabile; l'architettura vive una serie di equilibri differenti che si succedono nel tempo alterati e modificati, oltre che dai processi naturali, anche dall'intervento dell'uomo che la fruisce e la trasforma.

Secondo gli autori, ricercare nuovi usi e soddisfare i vari aspetti di adeguamento del patrimonio edilizio esistente alle necessità della contemporaneità, rende necessario comporre strategie progettuali capaci di descrivere crescenti livelli di alterazione. La costruzione di un rapporto virtuoso tra antico e nuovo definisce un ambito di ricerca in cui alla necessità di conoscenza e rispetto dell'identità del bene si affianca una consapevole capacità di poterlo alterare. Il nodo del problema va ricercato nel mettere in discussione la convinzione, ampiamente diffusa, che l'azione di pura conservazione, perseguita attraverso un'operazione di carattere filologico finalizzata a preservare la consistenza materica e i caratteri formali dell'opera, riduce al minimo i rischi di compromettere il valore del bene. Per contro, la volontà/necessità di alterare attraverso l'atto creativo il bene esistente al fine di consentire l'attuazione dei vari livelli di adeguamento e di uso, porta con sé il pericolo di

comprometterne il suo valore, di far prevalere il Nuovo sull'Antico, di non rendere più percepibili le qualità originarie dell'opera. E' un pericolo reale che implica l'assunzione, da parte dell'architetto, di grandi responsabilità in cui le scelte e i giudizi di carattere soggettivo e individuale richiedono un alto livello di sensibilità e preparazione.

Occorre quindi considerare come gli strumenti compositivi di alterazione siano in grado di costruire una dialettica virtuosa ma, allo stesso tempo, attivino un segnale di allarme nel momento in cui l'"eccesso creativo" superi la giusta *misura* di relazione. Tuttavia, all'interno di uno scenario urbano idealizzabile come una immensa rovina, in cui coesistono i frammenti incompiuti e abbandonati, cioè i rifiuti della città che si costruisce (o tenta di farlo), le rovine della città della storia, identificate nei siti archeologici o nei ruderi dei monumenti storici, nonché le rovine del tardo Moderno, ha ancora senso distinguere il progetto di *restauro* di un edificio dal progetto di un edificio? E' ancora necessaria la distinzione formulata da Francesco Dal Co tra architetti restauratori, unici depositari della conoscenza di alcune tecniche capaci di risolvere scientificamente i conflitti che ogni intervento di *restauro* comporta e gli architetti "creativi"? Proprio il tema di una reinterpretazione consapevole dei luoghi investiti dal recente sisma mostra livelli di complessità inediti e coinvolge il rapporto fra preesistenza – pur mutilata e frammentaria – e nuovi interventi. La sfida si pone in tutta la sua complessità e guarda agli esempi del passato come riferimento su cui fondare nuovi temi di ricerca progettuali.

E' un libro che tutti gli operatori delle zone terremotate del Centro Italia dovrebbero leggere attentamente prima di "legittimare" un intervento su un bene danneggiato dagli eventi sismici.

Leonardo Carbone

MARIA LUCE SESTILI, *Antonio Orsini 1788-1870. Passato e presente in continua evoluzione*. Librati Editore, Ascoli Piceno, 2018, pagg. 532.

Curiosando su uno scaffale della libreria Rinascita di Ascoli Piceno, il mio sguardo è stato "attratto" dalla bella copertina di un corposo libro dal titolo "Antonio Orsini", "attrazione" sollecitata dal fatto che il mio studio è in Via Antonio Orsini ad Ascoli Piceno.

Ho acquistato subito il libro e mi sono messo a curiosare "nel" libro; è stata per me una vera fortuna perché il libro è una miniera di conoscenze, informazioni e commenti sulla figura di un grande scienziato ascolano, che solo pochi conoscono (io purtroppo non sono tra i pochi).

L'autrice con uno stile sobrio e piacevole, illustra la vita di Antonio Orsini, le riunioni dei congressi scientifici itineranti italiani, delle Accademie

e delle Società di cui fa parte Antonio Orsini, del suo erbario, degli itinerari naturalistici percorsi, di Antonio Orsini botanico, giardiniere, agronomo, del Museo Antonio Orsini, della nascita e degli spostamenti del museo, dei percorsi Orsiniani nel territorio del piceno, dell'impronta botanica di Orsini nella città di Ascoli Piceno, degli itinerari naturalistici orsiniani extraurbani, e di..... tante altre "cose" nascoste che il lettore troverà nel libro recensito.

Come si legge nella prefazione, il libro "propone in modo accurato e originale un percorso di ricerca sulla persona di Antonio Orsini, caratterizzata da una viva passione per tutte le scienze naturali e da un'instancabile attività non solo nei campi della scienza, ma anche nell'impegno civile per la costruzione dell'Italia".

Con la lettura del libro recensito ho "scoperto" che Antonio Orsini è stato un grande botanico, esploratore del territorio italiano su cui raccoglieva esemplari di piante, li identificava e descriveva spesso nuove specie vegetali: la prova di tale lavoro è testimoniato dal ricchissimo erbario che oggi è conservato al Museo Orsini di Ascoli Piceno

Con la lettura del libro recensito il lettore fa anche una piacevole "passeggiata" per Ascoli Piceno, alla ricerca di tracce di Antonio Orsini e che la l'autrice del libro accuratamente descrive.

È un libro "ben fatto", frutto accurato e approfondito di molti anni di lavoro, con consultazione di documenti d'archivio, corrispondenza con i botanici e scienziati dell'epoca, articoli di stampa, fotografie, erbario, raccolte naturalistiche, con riproduzioni di alcuni importanti documenti, ma soprattutto un libro che "esterna" la passione dell'autrice per le ricerche naturalistiche, per la storia, il territorio e la didattica: il libro è una biografia esaustiva e documentata che mette in evidenza la vita e le opere di Antonio Orsini. È un libro, come si legge nella prefazione che "fornisce anche una chiave di lettura sulla natura umana, sulla comunicazione scientifica e sull'impegno di ciascuno nella società".

Un doveroso ringraziamento all'autrice che, con la sua ricerca completa ed esauriente, mi ha fatto conoscere – e che farà conoscere a tanti ascolani e non –non soltanto la vita e l'attività scientifica di Antonio Orsini, ma anche la sua amata città di Ascoli Piceno e le montagne che la circondano, ma soprattutto la figura di un grande ascolano, nato ad Ascoli Piceno e morto nella sua città nel 1870, che "nato" come farmacista, ha dedicato poi tempo della sua vita alla raccolta e allo studio di piante, animali e fossili del piceno.

Il libro, come si legge nella presentazione, "si propone di raccogliere la sua eredità culturale, soprattutto naturalistica, e di riproporla alla società odierna per ricordarne la memoria ma anche per trarne ammaestramento e guida".

L'autrice nell'introduzione del volume afferma che la "pubblicazione vuole essere un invito a conoscere la personalità dello scienziato ascolano Antonio Orsini a 230 anni dalla nascita": l'obiettivo è stato certamente raggiunto.

Il libro peraltro è anche "attuale": quando l'autrice parla della grafia ottocentesca, che spesso confonde le s con la f, e le difficoltà di lettura dei

documenti ottocenteschi, ci riporta alla realtà tecnologica attuale, atteso che gli stessi “errori” spesso si verificano nella trasformazione di un documento da pdf in word.

In appendice del volume è riportata una ricca ed esclusiva documentazione storica, con la riproduzione di documenti di difficile reperimento. Il volume si conclude con una esaustiva bibliografia.

È un libro che non può mancare dalla biblioteca degli ascolani....ma anche di tutti coloro che si interessano di scienze naturali in genere.

Leonardo Carbone

vita forense

GIACOMO VOLTATTORNI

PERLE FORENSI

Noblesse.

Un mio maestro in Law mi manda come cliente una baronessa. Elegante, brillante, tiene salotto a Milano e qui in una villa in provincia. Ma claudicante e scalcagnata per un non riuscito intervento all'anca in una clinica privata altoatesina. E' in "riparazione" da un primario del nostro ospedale. Si tratta di far causa per risarcimento.

Scena 1): viene in studio tutta vaporosa e fasciata di rosso e nero. Lo scrivente nella sua rozzezza: "Milanista?". "No caro, Stendhal!". Colpito e affondato. Aggravante: siamo nella città della Chartreuse.

Scena 2): è già partito l'atto di citazione. Torna a trovarmi: "domani vado a Merano per la visita di controllo già programmata" "da quell'ortopedico? Con che faccia si presenta? "Il primario mi dice che se non vado potrebbe essermi addebitata la responsabilità dell'intervento". La dissuado.

Scena 3): mi parla sempre di suo figlio, si scusa se non può mai accompagnarla, ma è tanto impegnato. "E' in affari nel petrolio". Il maestro in Law: "E' vero, è addetto ad un pompa di benzina".

Peggio la toppa.

Presidente di un Tribunale abruzzese, "adiacente" al Foro piceno era un giudice molto rigoroso per quanto concerne l'abbigliamento degli avvocati. Guai se entravano in udienza o nel suo ufficio senza giacca. Li cacciava a male parole. Per gli ignari e i distratti una mano gentile aveva collocato avanti alla porta un attaccapanni con una giacca di cortesia di taglia omnibus. Al Presidente non importava che non calzasse e fosse sproporzionata al corpo. Accadde che entrò una avvocata, che, ovviamente, non indossò il dress prescritto per gli uomini, ma calzava un cappellino. Il Presidente, appena la vide: "Si tolga subito il cappello!". E lei: "Presidente, sono una signora". Replica: "Mi scusi, non me ne ero accorto".

Nuove professioni.

Tutte le professioni serie promuovono corsi di perfezionamento e di specializzazione. Anche i rom. Hanno creato, infatti, a Coltano, frazione di Pisa, una scuola per perfezionare l'arte innata della destrezza. Esercitazione finale in casa altrui. I cittadini poco tolleranti la hanno subito ribattezzata "Università del crimine".

Così la polizia fa periodiche irruzioni, turbando le lezioni, e sequestra i beni di sospetta origine furtiva. Docenti e discenti vengono fermati ma subito rilasciati, perché non in flagranza.

Vuole il caso che San Ranieri, Patrono di Pisa, sia anche protettore dei ladri, e di lui si dice che rubasse per i poveri, tanto da avere tre dita di una mano amputate da un pizzicagnolo che lo sorprese mentre tentava di sottrarre dal banco una forma di cacio. Autoironia: i c.d. buonisti sono irriducibili ed apprezzano la coincidenza come un approccio alla integrazione.

Dai diamanti non nasce niente.

Si affollano in questi giorni sul tavolo degli Organismi di mediazione, destinate poi a infoltire i ruoli del contenzioso giudiziario, controversie in materia di diamanti molto costosi.

Tra gli acquirenti certo non sono compresi i genovesi, sia per loro indole che per l'insegnamento di Fabrizio De Andrè.

La vicenda: un certo numero di consumatori aveva acquistato come bene rifugio diamanti da una società attraverso un canale bancario, quello della banca di cui erano clienti. Inoltre altra società, per l'intero partecipata da quella venditrice, si impegnava a rivenderli a richiesta del consumatore. Tutti felici fin quando la Gabanelli nella rubrica televisiva Report denunciava la truffa: i diamanti valevano poco più della metà del prezzo pagato. Si svegliano gli acquirenti e chiedono all'altra società di rivenderli: una parola, poiché per di più dopo Report l'offerta si era ingigantita e d'altra parte non c'era l'obbligo di ricomprare ma solo di promuovere la vendita.

Interviene la AGCOM che commina sanzioni pesanti sia alla banca che alle due società. Ricorrono al TAR. Ma i consumatori si muovono sul piano civilistico, da qui le controversie odierne. Le banche, non tutte, propongono di acquistare i diamanti al prezzo pagato, ma ad una condizione: che l'operazione venga autorizzata dal Ministero dell'Interno dato che le banche non hanno tra i loro compiti istituzionali il commercio dei gioielli.

Avete letto bene: il Ministero dell'Interno. Allora il destino non è cieco e i nostri odierni ministri, checché se ne dica, sono degli esperti. E l'Africa è ancora una risorsa.

Il guardasigilli e Manzoni.

"E tutti, alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte donde s'annunciava l'inaspettato arrivo. Alzandosi tutti, vedevano né più né meno che se fossero stati con le piante dei piedi in terra; ma tant'è, tutti s'alzavano". (Manzoni "I promessi sposi" Cap.13).

Si deve arguire che il novello Guardasigilli, nel progettare una nuova

riforma diretta a velocizzare il processo civile, facendo instaurare la causa con ricorso anziché con atto di citazione, abbia dimenticato i trascorsi liceali.

Giustizia sportiva.

E' a tutti nota la grande differenza tra il codice sportivo e quello penale: la configurazione solo nel primo della responsabilità oggettiva, spesso iniqua ed estesa ogni oltre ragionevole limite. Ma ve ne è un'altra, non indifferente: mentre l'illecito penale è sanzionato da una pena edittale da un minimo a un massimo, per quello sportivo è previsto solo un minimo, estensibile ad libitum dalla Procura Federale. Come un elastico. Sarà forse per il principio che vuole che la pena sia afflittiva, fatto sta che si assiste sovente ad uno squilibrio sensibile tra le richieste della Procura e il giudizio finale, addirittura con annullamento totale dell'imputazione, magari frazionato nei vari gradi del giudizio.

Si può perciò ripetere, a gloria dei difensori degli incolpati, la pubblicità della miscela Lavazza: "Più ti tiran giù, più ti tiro su".

CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO
“DOMENICO NAPOLETANO”
SEZIONE REGIONALE MARCHE

Elenco ASSOCIATI

Cinelli Maurizio	<i>Presidente Sezione Marche</i>
Jacovacci Stefano	<i>Presidente Onorario Sezione Marche</i>
Carbone Leonardo	<i>Segretario Sezione Marche</i>
Marzialetti Clarissa	<i>Tesoriere Sezione Marche</i>
Orsini Flavio	<i>Revisore dei Conti</i>
Carotti Stefano	<i>Consigliere</i>
Cimino Mauro	<i>Consigliere</i>
Cimmino Antonio	<i>Consigliere</i>
Gullì Costantino	<i>Consigliere</i>
Elena Saviano	<i>Consigliere</i>
Marrozzini Roberto	<i>Consigliere</i>
Palestini Piergiorgio	<i>Consigliere</i>

Roberto Allevi	Fulvio Comit	Eldo Palanca
Paolo Aquilone	Roberto Conti	Alberto Palma
Marco Assenti	Giovanni Ferrini	Nicola Palombi
Alessandro Bargoni	Mauro Filiaggi	Piergiorgio Parisella
Massimo Bonadies	Luca Frascati	Vincenzo Pieroni
Roberta Bruni	Ambra Furiani	Maria Rita Puglia
Burghignoli Massimo	Sergio Gabrielli	Pierluigi Rausei
Giorgio Calafiori	Luigi Gennari	Giuseppe Ripa
Paolo Capponi	Luigina Giansante	Alfonso Rossi
Carla Capriotti	Walter Gibellieri	Diego Silvestri
Daniela Carbone	Lamberto Giusti	Lello Simonetta
Alba Teresa Cardinali	Attilio Gullì	Augusto Rutili
Antonietta Carosi	Francesco Gullì	Dante Scardecchia
Francesca Casini	Christian Lucidi	Mauro Schiavi
Antonio Catapano	Gianluca Maccarone	Roberta Sgattoni
Luigi Celani	Giuseppe Marcantoni	Mario Travaglini
Fabrizio Cipollini	Antoinette Marmorè	Antonella Trovati
Maria Capponi Croci	Silvio Marozzi	Giuseppe Vallesi
Mirella Cudini	Walter Massucci	Cadia Verdecchia
Annalisa Cutrona	Mariella Meconi	Patrizia Viozzi
Patrizia De Rubertis	Paolo Mosca	Gianfranco Vittori
Roberta Di Marco	Carlo Alberto Nicolini	Vitaliana Vitaletti

CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO

“Domenico Napoletano”

Presidente:

Dott. Giuseppe NAPOLETANO

Vice Presidente e Segretario generale:

Avv. Leonardo CARBONE

Presidente onorario:

Dott. Onofrio FANELLI

Presidente Onorario:

Dott. Raffaele Foglia

PRESIDENTI E SEGRETARI DELLE SEZIONI DEL CENTRO STUDI “D. NAPOLETANO”

1) SEZIONE ABRUZZO ADRIATICO - ONLUS

Presidente: Dott. Carmine MAFFEI

Segr. Tesoriere: Avv. Alfonso VASILE

2) SEZIONE Area Stretto di MESSINA

Presidente: Dott. Giuseppe SAVOCA

Segretario: Elio VILLARI

3) SEZIONE DI AVELLINO

Presidente: Dott. Vincenzo VIGNES

Segretario: Avv. Giorgio FONTANA

4) SEZIONE DI BARI

Presidente: Dott. Pietro CURZIO

Segretario: Avv. Raimondo NICOLA

5) SEZIONE DI BOLOGNA

Presidente: Dott. Vincenzo CASTIGLIONE

Segretario: Dott.ssa Patrizia TULLINI

6) SEZIONE DI CATANIA

Presidente: Dott. Salvatore PAGANO

Segretario: Dott. Francesco ANDRONICO

7) SEZIONE DI CATANZARO

Presidente: Avv. Ernesto MAZZEI

Segretario: Avv. Crescenzo SANTUORI

8) SEZIONE DI COSENZA

Presidente: Prof. Avv. Vincenzo FERRARI

Segretario: Avv. Massimo CUNDARI

-
- 9) **SEZIONE EMILIA - ROMAGNA**
Presidente: Dott. Michele DE LUCA
Segretario: Avv. Antonio GIOVATI
- 10) **SEZIONE DI FOGGIA**
Presidente: Dott. Maria Michele CRISTINO
Segretario: Avv. Vincenzo DE MICHELE
- 11) **SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**
Presidente: Dott. Gian Lucio BENVENNU'
Segretario: Avv. Adriana BATTISTUTA
- 12) **SEZIONE DI FROSINONE**
Presidente: Dott. Vittorio MISITI
Segretario: Avv. Italice PERLINI
- 13) **SEZIONE L'AQUILA**
Presidente: Giuseppe SANTORO PASSARELLI
Segretario: Avv. Gabriella LOPARDI
- 14) **SEZIONE LATINA**
Presidente: Dott.ssa Simona MAROTTA
Segretario: Avv. Luigi CERCHIONE
- 15) **SEZIONE LECCE-BRINDISI**
Presidente: Dott. Mario FIORELLA
Segretario: Avv. Fernando CARACUTA
- 16) **SEZIONE LIGURIA**
Presidente: Dott. Giovanni RUSSO
Segretario: Avv. Pia ARISI
- 17) **SEZIONE LUCANIA**
Presidente: Avv. Francesca CHIETERA
Segretario: Avv. Giovanni Francesco PATERNOSTER
- 18) **SEZIONE MARCHE**
Presidente: Prof. Avv. Maurizio CINELLI
Segretario: Avv. Leonardo CARBONE
- 19) **SEZIONE MILANO**
Presidente: Dott.ssa Chiarina SALA
Segretario: Avv. Andrea STANCHI
- 20) **SEZIONE DI NAPOLI**
Presidente: Dott.ssa Carla MUSELLA
Segretario: avv. Federico PUTATURO
- 21) **SEZIONE DI PALERMO**
Presidente: Prof. Alessandro GARILLI
Segretario: Dott. Matteo FRASCA
- 22) **SEZIONE DI PALMI (RC)**
Presidente: Avv. Domenico MESITI
Segretario: Dott. Antonio SALVATI
- 23) **SEZIONE PIEMONTE**
Presidente: Dott. Daniela PALIAGA
Segretario: Avv. Roberto CARAPPELLE

24) SEZIONE DI ROMA

Presidente: Dott. Paolo SORDI

Segretario: Prof. Avv. Antonio PILEGGI

25) SEZIONE DI SALERNO

Presidente: Dott. Vincenzo VIGNES

Segretario: Avv. Michele SALIMBENE

26) SEZIONE TARANTO

Presidente: Avv. E. Claudio SCHIAVONE

Segretario: Avv. Maria Luigi TRITTO

27) SEZIONE TOSCANA

Presidente: Dott. Vincenzo NUVOLI

Segretario: Avv. Luca TARTAGLIONE

28) SEZIONE UMBRIA

Presidente: Prof. Avv. Stefano GIUBBONI

Segretario: Prof. Avv. Siro CENTOFANTI

29) SEZIONE VENETO

Presidente: Dott. Luigi PERINA

Segretario: Avv. Fabiana MENICETTI

STATUTO DEL CENTRO NAZIONALE

Articolo 3:

Il Centro persegue i seguenti fini:

a) approfondire la conoscenza del diritto del lavoro, del diritto sindacale e del diritto della sicurezza sociale attraverso l'incontro di studiosi, ricercatori ed operatori di ogni livello.

b) operare per la risoluzione della vasta problematica connessa all'interpretazione e all'applicazione delle leggi vigenti e per la realizzazione di quelle norme costituzionali interessanti i rapporti sociali ed economici non ancora attuate o parzialmente attuate.

Articolo 4:

Per la realizzazione dei suoi fini il Centro promuove ed organizza studi, ricerche, indagini, seminari, conferenze, convegni, scambi culturali con altre istituzioni similari, intraprendendo ogni altra idonea iniziativa, compresa la pubblicazione e diffusione degli atti e dei risultati raggiunti.

Finito di stampare nel 2018
presso il Centro Stampa Piceno - AP